



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 25/10  
di iniziativa del Consigliere G. NUCERA recante:  
"Disposizioni in materia di personale della Regione Calabria";

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	28/4/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	28/4/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

## Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 25/10<sup>^</sup> di iniziativa del consigliere Nucera recante: pag. 4  
*“Disposizioni in materia di personale della Regione Calabria”*

## Normativa citata

L.R. 29-12-2010 n. 34 (Art. 13) pag. 9

*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.*

L.R. 13 maggio 1996, n. 8. pag. 11

*Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.*

L.R. 13 maggio 1996, n. 7. pag. 38

*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.*

L. R. 27 aprile 2015, n. 13 (Stralcio Tab . B) pag. 73

*BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE CALABRIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017.*

## Normativa nazionale

D.L. 24/06/2014, n. 90 (Art. 1) pag. 77

*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.*

D.L. 31-8-2013 n. 101 (Art. 2) pag. 79

*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.*

D.L. 6-7-2012 n. 95 (Art. 2) pag. 85

*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.*

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (Stralcio) pag. 93

*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*

## Normativa comparata

REGIONE PUGLIA - L.R. 14 novembre 2014, n. 47. pag. 140

*Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

## Documentazione correlata

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. pag. 143

*Circ. n. 2/2015. Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - Interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114*

Protocollo di intesa sottoscritto in data 27 marzo 2006 pag. 149

Delib.G.R. 31 luglio 2006, n. 498. pag. 154

*Atto di indirizzo e direttiva per il trasferimento degli atti concernenti il conferimento delle funzioni amministrative alle Province - Attuazione L.R. n. 34/2002 e L.R. n. 1/2006.*

Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397. pag. 163

*Piano di trasferimento delle risorse alle province - Art. 158, legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.*

C.C.N.L. 23 dicembre 1999 (Art. 17) pag. 199

*Contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativo all'area della dirigenza del comparto «Regioni - Autonomie locali»*

## Proposta di legge n. 25/10^

## Relazione

La presente proposta di legge si inserisce nel contesto della più complessiva riorganizzazione del personale della Regione Calabria diretta a rendere razionali e funzionali le scelte organizzative dell'Amministrazione, finalizzandole al raggiungimento degli scopi istituzionali e degli indispensabili obiettivi di efficienza e di efficacia assegnati.

Con il progetto di legge si intende riproporre la legge regionale n. 34/2010 che aveva introdotto nell'ordinamento regionale l'istituto della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

Il progetto di legge è costituito da due articoli.

L'articolo 1 disciplina i tratti dell'istituto in dieci commi. Al comma 1 è definito l'ambito di applicazione della legge che si riferisce ai dipendenti della Regione Calabria assunti a tempo indeterminato che prestano la loro attività lavorativa da almeno cinque anni. I predetti soggetti possono presentare, nel triennio 2016-2018, domanda di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a fronte della corresponsione di un indennizzo pari a sette dodicesimi della media di retribuzione lorda percepita nell'ultimo anno e per un periodo massimo fino al raggiungimento del limite di età e comunque non superiore a cinque anni.

I commi 2 e 3 disciplinano il procedimento di presentazione delle istanze di risoluzione da parte dei dipendenti regionali ed in particolare le diverse finestre temporali di presentazione.

Il comma 4 definisce i criteri che la Regione Calabria dovrà seguire nell'accettazione delle istanze ed in particolare la verifica delle esigenze organizzative e delle capacità finanziarie del bilancio. L'introduzione di questo comma costituisce una condizione di salvaguardia per una eventuale onerosità sopravvenuta del provvedimento considerato che così formulata non configura un diritto soggettivo del dipendente a risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, ma lo subordina ad un procedimento valutativo motivato da parte dell'amministrazione.

Il comma 5 definisce le modalità di erogazione dell'incentivo. Il comma 6 introduce un'ulteriore indennità suppletiva pari ad ulteriori tre mensilità sempre della retribuzione lorda definita al precedente comma 2.

Il comma 7 introduce ulteriori precisazioni nelle modalità di determinazione dell'indennità

Il comma 8 pone il divieto di instaurare rapporti di lavoro a qualunque titolo o comunque di stipulare con i dipendenti cessati dal servizio incarichi di consulenza, collaborazione studio ricerca con l'amministrazione regionale e con i suoi enti e società regionali per i cinque anni successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Il comma 9 introduce una specifica esclusione per coloro che hanno già raggiunto i requisiti di pensione alla data della risoluzione anticipata.

L'articolo 2 stabilisce la clausola di invarianza degli oneri finanziari che viene commentata nella successiva parte di relazione.

## Relazione economico finanziaria

Con il progetto di legge si intende riproporre la legge regionale n. 34/2010 che aveva introdotto nell'ordinamento regionale l'istituto della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Si trattava di una norma del collegato ordinamentale che conteneva espressa clausola di invarianza degli oneri; il comma 16 dell'articolo 13 prevedeva infatti che le somme necessarie per la copertura finanziaria della spesa prevista venivano imputate ai capitoli del bilancio della regione relativi alle spese per retribuzioni del personale.

Negli anni relativi all'attuazione della legge gli stanziamenti sono stati iscritti al capitolo U1201013201 — Spese per il personale che usufruisce dei benefici derivanti dalla

risoluzione anticipata del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2010 n.34 spese obbligatorie.

Da una visione aggregata delle spese di funzionamento della Giunta regionale iscritte all'UPB 2.01.01 —Spese di funzionamento del personale regionale - si evince che dal 2012 al 2015 la relativa spesa subisce una riduzione consistente delle voci di spesa anche per effetto dell'istituto della risoluzione anticipata.

Lo stanziamento del 2012 pari a 106.348.074 si riduce progressivamente fino agli attuali 94.248.429,00.

La norma finanziaria contenuta all'articolo 2 contiene quindi la clausola di invarianza della spesa regionale. Considerato comunque che la proposta di legge mantiene un profilo finanziario che potrebbe determinare soltanto nei primi tre anni asincronie temporali nei flussi finanziari in uscita per il pagamento dell'incentivo previsto dai commi 1 e 6 si prevede una clausola di salvaguardia che in via eccezionale e qualora dovesse registrarsi una temporanea scopertura permette di assicurare la corretta applicazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Bil Previsione 2014	Bil Previsione 2015
106.348.074,58	116.631.732,02	100.360.000,00	94.248.429,02

Nel successivo quadro di riepilogo finanziario vengono individuati gli eventuali fabbisogni

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria  
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo : Legge regionale "Disposizioni in materia di personale della Regione Calabria"

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
	Spesa personale	Corrente	Pluriennale	55.131,30

Per una stima ancor più prudentiale nel disegno di legge qui proposto si prendono in considerazioni come elementi di costo le sfasature temporali che potranno riguardare una maggiore esborso finanziario nel primo triennio a fronte della corresponsione dell'indennità prevista (nella misura dei 10/12 della retribuzione lorda mensile) e quella dovuta in caso di mantenimento in servizio del personale cessando al quale dovrebbe corrispondersi comunque la retribuzione dovuta.

SI è provveduto a confrontare la spesa del quinquennio nell'ipotesi in cui il personale resta in servizio e la spesa da sostenere per l'erogazione dell'incentivo. Il risultato di questa simulazione condotta nell'ipotesi che accedano ai benefici 180 dipendenti regionali è contenuta nella tabella seguente.

SPESE NEL QUINQUENNIO SE IL PERSONALE RESTA IN SERVIZIO

anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020	totale
7.344.646,53	7.344.646,53	7.344.646,53	7.344.646,53	7.344.646,53	36.723.232,65

## Spesa per incentivo esodo

anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020	totale
7.399.777,83	7.399.777,83	7.399.777,83	-	-	22.199.333,50

## Differenza

Differenza					totale
55.131,30	55.131,30	55.131,30	- 7.344.646,53	-7.344.646,53	-14.523.899,15

Come si può notare dall'istituto della risoluzione anticipata discendono consistenti risparmi di spesa nel quinquennio anche se si registra un maggior esborso finanziario nei primi tre anni.

## Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale;
- stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Dalle rilevazioni effettuate sulle risoluzioni anticipate negli anni 2005 e 2010 si è provveduto a stimare un potenziale di beneficiari pari a circa 180 unità. I dati retributivi sono quelli rilevati dalla contrattazione collettiva nazionale che consentono una esatta quantificazione degli importi relativi alle mensilità previste dal disegno di legge.

## Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 la U.P.B. e/ Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente (8.1.01.01.) di parte capitale (8.1.01.02);
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta ad U.P.B. inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

n. UPB/Capitolo	Anno 2015	Anno 201...	Anno 201...	Totale
08.001.001 Fondo speciale per nuove leggi di parte corrente	55.131,30	55.131,30	55.131,30	165.393,90
Totale				

## Articolo 1

(Norme per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del personale regionale)

1. Per accelerare il processo di riorganizzazione degli uffici regionali, senza aumentare la relativa spesa di personale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ai dipendenti a tempo indeterminato di Giunta e Consiglio Regionale in servizio continuativo da almeno cinque anni alla data, rispettivamente, del 31 dicembre 2015, 2016 — 2017, che presentano apposita istanza di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, è erogata, subordinatamente all'accettazione della proposta di risoluzione da parte dell'Ente, una indennità supplementare, pari a sette mensilità della retribuzione lorda risultante dalla media degli ultimi dodici mesi di servizio, per ciascuno degli anni necessari al raggiungimento dei limiti di età previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia pensionistica e comunque, per un massimo di cinque anni.
2. L'istanza di risoluzione anticipata di cui al comma 1, pena l'esclusione, deve essere presentata, per l'anno 2016 entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, mentre per gli anni 2017 e 2018, non prima del 1° ottobre e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente, secondo le modalità contenute in apposito avviso pubblicato sui siti web di Giunta e Consiglio Regionale.
3. Per le istanze presentate entro i termini di cui al comma 2 ed accettate dall'Amministrazione regionale, la risoluzione del rapporto di lavoro, è fissata al 1° gennaio di ciascun anno. Le istanze di risoluzione del rapporto di lavoro, una volta presentate all'Amministrazione, sono irrevocabili.
4. L'accettazione da parte dell'Amministrazione regionale, delle istanze di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, è subordinata alla verifica delle esigenze organizzative, delle condizioni finanziarie dell'ente ed al rispetto dei vincoli previsti dalla normativa nazionale.
5. L'indennità supplementare, quantificata nella misura prevista dal comma 1, è corrisposta in tre quote, di pari importo, da erogarsi, a decorrere dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
6. Ai dipendenti che, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, non hanno ancora maturato, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, il diritto a pensione, è erogata, in aggiunta al beneficio previsto dal comma 1, una indennità ulteriore, pari a 3 mensilità della retribuzione lorda risultante dalla media degli ultimi dodici mesi di servizio, per ciascuno degli anni necessari alla maturazione del diritto a pensione e, comunque, per un massimo di cinque anni.
7. La retribuzione lorda, quantificata secondo le modalità previste dal comma 1, è calcolata escludendo la 13<sup>a</sup> mensilità ed eventuali indennità di struttura percepite ai sensi delle leggi regionali 13 maggio 1996, n. 7 e 13 maggio 1996, n. 8. Per i dirigenti ed i titolari di posizioni organizzative, sono esclusi dal calcolo anche gli importi eventualmente spettanti a titolo di retribuzione di risultato.
8. A coloro che beneficiano della presente legge è fatto divieto assoluto di instaurare rapporti di lavoro o stipulare contratti per il conferimento di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca, a qualunque titolo, con la Regione e con gli Enti, aziende e società regionali, per i cinque anni successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro. La stipula di contratti in contrasto con il presente divieto comporta responsabilità personale e patrimoniale del dirigente che lo ha sottoscritto.
9. La presente legge non si applica a coloro che, in coerenza con la normativa, tempo per tempo vigente, in materia di limiti per la cessazione del rapporto di lavoro, raggiungano tali limiti alla data della risoluzione anticipata richiesta.
10. Le somme necessarie alla copertura finanziaria della spesa della presente legge sono da imputare sui corrispondenti capitoli, relativi alle spese per le retribuzioni del personale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

## Articolo 2

( Clausola di invarianza finanziaria e norma di salvaguardia )

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Per la compensazione degli eventuali effetti finanziari scaturenti dall'applicazione della proposta di legge quantificati nel triennio di applicazione della legge in euro 165.394,00 si provvede con le risorse allocate alle UPB U.008.001 del bilancio di previsione pluriennale 2015-2017.



**L.R. 29-12-2010 n. 34 (Art. 13)*****Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.***

Publicata nel B.U. Calabria 31 dicembre 2010, n. 24, suppl. straord. n. 1.

(...)

**Art. 13** *Norme per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del personale regionale, degli enti, delle aziende e delle società regionali.*

1. Per accelerare il processo di riorganizzazione degli uffici regionali, senza aumentare la relativa spesa di personale, per gli anni 2011, 2012 e 2013, ai dipendenti, titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato con la Regione Calabria ed in servizio continuativo presso la stessa da almeno cinque anni alla data, rispettivamente, del 31 dicembre 2010, 31 dicembre 2011, 31 dicembre 2012, che presentano apposita istanza di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, è erogata, subordinatamente all'accettazione della proposta di risoluzione da parte dell'Ente, una indennità supplementare, pari a sette mensilità della retribuzione lorda risultante dalla media degli ultimi dodici mesi di servizio, per ciascuno degli anni necessari al raggiungimento dei limiti di età previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia pensionistica e, comunque, per un massimo di cinque anni <sup>(7)</sup>.

2. L'istanza di risoluzione anticipata di cui al comma 1, pena l'esclusione, deve essere presentata, per l'anno 2011, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, mentre per gli anni 2012 e 2013, non prima del 1° ottobre e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente, secondo le modalità contenute in apposito avviso pubblicato sul sito web della Regione Calabria dalle competenti strutture che amministrano le risorse umane degli enti di appartenenza. Per il personale di cui al successivo comma 12, per l'anno 2011 il termine di scadenza è fissato al 30 giugno <sup>(5)</sup>.

3. Per le istanze presentate entro i termini di cui al comma 2 ed accettate dall'Amministrazione regionale, la risoluzione del rapporto di lavoro, è fissata al 1° aprile di ciascun anno ad eccezione dell'anno 2012 per il quale le istanze possono essere presentate o confermate entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge e la risoluzione del rapporto è fissata al 1° ottobre. Le istanze di risoluzione del rapporto di lavoro, una volta presentate all'Amministrazione, sono irrevocabili <sup>(8)</sup>.

4. L'accettazione, da parte dell'amministrazione regionale, delle istanze di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, è subordinata alla verifica delle esigenze organizzative, delle condizioni finanziarie dell'ente ed al rispetto dei vincoli previsti dalla normativa nazionale.

5. L'indennità supplementare, quantificata nella misura prevista dal comma 1, è corrisposta in tre quote, di pari importo, da erogarsi, in due rate semestrali, a decorrere dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

6. Ai dipendenti che, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, non hanno ancora maturato, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, il diritto a pensione, è erogata, in aggiunta al beneficio previsto dal comma 1, una indennità ulteriore, pari a 3 mensilità della retribuzione lorda risultante dalla media degli ultimi dodici mesi di servizio, per ciascuno degli anni necessari alla maturazione del diritto a pensione e, comunque, per un massimo di cinque anni.

7. Ai dipendenti che beneficiano delle indennità supplementari previste dal presente articolo non è riconosciuto il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute.

8. La retribuzione lorda, quantificata secondo le modalità previste dal comma 1, è calcolata escludendo la 13<sup>a</sup> mensilità ed eventuali indennità di struttura percepite ai sensi della *legge regionale 13 maggio 1996, n. 7* e della *legge regionale 13 maggio 1996, n. 8*. Per i dirigenti ed i titolari di posizioni organizzative, sono esclusi dal calcolo anche gli importi eventualmente spettanti a titolo di retribuzione di risultato.

Normativa regionale  
L.R. 29-12-2010 n. 34 (Art. 13)

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.

9. A coloro che beneficiano della presente legge è fatto divieto assoluto di instaurare rapporti di lavoro o stipulare contratti per il conferimento di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca, a qualunque titolo, con la Regione e con gli Enti, aziende e società regionali, per i cinque anni successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro. La stipulazione di contratti in contrasto con il presente divieto comporta responsabilità personale e patrimoniale del dirigente che lo ha sottoscritto.

10. [I posti in dotazione organica che si renderanno disponibili a seguito dell'applicazione della presente legge non potranno essere ricoperti, prima che la spesa, relativa alle indennità previste dai commi 1 e 5 per i singoli dipendenti, sia compensata con quella che l'Amministrazione avrebbe dovuto sostenere se il dipendente fosse rimasto in servizio e, comunque, subordinatamente alla verifica delle esigenze organizzative, delle condizioni finanziarie dell'ente ed al rispetto dei vincoli previsti dalla normativa nazionale] <sup>(6)</sup>.

11. I benefici previsti dal presente articolo sono estesi, a parità di condizioni e modalità, ai dipendenti degli Enti, aziende e società regionali, sempre nel rispetto della normativa nazionale nel tempo in vigore.

12. I benefici previsti dalla presente legge sono estesi al personale trasferito alle province in seguito alla *legge regionale n. 34/2002* e individuato sulla base del protocollo d'intesa Regione - Province del 27 marzo 2006. Dall'indennità di cui al comma 1 del presente articolo viene, tuttavia, detratta a carico di tale personale la quota già corrisposta quale premio per l'avvenuto passaggio ad altro ente. Contestualmente e proporzionalmente, viene ridotta la somma attualmente trasferita dalla Regione alle Province per il pagamento delle mensilità.

13. I benefici della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, come disciplinata dalla presente legge, sono estesi anche a coloro che, a decorrere dal 1° giugno 2010 e sino alla pubblicazione della presente legge, hanno prodotto domanda di collocamento a riposo anticipato e che, comunque, siano in servizio alla data di presentazione dell'istanza di risoluzione anticipata.

14. La presente legge non si applica a coloro che, in coerenza con la normativa, tempo per tempo vigente, in materia di limiti per la cessazione del rapporto di lavoro, raggiungano tali limiti alla data della risoluzione anticipata richiesta <sup>(9)</sup>.

15. La presente norma non si estende al personale del servizio sanitario regionale.

16. Le somme necessarie alla copertura finanziaria della spesa del presente articolo sono da imputare sui corrispondenti capitoli, relativi alle spese per le retribuzioni del personale, dei bilanci degli enti interessati, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

(5) Comma così sostituito dall' *art. 1, L.R. 6 aprile 2011, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. L'istanza di risoluzione anticipata di cui al comma 1, pena l'esclusione, deve essere presentata, per l'anno 2011, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, mentre per gli anni 2012 e 2013, non prima del 1° ottobre e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente, secondo le modalità contenute in apposito avviso pubblicato sul sito web della Regione Calabria dalle competenti strutture che amministrano le risorse umane degli enti di appartenenza.».

(6) Comma abrogato dall' *art. 36, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 58* della stessa legge).

(7) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, L.R. 11 giugno 2012, n. 24*.

(8) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 2, L.R. 11 giugno 2012, n. 24*.

(9) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 3, L.R. 11 giugno 2012, n. 24*.

(...)

**L.R. 13 maggio 1996, n. 8.*****Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.***

---

Pubblicata nel B.U. Calabria 17 maggio 1996, n. 49.

---

**Capo I - Principi generali****Art. 1***Finalità.*

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione delle strutture amministrative nonché il rapporto di lavoro e le funzioni del personale dirigente del ruolo del Consiglio regionale di cui alla *legge regionale n. 5 del 1991*.
  2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dall'articolo 11 dello Statuto, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
  3. Ai dirigenti compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
- 

**Art. 2***Indirizzo politico-amministrativo.*

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con appositi provvedimenti assunti anche sulla base delle proposte del Segretario generale, periodicamente e comunque entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio (3):
  - a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
  - b) assegna ai dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale quota parte del bilancio del Consiglio regionale, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità degli stessi ed agli oneri per il personale e per le risorse strumentali ai medesimi assegnati;
  - c) L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può avvalersi, anche in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, dell'apporto delle conferenze di cui al successivo articolo 16.

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

---

(3) Alinea così modificato dall' *art. 2, comma 1, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.*

---

### **Art. 3**

#### *Responsabilità finanziaria, tecnica ed amministrativa.*

1. I dirigenti del Consiglio regionale sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. Entro il 30 novembre di ogni anno, i dirigenti presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, tramite il Segretariato generale, una relazione sull'attività svolta (4).

2. Per la verifica dei risultati di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza si avvale di un nucleo di valutazione dallo stesso nominato, composto anche da esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione esterni al Consiglio, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo determina almeno annualmente, anche su indicazione dell'Ufficio di Presidenza, i parametri di riferimento per il controllo.

3. Il nucleo opera in posizione di autonomia, ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, verbalmente o per iscritto, informazioni agli uffici. Riferisce annualmente sui risultati della attività all'Ufficio di Presidenza.

4. Il dirigente che contravviene ai doveri connessi al proprio ufficio è soggetto, in relazione alla gravità dei fatti contestati, all'applicazione delle sanzioni disciplinari dell'ammonizione o della censura. L'inosservanza delle direttive generali o il risultato negativo della gestione possono comportare, previa formale contestazione dei fatti stessi e conseguenti controdeduzioni degli interessati, il collocamento a disposizione dei dirigenti per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Tale provvedimento è adottato dall'Ufficio di Presidenza. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali.

Nei confronti dei dirigenti a contratto si può anche adottare il provvedimento di formale risoluzione del contratto e, di conseguenza, gli stessi sono retribuiti solo in relazione alle effettive funzioni svolte. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti può essere disposto, in contraddittorio, il collocamento a riposo per ragioni di servizio anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del Codice Civile.

5. Le circostanze di cui al comma 4 devono essere accertate tenendo conto delle condizioni organizzative ed ambientali, a tempo debito segnalate dall'interessato, oltre che della disponibilità di personale e di mezzi idonei ai compiti assegnati.

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

*Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.*

---

6. Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità penale, civile, amministrativo - contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell' *articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1993*.

---

(4) Periodo così modificato dall' art. 2, comma 2, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

---

**Art. 3-bis**

*Pubblicità dello stato patrimoniale della dirigenza (5).*

1. Se non diversamente tenuti in forza di disposizioni nazionali, i dirigenti del Consiglio regionale sono sottoposti agli stessi obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria previsti dalla *legge regionale 24 settembre 2010, n. 24*.

---

(5) Articolo aggiunto dall' art. 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 37, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).

---

**Art. 3-ter**

*Inadempienze (6).*

1. Nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 3-bis, il Presidente del Consiglio regionale adotta nei confronti dell'interessato le misure di cui all' *articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 24*.

---

(6) Articolo aggiunto dall' art. 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 37, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).

---

**Art. 4**

*Mobilità dei dirigenti.*

1. La mobilità dei dirigenti è assunta come generale criterio organizzatore ed è applicata ai fini di una migliore funzionalità della struttura e di una più confacente utilizzazione delle risorse.

2. La mobilità dei dirigenti dalla struttura di assegnazione ad altra struttura è disposta con provvedimento motivato dall'Ufficio di Presidenza.

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

---

#### **Art. 5**

##### *Avocazione e controllo sostitutivo.*

1. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono soggetti ad avocazione da parte dell'Ufficio di Presidenza se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.

2. In caso di omissione o ritardo nell'esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, l'Ufficio di Presidenza ha facoltà, previa diffida, di porre in essere in via sostitutiva gli atti che il dirigente avrebbe dovuto compiere. In tal caso l'Ufficio di Presidenza procede all'accertamento delle relative responsabilità ed alla contestazione degli addebiti.

---

### **Capo II - Ordinamento della struttura amministrativa**

#### **Art. 6**

##### *Articolazione della struttura del Consiglio regionale.*

1. La struttura operativa del Consiglio regionale è articolata in Segretariato generale, Direzione generale, Aree funzionali, Settori, Servizi ed Uffici (7):

a) Il Segretariato Generale assicura l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza, fornisce l'assistenza tecnico giuridica al Presidente del Consiglio regionale, all'Ufficio di Presidenza ed all'Assemblea legislativa, nonché assicura il collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta regionale; la Direzione Generale sovrintende all'attività amministrativa e gestionale dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità (8);

b) Le Aree funzionali sono individuate, per ambiti omogenei, dall'Ufficio di Presidenza in numero non superiore a quello fissato per i Dipartimenti dall'articolo unico, comma 2, della *legge regionale 29 luglio 2002, n. 26*. Il Dirigente preposto all'Area Funzionale esercita i poteri di gestione e di spesa nei limiti definiti dal Segretario generale e secondo gli indirizzi da questo impartiti, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della presente legge (9);

c) i Settori sono articolazioni funzionali delle Aree funzionali e sono istituiti per lo svolgimento, in rapporto ad un ampio comparto amministrativo, di prevalenti attività di programmazione, indirizzo e controllo; elaborazione tecnica; studio, ricerca e consulenza; ispezione amministrativa (10);

d) i Servizi sono articolazioni funzionali dei Settori e sono istituiti per lo svolgimento di prevalenti attività di gestione amministrativa riferite ad un complesso omogeneo di competenze del Consiglio regionale;

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

---

e) gli uffici - istituiti nell'ambito dei servizi - sono unità operative organiche con competenza più delimitata rispetto alle strutture di cui fanno parte e sono affidate alla responsabilità di dipendenti di qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.

2. Nell'ambito del Segretariato generale, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, possono essere configurate posizioni individuali per lo svolgimento di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, studio, ricerca di livello dirigenziale (11). Tali posizioni sono equiparate ai settori o ai servizi, a seconda della rilevanza dei compiti ad esse affidati.

3. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente del Consiglio, su designazione dell'Ufficio di Presidenza. È Organo di diretta collaborazione ed assistenza tecnico-giuridica del Presidente del Consiglio regionale, dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea legislativa e assicura il collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta regionale (12).

---

(7) Alinea così modificato dapprima dall' art. 2, comma 3, L.R. 19 aprile 2007, n. 8, poi dall' art. 43, comma 1, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, e infine dall'art. 26, comma 1, primo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(8) La presente lettera, già sostituita dall' art. 2, comma 4, L.R. 19 aprile 2007, n. 8 e dall' art. 43, comma 2, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, è stata poi nuovamente così sostituita dall'art. 26, comma 1, secondo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «a) Il Segretariato Generale assicura l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza mediante indicazioni alla Direzione Generale, fornisce l'assistenza tecnico giuridica al Presidente del Consiglio regionale, all'Ufficio di Presidenza ed all'Assemblea legislativa, nonché assicura il collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta regionale; la Direzione Generale sovrintende alla gestione amministrativa dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità.».

(9) Lettera così sostituita dall' art. 2, comma 4, L.R. 19 aprile 2007, n. 8. Il testo originario era così formulato: «b) i Dipartimenti sono istituiti per assicurare l'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio stesso.».

(10) Lettera così modificata dall' art. 2, comma 5, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

(11) Periodo così modificato dall' art. 2, comma 5, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

(12) Comma aggiunto dall'art. 26, comma 1, terzo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

---

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

### **Art. 7 (13)**

1. Il Dirigente preposto alla Direzione Generale è nominato dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, coordina le strutture organizzative del Consiglio ed opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale. Inoltre, il Direttore Generale svolge i seguenti compiti:

a) cura, l'attuazione dei programmi definiti dall'Ufficio di Presidenza, ed a tale fine adotta progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, con l'indicazione e l'attribuzione delle risorse occorrenti alla loro realizzazione;

b) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, definendo i limiti della spesa che i dirigenti possono impegnare;

c) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo i principi e le direttive dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici definendo, in particolare, l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario di contrattuale di lavoro, in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è preposto;

d) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;

e) promuove la resistenza alle liti, la negoziazione e la stipula di contratti, la conciliazione e la transazione;

f) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*;

g) verifica e controlla le attività dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

h) chiede pareri agli organi consultivi dell'amministrazione;

i) propone nei confronti dei dirigenti, le misure sanzionatorie e ripristinatorie in caso di responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare;

j) esprime parere all'Ufficio di Presidenza per l'attribuzione delle funzioni ai dirigenti.

2. Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, può conferire al medesimo dirigente la carica sia di Segretario Generale che di Direttore Generale.

3. I Dirigenti preposti alla Direzione delle Aree Funzionali:

a) assicurano l'integrazione di ambiti di competenze o di funzioni intersettoriali in coerenza con gli obiettivi e nell'ambito degli indirizzi definiti dal Segretario Generale;



Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

- b) supportano il Segretario Generale nell'assistenza agli organi di direzione politica;
- c) coordinano le proposte dei responsabili dei Settori per l'elaborazione dei programmi;
- d) curano l'attuazione dei programmi e delle direttive generali, assicurando l'unitarietà di azione dell'Area;
- e) indirizzano, coordinano e verificano l'attività dei settori costituiti all'interno dell'Area o il complesso di attività inerenti alle funzioni trasversali di cui assicurano l'integrazione; assumono nei confronti dei dirigenti dell'Area poteri sostitutivi in caso di inerzia previa comunicazione;
- g) assumono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale assegnato all'Area;
- h) convocano e presiedono periodiche riunioni dei dirigenti preposti alle strutture dell'Area.

4. [Il trattamento economico dei dirigenti di Area Funzionale è definito dall'Ufficio di Presidenza] (14).

---

(13) Il presente articolo, già modificato dall' *art. 2, commi 6 e 7, L.R. 19 aprile 2007, n. 8* e poi dall' *art. 43, commi 3, 4, 5 e 6, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, è stato poi così sostituito dall' *art. 26, comma 1, quarto alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 58* della stessa legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 18 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8, 1<sup>a</sup> serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto *art. 26*, nella parte in cui sostituisce il comma 4 del presente articolo, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale al suddetto comma 4. Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Compiti del Segretario generale, del Direttore generale e dei dirigenti di Area funzionale. 1. Il dirigente preposto al Segretariato generale è nominato dal Presidente del Consiglio su designazione dell'Ufficio di Presidenza. Assiste il Presidente, l'Ufficio di Presidenza, il Consiglio regionale e i gruppi consiliari nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali fornisce l'assistenza tecnico giuridica al Presidente del Consiglio regionale, all'Ufficio di Presidenza ed all'Assemblea legislativa, nonché assicura il collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta regionale. Dirige e coordina le strutture organizzative del Consiglio ed opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale. Inoltre, il Segretario generale svolge i seguenti compiti:

- a) formula proposte all'Ufficio di Presidenza anche al fine della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti amministrativi;

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

- b) cura l'attuazione dei programmi definiti dall'Ufficio di Presidenza, ed a tale fine adotta progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, con l'indicazione e l'attribuzione delle risorse occorrenti alla loro realizzazione;
- c) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, definendo i limiti della spesa che i dirigenti possono impegnare;
- d) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo i principi e le direttive dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici definendo, in particolare, l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è preposto;
- e) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;
- f) promuove la resistenza alle liti, la negoziazione e la stipula di contratti, la conciliazione e la transazione;
- g) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*;
- h) verifica e controlla le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
- i) chiede pareri agli organi consultivi dell'amministrazione;
- l) propone nei confronti dei dirigenti, le misure sanzionatorie e ripristinatorie in caso di responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare;
- m) esprime parere all'Ufficio di Presidenza per l'attribuzione delle funzioni ai dirigenti.

1-bis. Il Dirigente preposto alla Direzione Generale è nominato dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, coordina le strutture organizzative del Consiglio ed opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale. Inoltre, il Direttore Generale svolge i seguenti compiti:

- a) cura, su indicazione del Segretario Generale, l'attuazione dei programmi definiti dall'Ufficio di presidenza, ed a tale fine adotta progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, con l'indicazione e l'attribuzione delle risorse occorrenti alla loro realizzazione;
- b) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, definendo i limiti della spesa che i dirigenti possono impegnare;
- c) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo i principi e le direttive dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici definendo, in particolare, l'orario di

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è preposto;

d) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;

e) promuove la resistenza alle liti, la negoziazione e la stipula di contratti, la conciliazione e la transazione;

f) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*;

g) verifica e controlla le attività dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

h) chiede pareri agli organi consultivi dell'amministrazione;

i) propone nei confronti dei dirigenti, le misure sanzionatorie e ripristinatorie in caso di responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare;

j) esprime parere all'Ufficio di Presidenza per l'attribuzione delle funzioni ai dirigenti.

1-ter. Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, può conferire al medesimo dirigente la carica sia di Segretario Generale che di Direttore Generale.

2. I dirigenti preposti alla Direzione delle Aree Funzionali:

a) assicurano l'integrazione di ambiti di competenze o di funzioni intersettoriali in coerenza con gli obiettivi e nell'ambito degli indirizzi definiti dal Segretario generale;

b) supportano il Segretario generale nell'assistenza agli organi di direzione politica;

c) coordinano le proposte dei responsabili dei Settori per l'elaborazione dei programmi;

d) curano l'attuazione dei programmi e delle direttive generali, assicurando l'unitarietà di azione dell'Area;

e) indirizzano, coordinano e verificano l'attività dei settori costituiti all'interno dell'Area o il complesso di attività inerenti alle funzioni trasversali di cui assicurano l'integrazione;

f) assumono nei confronti dei dirigenti dell'Area poteri sostitutivi in caso di inerzia previa comunicazione al Segretario generale;

g) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale assegnato all'Area;

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

---

h) convocano e presiedono periodiche riunioni dei dirigenti preposti alle strutture dell'Area.

3. Il trattamento economico dei dirigenti di Area Funzionale è definito dall'Ufficio di Presidenza.».

(14) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 18 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8, 1<sup>a</sup> serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, nella parte in cui sostituisce il presente comma, con la conseguente estensione allo stesso di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale.

---

### **Art. 7-bis (15)**

[1. Le strutture speciali del Segretariato Generale e della Direzione Generale sono composte ciascuna da tre unità di personale, di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione].

---

(15) Il presente articolo, aggiunto dall'art. 1, comma 4, L.R. 7 agosto 2002, n. 33, poi modificato dall'art. 2, comma 8, L.R. 19 aprile 2007, n. 8 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 7, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7 e dall'art. 6, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 26, comma 1, quinto alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 18 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8, 1<sup>a</sup> serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 26, nella parte in cui sostituisce il presente articolo, con la conseguente estensione allo stesso di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale. Il testo precedente era così formulato: «Art. 7-bis. 1. La struttura speciale del Segretariato generale è composta da tre unità di personale, di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione.».

---

### **Art. 8**

#### *Compiti e responsabilità dei dirigenti.*

1. Ai dirigenti nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'articolo 1 compete:

a) la direzione dei settori e dei servizi;

b) l'esercizio dei poteri di spesa, inerenti alla realizzazione dei programmi predisposti dai dirigenti di cui all'articolo precedente che, per quanto riguarda i dirigenti preposti a struttura superiore, si realizza mediante la definizione dei limiti della spesa che i dirigenti preposti a struttura inferiore possono impegnare;

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

- c) la verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività dell'unità organica cui è preposto, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali; l'impiego e la gestione del personale comprese, in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;
- d) l'individuazione dei responsabili dei procedimenti e la verifica del rispetto dei termini e della regolarità dei vari adempimenti;
- e) l'attribuzione al personale dipendente, per quanto di competenza, dei trattamenti economici accessori, nel rispetto dei contratti collettivi;
- f) la organizzazione e la direzione di strutture organizzative, lo studio dei problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti alle materie di competenza regionale;
- g) la elaborazione di relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari;
- h) la rappresentazione, per il tramite dei dirigenti gerarchicamente sovraordinati, agli organi politico istituzionali, degli elementi di conoscenza e di valutazione necessari per l'analisi del grado di efficacia dell'azione e degli interventi, nonché la formulazione di proposte organiche ed articolate, anche con soluzioni alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi;
- i) l'effettuazione di studi e ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi della collettività regionale.

---

**Art. 9**

*Ufficio di Gabinetto.*

1. Il Presidente del Consiglio si avvale della diretta collaborazione dell'Ufficio di Gabinetto.
2. L'Ufficio di Gabinetto cura la trattazione degli affari connessi con le funzioni del Presidente, secondo le direttive dallo stesso impartite, ed è d'ausilio nei rapporti con gli altri organi regionali, con gli organi statali, centrali e periferici, nonché con le formazioni sociali e le comunità locali.
3. L'Ufficio di Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, dal Vicecapo di Gabinetto e da quattro unità di personale scelte tra i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale (16).
4. Il capo di Gabinetto è scelto tra i dipendenti della pubblica amministrazione in possesso della qualifica di dirigente ovvero di carriera direttiva purché in possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale. La scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, purché in possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale, in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

---

privato a termine. Il vice Capo di Gabinetto è scelto tra i dipendenti della pubblica amministrazione in possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale (17).

5. Al Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, per la durata dell'incarico, compete una indennità di funzione aggiuntiva pari alla differenza tra quella corrisposta al Segretario generale e quella in godimento all'atto della nomina (18). Al Vicecapo di Gabinetto è corrisposta una indennità di funzione in misura non inferiore a quella attribuita ai dirigenti preposti ai settori.

---

(16) Comma così modificato dapprima dall' *art. 1, comma 8, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7* e poi dall' *art. 7, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Vedi anche l'art. 8, comma 3, della stessa legge.

(17) Il presente comma, già modificato dall' *art. 1, L.R. 29 ottobre 2001, n. 25*, è stato poi così sostituito dall' *art. 43, comma 12, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Il Capo di Gabinetto ed il suo Vice sono scelti tra i dipendenti della pubblica amministrazione in possesso della qualifica di dirigente ovvero di carriera direttiva purché in possesso di diploma di laurea. Limitatamente al Capo di Gabinetto la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione purché in possesso di diploma di laurea ed in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine.».

(18) Periodo così modificato dall' *art. 2, comma 9, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*.

---

### **Art. 10**

*Uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio (19).*

1. Il Presidente, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti ed i Presidenti dei Gruppi consiliari si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari dette anche strutture speciali (20).

2. [Il personale addetto alle segreterie particolari può essere scelto tra i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale o fra i dipendenti appartenenti al ruolo organico della Giunta regionale o di altre amministrazioni pubbliche o anche al di fuori degli appartenenti al ruolo del Consiglio regionale, della Giunta regionale e di altre amministrazioni pubbliche] (21).

3. Due unità di personale addette alle segreterie particolari devono essere scelte, senza alcun onere aggiuntivo, tra i dipendenti di qualsiasi livello del Consiglio regionale o della Giunta regionale ivi inclusi i dipendenti *ex legge regionale n. 25/2001* con oneri a carico dei rispettivi bilanci (22). [Il Segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 sono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3.] (64) Il Segretario particolare ed il

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 percepiscono il trattamento economico spettante alla posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. (65). Qualora siano estranei alla Pubblica amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento nell'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa e indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva. Il segretario particolare dei soggetti di cui al comma 1 e del Consigliere regionale può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; i titolari delle strutture hanno la facoltà di nominare quale segretario particolare due unità di personale. In questo caso a ciascuna sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il segretario particolare, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall' *articolo 1, comma 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8*. Il responsabile amministrativo e l'autista del Presidente, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, del [Presidente del Comitato regionale di controllo contabile] (66) può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il responsabile amministrativo e per l'autista (23).

3-bis. Per particolari esigenze di programmazione legislativa, mediante lo studio e l'approfondimento dei processi di sviluppo della Regione Calabria, è consentito l'utilizzo, in posizione di comando presso le strutture speciali dei Consiglieri regionali, per massimo sei mesi, di personale specializzato in servizio presso le Aree di Sviluppo Industriale (Consorzio ASI) della Calabria, in deroga a quanto previsto dal presente articolo e senza ulteriore aggravio di spesa per bilancio del Consiglio regionale (24).

4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari non può essere superiore a cinque unità per la segreteria del Presidente, a due unità per le segreterie dei Vice Presidenti, dei Consiglieri segretari, dei Presidenti delle Commissioni, del Presidente del comitato regionale di controllo contabile e dei Presidenti dei Gruppi consiliari (25).

5. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza possono essere individuati altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico - istituzionali del Consiglio regionale.

6. Salvo quanto disposto all'articolo 9, i dipendenti chiamati a prestare la loro attività presso l'Ufficio di Gabinetto, le segreterie particolari o altri organismi politico-istituzionali, conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento.

7. I dipendenti di cui agli articoli 9 e 10 sono nominati dall'Ufficio di Presidenza, su designazione dei titolari degli uffici presso i quali sono chiamati a prestare la loro opera, e cessano dall'incarico o dal lavoro con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari.

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

---

7-bis. L'Ufficio di Presidenza assegna alle strutture speciali, con le modalità previste dal precedente comma, un supporto costituito da due unità di personale interne al Consiglio regionale di livello non superiore alla categoria D1 (26). [Le due unità assegnate alla struttura a norma del presente comma, possono essere entrambe estranee alla P.A.] (27)(28).

7-ter. L'Ufficio di Presidenza è delegato a fornire un supporto tecnico costituito da una unità di personale di livello D1, scelta tra il personale interno [o esterno alla Pubblica Amministrazione] (29), per il Presidente della Giunta delle Elezioni (30).

8. L'organizzazione del lavoro degli uffici di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge è stabilita dagli organi da cui essi dipendono, fermo restando l'obbligo del rispetto dell'orario di servizio previsto per il restante personale (31).

9. Per l'espletamento delle attività istituzionali, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e su indicazione nominativa di ciascun consigliere regionale, lo stesso può avvalersi, per il periodo di durata della carica, di un «collaboratore - esperto» o di due collaboratori - esperti, che può essere scelto tra i dipendenti non dirigenti del Consiglio o della Giunta regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, ovvero tra estranei alla Pubblica Amministrazione. In quest'ultimo caso il rapporto giuridico è regolato da specifico contratto di collaborazione coordinata e continuativa ed il relativo trattamento economico non può superare quello previsto per il personale regionale dell'ex VIII qualifica funzionale. Qualora si scegliesse di utilizzare due collaboratori a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50% del trattamento economico previsto per il collaboratore, di cui all' *art. 1-quater, comma 4, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14*(32).

9-bis. Alle strutture speciali ovvero al supporto alle stesse, [comprese quelle dei dirigenti generali] (33), alle ministrutture dei Consiglieri regionali, agli altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale individuati dall'Ufficio di Presidenza, al supporto tecnico del Presidente della Giunta delle Elezioni e al "collaboratore esperto" di ciascun Consigliere regionale, di cui rispettivamente ai commi 1, 2, 5, 7-bis, 7-ter e 9 del presente articolo, nonché all'Ufficio di Gabinetto, ex art. 9 della presente legge, non può essere utilizzato chi:

a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;

b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;

c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale (34).

10. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati alle segreterie particolari ed alle strutture speciali (35).

---



Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

(19) Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'articolo unico, *L.R. 8 febbraio 1999, n. 3* e l' *art. 5, comma 22, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56*. Vedi anche l' *art. 37, comma 2, L.R. 13 giugno 2008, n. 15*.

(20) Comma così modificato dapprima dall' *art. 13, comma 1, L.R. 13 settembre 1999, n. 27*, poi dall' *art. 1, comma 7, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*, dall' *art. 6, comma 1, L.R. 15 dicembre 2000, n. 19*, dall' *art. 1-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7* e dall' *art. 36, comma 1, lettera a), L.R. 13 giugno 2008, n. 15*, dall' *art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 11 agosto 2010, n. 22*, e infine dall' *art. 8, comma 1, lettera a) della L.R. 27 aprile 2015, n. 11* a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

(21) Comma così modificato dall'art. 1-quarter, comma 4, *L.R. 28 agosto 2000, n. 14* (nel testo di cui all' *art. 3, L.R. 4 dicembre 2000, n. 18*) , poi soppresso dall'art. 1, comma 9, primo alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 7*, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(22) Per l'interpretazione autentica delle parole "con oneri a carico dei rispettivi bilanci" vedi l' *art. 44, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*.

(23) Il presente comma, già modificato dall'articolo unico, *L.R. 4 marzo 1997, n. 5* e dall' *art. 1-quarter, comma 4, L.R. 28 agosto 2000, n. 14* (nel testo di cui all' *art. 3, L.R. 4 dicembre 2000, n. 18*), poi sostituito dall' *art. 1-bis, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*, dall' *art. 1, comma 1, L.R. 19 aprile 2007, n. 8* e dall'art. 1, comma 9, secondo alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 7*, è stato nuovamente così sostituito dall' *art. 23, comma 1, lettera b), L.R. 11 agosto 2010, n. 22* e successivamente così modificato dapprima dall' *art. 8, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36* e poi dall' *art. 26, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Il personale addetto alle segreterie particolari deve essere scelto tra i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale ivi inclusi i dipendenti *ex legge regionale n. 25/2001*. Il Segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 possono essere estranei all'amministrazione e sono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell' *articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8*. Qualora siano estranei alla Pubblica amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento nell'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa e indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva.».

Vedi, anche, per la determinazione del compenso, l' *art. 29, comma 1, L.R. 21 agosto 2006, n. 7*.

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

(24) Comma aggiunto dall' *art. 43, comma 14, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

(25) Comma così modificato dapprima dall' *art. 13, comma 2, L.R. 13 settembre 1999, n. 27*, poi dall' *art. 1-bis, comma 3, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*, dall' *art. 36, comma 1, lettera a), L.R. 13 giugno 2008, n. 15* e dall' *art. 23, comma 1, lettera c), L.R. 11 agosto 2010, n. 22* e infine dall' *art. 8, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Vedi anche il comma 3 del suddetto art. 8.

(26) Periodo così modificato dall'art. 1, comma 9, terzo alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 7*, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(27) Periodo soppresso dall'art. 1, comma 9, terzo alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 7*, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(28) Il presente comma, aggiunto dall' *art. 1-bis, comma 5, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*, è stato poi così sostituito dall' *art. 2, L.R. 29 ottobre 2001, n. 25* (vedi anche l' *art. 36, comma 1, lettera b), L.R. 13 giugno 2008, n. 15*), poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così formulato: «7-bis. L'Ufficio di Presidenza assegna alle strutture speciali, con le modalità previste dal successivo art. 10, comma 10, un supporto tecnico costituito da due unità di personale di livello non superiore al livello C, scelte tra i dipendenti appartenenti ai ruoli regionali.».

(29) Parole sopprese dall'art. 1, comma 9, quarto alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 7*, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(30) Il presente comma (indicato erroneamente nel B.U. come comma 7-bis, già esistente) è stato aggiunto dall' *art. 8, L.R. 10 ottobre 2002, n. 39* (vedi anche l' *art. 36, comma 1, lettera c), L.R. 13 giugno 2008, n. 15*).

(31) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma vedi l' *art. 1, L.R. 10 luglio 2008, n. 23*.

(32) I primi due periodi del presente comma sono stati aggiunti dall' *art. 1-quater, comma 4, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*. Successivamente il primo periodo è stato così modificato e il terzo periodo aggiunto dall' *art. 3, L.R. 29 ottobre 2001, n. 25*.

(33) Parole sopprese dall'art. 1, comma 9, quinto alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 7*, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(34) Comma aggiunto dall' *art. 1, secondo comma, L.R. 22 novembre 2005, n. 16* (vedi anche l'art. 2 della stessa legge).

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

---

(35) Comma aggiunto dall' *art. 1-quater, comma 4, L.R. 28 agosto 2000, n. 14.*

(64) Periodo soppresso dall'art. 8, comma 1, lettera b), alinea i, *L.R. 27 aprile 2015, n. 11* a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

(65) Periodo così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera b), alinea ii, *L.R. 27 aprile 2015, n. 11* a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge). Il periodo sostituito era così formulato: «Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell' *articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8.*».

(66) Parole sopresse dall'art. 8, comma 1, lettera b), alinea iii, *L.R. 27 aprile 2015, n. 11* a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della stessa legge).

---

#### **Art. 10-bis**

1. Il personale, estraneo alla Pubblica Amministrazione, che all'entrata in vigore della presente legge si trova con rapporto di diritto privato, in essere in data antecedente a quella di approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale, alle dipendenze delle Strutture speciali dell'Ufficio di Presidenza, dell'Ufficio di Gabinetto, delle Commissioni permanenti, delle Commissioni speciali, della Commissione Ufficio del Piano e del Collegio dei Revisori dei Conti di cui agli artt. 19, 20 e 84 del Regolamento interno, nonché dei Gruppi consiliari, può essere, previo concorso per titoli ed esami, assunto nella dotazione organica del Consiglio regionale, ovvero nella Struttura ausiliaria di cui al successivo art. 11-bis, in misura non superiore ad una unità per ciascuna struttura speciale (36).

2. La norma di cui al precedente comma è estesa al personale che abbia prestato attività per almeno 4 anni nelle ultime due legislature nella struttura speciale dell'Ufficio di Presidenza.

3. L'Ufficio di Presidenza fissa i termini e le modalità concorsuali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (37).

---

(36) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, vedi l' *art. 1, L.R. 17 agosto 2009, n. 27.*

(37) Articolo aggiunto dall' *art. 4, L.R. 29 ottobre 2001, n. 25.*

---

#### **Art. 11**

*Figure professionali speciali.*

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

---

1. È istituita una struttura speciale denominata Ufficio Stampa che include le testate giornalistiche edite dal Consiglio regionale. In detta struttura, fatti salvi i rapporti di lavoro in corso, possono essere chiamati a contratto giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli albi professionali (38). Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza è definito il contingente di personale. [L'incarico è conferito per la durata della legislatura e può essere rinnovato] (39).

2. Il Consiglio regionale si avvale della consulenza legale di esperti, in numero non superiore a cinque, scelti su proposta dell'Ufficio di Presidenza. Gli incarichi si risolvono di diritto con la fine della legislatura e possono essere rinnovati.

---

(38) Periodo così modificato dall' *art. 1, L.R. 2 giugno 1999, n. 16.*

(39) Periodo abrogato dall' *art. 10, comma 1, L.R. 2 marzo 2005, n. 8.*

---

### **Art. 11-bis**

1. Al fine di rendere efficiente e funzionale la interazione tra gli organi istituzionali del Consiglio regionale, i Gruppi consiliari e le strutture speciali facenti capo al Consiglio, è istituita una Struttura ausiliaria di supporto permanente ai gruppi ed alle strutture speciali stesse.

2. Il personale sarà reclutato a mezzo concorso per titoli ed esami. In fase di prima applicazione, potranno partecipare al concorso coloro i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano in atto un rapporto di collaborazione contrattuale con uno dei gruppi consiliari instaurato in data antecedente a quella di approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale. Avranno, altresì, titolo coloro i quali abbiano conseguito un'anzianità di almeno quattro anni di collaborazione nella precedente legislatura. In entrambi i casi i rapporti contrattuali dovranno essere comprovati dai versamenti dei relativi oneri contributivi, erariali e/o previdenziali (40).

3. L'Ufficio di Presidenza, con proprio atto deliberativo, stabilirà i tempi e le modalità concorsuali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il numero massimo dei vincitori, per ciascun gruppo, non potrà essere maggiore di una unità per i gruppi fino a 4 Consiglieri, e di due unità per i gruppi composti da più di 4 Consiglieri oltre quelli previsti nella tabella di assegnazione del presente comma. Successivamente l'Ufficio di Presidenza provvederà, nei termini previsti dalla *legge regionale 5 aprile 1985, n. 15*, e successive modificazioni, ad assegnare prioritariamente e proporzionalmente le unità lavorative ai gruppi consiliari, secondo la seguente tabella:

a) gruppi fino a 2 (due) consiglieri: 1 (una) unità;

b) gruppi fino a 4 (quattro) consiglieri: 2 (due) unità;

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

---

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

---

c) gruppi oltre 4 (quattro) consiglieri: 3 (tre) unità.

4. L'eventuale ulteriore assegnazione di personale ai gruppi consiliari avverrà con la procedura prevista dall' *art. 8 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 15*, fino al raggiungimento del contingente numerico previsto dalla tabella di cui all' *art. 4 della legge regionale 12 agosto 1996, n. 23*, come modificato dall' *art. 1-quater, comma 5 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14*.

5. Il personale della struttura ausiliaria che, una volta espletate le procedure di cui ai commi precedenti, dovesse risultare in eccedenza, sarà assegnato, dall'Ufficio di Presidenza alle strutture speciali del Consiglio regionale, quale supporto funzionale alle stesse (41).

---

(40) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, vedi l' *art. 1, L.R. 17 agosto 2009, n. 27*.

(41) Articolo aggiunto dall' *art. 5, L.R. 29 ottobre 2001, n. 25*.

---

### **Art. 12**

*Adeguamento della struttura del bilancio ai principi del presente Capo.*

1. Fermo restando quanto previsto dalla *legge 6 dicembre 1973, n. 853*, la struttura del bilancio di previsione, a partire dal primo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, viene adeguata alle previsioni di quest'ultima.

---

## **Capo III - Ordinamento della dirigenza**

### **Art. 13**

*Qualifiche e funzioni dirigenziali.*

1. La dirigenza è ordinata in un'unica qualifica.

2. La funzione dirigenziale di livello generale è conferita dall'Ufficio di Presidenza al Segretario generale ed al Direttore Generale, con atto motivato e nel rispetto dei principi di cui al comma 9 dell' *articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549*(42).

---

(42) Comma così modificato dapprima dall' *art. 2, comma 10, L.R. 19 aprile 2007, n. 8* e poi dall' *art. 26, comma 1, sesto alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 58 della stessa legge*).

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

---

#### **Art. 14**

*Requisiti e modalità per l'attribuzione ai dirigenti del Consiglio regionale delle funzioni di livello dirigenziale generale.*

1. I requisiti per l'attribuzione ai dirigenti del Consiglio regionale delle funzioni di livello dirigenziale generale sono:

- possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale (43);
- professionalità adeguata alle funzioni da svolgere;
- attitudine all'alta direzione;
- cinque anni di anzianità nella qualifica dirigenziale.

2. Il conferimento delle funzioni di livello dirigenziale generale è disposto con deliberazione motivata dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per un massimo di cinque anni rinnovabile. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il conferimento delle funzioni di direttore generale a dirigenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

4. [Sono, comunque, da sottoporre a verifica le attribuzioni delle funzioni del livello dirigenziale generale, in occasione del rinnovo dell'Ufficio di Presidenza] (44).

---

(43) Lettera così modificata dall'art. 26, comma 1, settimo alinea, *L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(44) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 16, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*.

---

#### **Art. 15**

*Segretario generale, Direttore Generale e dirigenti di Area funzionale a contratto (45).*

1. Nei limiti delle disponibilità di organico, le funzioni di Segretario generale, di Direttore generale e dirigente di Area funzionale possono essere altresì attribuite a persone, in possesso di idoneo diploma di laurea specialistica/magistrale, anche estranee all'amministrazione del Consiglio regionale, i cui requisiti, nella misura richiesta per i dipendenti del Consiglio regionale, sono stati acquisiti presso altre amministrazioni, enti o organismi pubblici, aziende pubbliche o private, con qualifica dirigenziale, ovvero nei settori della ricerca e docenza universitari, delle magistrature

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

---

e dell'avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero attraverso l'esercizio per almeno dieci anni di una libera professione nel settore al quale si riferisce l'incarico (46).

2. Nei casi di cui al comma 1, l'attribuzione delle funzioni e del relativo incarico avviene con contratto di diritto privato per un periodo non superiore alla legislatura in corso, rinnovabile per una sola volta. Al personale interessato si applicano, per tutta la durata del contratto, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti di ruolo, ed è corrisposto il trattamento economico iniziale di cui al successivo articolo 17.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo cessa comunque con il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

---

(45) Rubrica così sostituita dall' *art. 2, comma 11, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*, poi così modificata dall' *art. 26, comma 1, ottavo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 58* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale a contratto.»

(46) Comma così modificato dapprima dall' *art. 2, comma 11, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*, poi dall' *art. 43, comma 7, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34* e infine dall' *art. 26, comma 1, nono alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 58* della stessa legge).

---

## **Art. 16**

### *Conferenze di Area funzionale (47).*

1. Sono istituite le Conferenze di Area funzionale, con il compito di verificare l'andamento generale delle attività delle strutture comprese in ciascuna Area funzionale in rapporto all'attuazione degli indirizzi politici e dei piani e programmi di lavoro, di valutare i problemi generali inerenti all'organizzazione, di formulare proposte per il migliore svolgimento dell'attività delle Aree funzionali (48).

2. Le conferenze sono composte, oltre che dal dirigente di Area funzionale, da tutti i dirigenti preposti alle strutture comprese nell'Area funzionale (49).

3. Le conferenze si riuniscono ogni sei mesi ed ogni qual volta lo decida il dirigente di Area funzionale (50).

4. La conferenza è convocata e presieduta dal dirigente di Area funzionale o da un dirigente suo delegato (51).

---

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

---

(47) Rubrica così sostituita dall' *art. 2, comma 12, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*. Il testo originario era così formulato: «Conferenze di dipartimento.».

(48) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 12, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*.

(49) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 12, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*.

(50) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 12, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*.

(51) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 12, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*.

---

### **Art. 17**

*Trattamento economico del Segretario generale e del Direttore generale (52).*

1. Al Segretario generale ed al Direttore generale, per il periodo in cui esercita tali funzioni dirigenziali di livello generale, compete il trattamento economico, concordato di volta in volta tra le parti, definito assumendo come riferimento quello previsto dal contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Enti locali per la massima posizione dirigenziale (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione di posizione), aumentato di una ulteriore indennità non superiore alla misura massima della retribuzione di posizione (53).

2. Al Segretario generale ed al Direttore generale, di cui all' *art. 15 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8*, assunto con contratto di diritto privato, compete il trattamento economico corrispondente al comma 1 del presente articolo (54).

3. Qualora le due figure di Segretario Generale e di Direttore Generale sono ricoperte dalla stessa persona il trattamento economico è quello concordato per la figura del Segretario Generale (55).

---

(52) Rubrica così sostituita dall' *art. 2, comma 13, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*, poi così modificata dall' *art. 43, comma 8, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34* e dall' *art. 26, comma 1, decimo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 58* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Trattamento economico dei dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale».

(53) Comma così sostituito dall' *art. 1, L.R. 19 novembre 2003, n. 22*, poi così modificato dapprima dall' *art. 2, comma 13, L.R. 19 aprile 2007, n. 8* e poi dall' *art. 43, comma 9, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 56* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Al Segretario Generale ed ai direttori di Dipartimento, per il periodo in cui esercitano tali funzioni dirigenziali di livello generale, compete un'indennità pari alla differenza tra il trattamento economico retributivo fondamentale ed accessorio in godimento ed il trattamento economico retributivo fondamentale ed accessorio dei dirigenti generali dello Stato, di livello di



Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

---

funzione B, come determinato ai sensi dell' *articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216* e successive modificazioni ed integrazioni.».

(54) Comma così sostituito dall' *art. 1, L.R. 19 novembre 2003, n. 22* (nel quale sono riportate erroneamente le parole "della presente legge" in luogo delle parole "del presente articolo"), poi così modificato dapprima dall' *art. 2, comma 13, L.R. 19 aprile 2007, n. 8* e poi dall' *art. 43, comma 10, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Ai dirigenti, di cui al precedente articolo 15, assunti con contratto di diritto privato, compete il trattamento economico iniziale fondamentale ed accessorio dei dirigenti generali dello Stato, di livello di funzione B, come determinato ai sensi dell' *articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216* e successive modificazioni ed integrazioni.».

(55) Comma aggiunto dall' *art. 43, comma 11, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

---

### **Art. 18**

#### *Attribuzione delle funzioni ai dirigenti.*

1. La preposizione dei dirigenti alle strutture del Consiglio regionale è disposta, con provvedimento motivato, dall'Ufficio di Presidenza, nei confronti dei dirigenti di ruolo in servizio presso il Consiglio regionale compresi i dirigenti preposti alle Aree funzionali (56).

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti tenendo conto della professionalità e della esperienza necessarie per il posto da ricoprire, nonché dei risultati conseguiti dal dirigente nel corso della carriera.

---

(56) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 14, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*.

### **Art. 19**

#### *Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente.*

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per esami ovvero per corso - concorso pubblico selettivo di formazione.

2. Alle procedure concorsuali sono ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso del diploma di laurea attinente al posto, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle qualifiche direttive. Possono altresì essere ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di studio.

3. Al corso - concorso selettivo di formazione possono essere ammessi in numero maggiorato, rispetto ai posti disponibili, candidati in possesso del diploma di laurea e

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

---

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

---

di età non superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al secondo comma il limite di età è elevato a quarantacinque anni.

4. Le procedure e le modalità per l'accesso alla qualifica di dirigente, in quanto compatibili, sono quelle previste dal *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439*, del Consiglio dei Ministri intendendosi sostituito al Presidente del Consiglio dei Ministri il Presidente del Consiglio regionale.

---

**Art. 20**

*Pari opportunità.*

1. Il Consiglio regionale garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso, nello sviluppo professionale, nel trattamento della dirigenza. In particolare:

a) adotta specifici provvedimenti per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;

b) riserva almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso alle donne;

c) garantisce la partecipazione delle donne ai concorsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle aree organizzative interessate;

d) adotta specifiche iniziative per favorire il riequilibrio nelle unità organizzative nei livelli e nei profili professionali tra presenza maschile e femminile.

2. L'Ufficio di Presidenza adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare sia la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità sia la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle donne.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra è istituito il Comitato per le pari opportunità i cui compiti e la cui composizione sono specificate con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza.

---

**Art. 21**

*Formazione della dirigenza.*

1. La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti quale metodo permanente al fine della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali e per un qualificato svolgimento dell'attività amministrativa.

2. Per gli scopi di cui al comma 1 il Consiglio regionale, anche di intesa con altre pubbliche amministrazioni, attiva programmi ed iniziative direttamente o avvalendosi dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico, formativo e

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

---

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

---

scientifico ovvero stipulando convenzioni con istituti privati e con esperti dei settori interessati.

3. I programmi formativi assicurano il costante aggiornamento e potenziamento delle capacità organizzative, gestionali e decisionali dei dirigenti mediante l'approfondimento di tecniche e metodi finalizzati a una gestione manageriale della pubblica amministrazione, prevedendo anche il necessario scambio di esperienze con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata.

4. La programmazione e la gestione delle attività di cui al presente articolo fanno capo alla struttura preposta all'amministrazione del personale, i dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale segnalano, a tal fine, i fabbisogni e individuano i dirigenti partecipanti alle attività.

---

**Art. 22**

*Rapporti tra i livelli dirigenziali.*

1. In caso di assenza o impedimento, il dirigente preposto al Segretariato generale ed alla Direzione Generale è sostituito da altro dirigente preposto ad una delle Aree, con decreto del Presidente del Consiglio (57).

2. In caso di assenza o impedimento del dirigente preposto ad un'Area o ad un Settore, le funzioni vicarie sono esercitate rispettivamente dal dirigente più anziano nella qualifica preposto ad uno dei Settori o Servizi dipendenti (58).

3. Il dirigente preposto a struttura superiore verifica e controlla l'attività del dirigente preposto a struttura immediatamente inferiore, con potere sostitutivo di questi in caso di inerzia dello stesso. Non è consentita l'avocazione di singole funzioni da parte del dirigente sovraordinato.

---

(57) Comma così modificato dapprima dall' *art. 2, comma 15, L.R. 19 aprile 2007, n. 8* e poi dall' *art. 26, comma 1, undicesimo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 58* della stessa legge).

(58) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 15, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*.

---

**Art. 23**

*Divieto di cumulo di trattamenti economici per i dirigenti comandati o distaccati.*

1. I dirigenti del Consiglio regionale posti in posizione di comando, o di distacco conservano la retribuzione in godimento all'atto del comando o del distacco.

---

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

---

#### **Art. 24**

*Dotazione organica.*

1. L'individuazione dei Settori e dei Servizi, nonché la dotazione organica dei dirigenti del Consiglio, da prevedersi in misura ridotta di almeno il 10 per cento, sarà effettuata, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, in relazione alla rilevazione dei carichi di lavoro e, comunque non oltre il 30 giugno 1996.

---

#### **Art. 25**

*Articolazione della struttura.*

1. La struttura del Consiglio regionale è organizzata nel Segretariato generale, a sua volta articolato in Aree Funzionali, Settori, Servizi ed Uffici (59).

---

(59) Articolo così sostituito dall' *art. 2, comma 16, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*. Il testo originario era così formulato: «Art. 25. Articolazione della struttura. 1. La struttura del Consiglio regionale è articolata in due dipartimenti (Gestione e sviluppo della struttura e Assistenza agli organi istituzionali) inquadrati nel Segretariato generale.».

---

#### **Art. 26**

*Definizione delle competenze dei Settori, dei Servizi e degli Uffici del Consiglio regionale.*

1. La definizione e la graduazione delle competenze dei Settori, dei Servizi e degli Uffici sono stabilite con delibera dell'Ufficio di Presidenza successivamente alla specificazione delle competenze del Segretariato generale e delle aree funzionali (60).

---

(60) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 17, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*.

---

### **Capo IV - Norme transitorie e finali**

#### **Art. 27**

*Conferimento degli incarichi dirigenziali.*

1. Le funzioni di dirigente di Settore, quelle di dirigente di Servizio e le posizioni individuali di cui all'articolo 6 sono attribuite dall'Ufficio di Presidenza, in relazione ai titoli di servizio e professionali e all'esperienza acquisita nel corso della carriera, con provvedimento motivato, entro trenta giorni dalla nomina del Segretario generale e dei dirigenti di Area funzionale, ai dirigenti in servizio presso il Consiglio regionale (61).

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 8.

---

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

---

2. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in possesso delle qualifiche di dirigente superiore e di dirigente di servizio conserva il trattamento economico in godimento fino alla data della sottoscrizione del primo contratto collettivo delle aree dirigenziali.

3. Nella prima applicazione della presente legge, e comunque non oltre tre anni dalla sua entrata in vigore, la metà dei posti della qualifica di dirigente, conferibili mediante concorsi per esami, arrotondata all'unità, è attribuita mediante concorso per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio, riservato ai dipendenti del Consiglio regionale appartenenti alla VII e VIII qualifica funzionale, in possesso del diploma di laurea e che abbiano maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nelle predette qualifiche.

4. Successivamente alla rideterminazione della pianta organica, conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro, l'Ufficio di Presidenza provvederà a ricoprire i posti vacanti, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni, con riserva in favore del personale che abbia comunque compiuto un periodo lavorativo non inferiore a 24 mesi alla data del 31 marzo 1996 (62) presso il Consiglio regionale e tuttora ne presti la propria attività in posizione equivalente alla II qualifica funzionale, n. 2 unità, in posizione equivalente alla III qualifica funzionale, n. 11 unità, in posizione equivalente alla IV qualifica funzionale, n. 13 unità. L'ammissione ai concorsi di tale personale è subordinata al possesso dei requisiti giuridici per l'accesso al posto cui si concorre, escluso il limite di età. L'inquadramento in ruolo degli idonei decorrerà dal mese successivo a quello di approvazione delle graduatorie (63).

---

(61) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 18, L.R. 19 aprile 2007, n. 8.*

(62) L'originaria data del 31 maggio 1993 è stata così sostituita dall' *art. 1-quater, comma 4, L.R. 28 agosto 2000, n. 14, nel testo di cui all' art. 3, L.R. 4 dicembre 2000, n. 18.*

(63) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto dal presente comma, vedi l' *art. 1, L.R. 3 marzo 2000, n. 6.*

---

**Art. 28**  
*Norma di rinvio.*

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge trovano applicazione, in quanto compatibili, le previsioni del decreto legislativo 6 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

---

**L.R. 13 maggio 1996, n. 7.****Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.**

---

Pubblicata nel B.U. Calabria 17 maggio 1996, n. 49.

---

**Capo I - Ordinamento della struttura organizzativa****Art. 1**

*Principi sull'ordinamento della struttura organizzativa.*

1. La struttura organizzativa della Giunta regionale è ordinata in modo da assicurare il decentramento, a norma degli articoli 3 e 66 dello Statuto.
  2. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale, nonché il rapporto di lavoro e le funzioni del personale con qualifica dirigenziale del ruolo della Giunta regionale.
  3. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29* e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle dei contratti collettivi nazionali stipulati ai sensi del Titolo III del predetto decreto legislativo.
- 

**Art. 2**

*Articolazione organizzativa della Giunta regionale.*

1. Le strutture amministrative della Giunta regionale sono distribuite in quindici Dipartimenti, articolazioni organizzative di vertice. La responsabilità dei dipartimenti è affidata ai dirigenti generali, il cui esercizio delle funzioni non può protrarsi oltre il settantesimo anno di età <sup>(3)</sup>.
- 

(3) Il primo periodo del presente articolo è stato così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14* e il secondo periodo è stato aggiunto dal medesimo comma 1.

---

**Art. 3**

*Ordinamento dei Dipartimenti.*

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

1. I Dipartimenti si ripartiscono in Settori, che sono in numero di 51 <sup>(4)</sup>. I Settori sono strutture organizzative istituite per lo svolgimento di un complesso omogeneo di attività di programmazione, amministrazione e controllo.

2. I Settori si ripartiscono in Servizi, che non possono superare il numero di 185, ed Uffici <sup>(5)</sup>. I Servizi sono strutture organizzative istituite come articolazioni dei Settori per lo svolgimento di parte del complesso omogeneo di attività, in relazione a funzioni specifiche che, per la loro natura, richiedono particolari specializzazioni e professionalità.

3. I Servizi si ripartiscono in Uffici, che non possono superare il numero di 704 <sup>(6)</sup>. Gli Uffici sono istituiti come articolazioni funzionali dei Settori e dei Servizi per lo svolgimento di attività attinenti a materia monodisciplinare che, in relazione alla specificità dei compiti, necessitano di strutture organizzative snelle ed omogenee.

4. Nei Dipartimenti possono inoltre essere costituite posizioni individuali di livello dirigenziale e/o di VIII qualifica, per lo svolgimento, in modo organico e continuativo, di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, studi e ricerche e per l'esercizio di corrispondenti specifiche attività professionali, fermo rimanendo i limiti numerici massimi di cui ai precedenti comma. Tali posizioni individuali sono equiparate al Settore, al Servizio o all'Ufficio, con criteri obiettivi, a seconda della rilevanza dei compiti ad esse affidati.

5. L'individuazione dei settori e degli ambiti di competenza degli stessi è stabilita dalla Giunta regionale e può essere modificata con deliberazione della stessa Giunta, fermo restando il numero complessivo di cui al primo comma.

6. I Servizi e gli Uffici vengono istituiti dalla Giunta regionale, che provvede anche alla specificazione dei compiti degli stessi, uniformandosi, per favorire reali processi di decentramento, ai principi contenuti negli articoli 3 e 66 dello Statuto.

---

(4) Periodo così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14* e dall'*art. 2-bis, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*.

(5) Periodo così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14* e dall'*art. 2-bis, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*.

(6) Periodo così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

---

#### **Art. 4**

##### *Funzioni dei Dipartimenti.*

1. I Dipartimenti si dividono in Dipartimenti con funzioni strumentali e Dipartimenti con funzioni finali.

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

## 2. Hanno funzioni strumentali i seguenti Dipartimenti:

1) Dipartimento della Presidenza: svolge le attività relative agli affari generali della Presidenza, alle funzioni amministrative delegate, ai controlli, al decentramento, alla programmazione ed al coordinamento di attività interdipartimentali, alle politiche internazionali, all'emigrazione ed immigrazione. Svolge, inoltre, le attività relative alla legislazione regionale, ai contratti ed alla consulenza giuridica su richiesta di dirigenti regionali, al Bollettino Ufficiale <sup>(7)</sup>.

2) Dipartimento Segreteria Generale della Giunta: svolge le incombenze relative alla attività della Giunta regionale, assicura l'assistenza tecnico - giuridica alla Giunta e tratta tutti gli affari che riguardano la stessa come organo collegiale non demandate specificatamente alla competenza di altri Dipartimenti; tiene i rapporti con il Consiglio regionale e con la Commissione di Controllo sull'Amministrazione regionale; assicura il raccordo tra organi di governo che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica e organi amministrativi. Il Dirigente Generale preposto al Dipartimento assume la denominazione di Segretario Generale della Giunta.

3) Dipartimento Bilancio e finanza, politiche comunitarie e sviluppo economico: svolge le attività relative al bilancio ed alla programmazione finanziaria, alle entrate, alle spese, ai tributi ed al contenzioso tributario, alla programmazione regionale, al coordinamento con i programmi comunitari e nazionali, alla valutazione dei progetti, al sistema informativo e statistico.

4) Dipartimento Organizzazione e Personale: svolge le attività relative alla gestione del personale, alle relazioni sindacali, all'organizzazione, alla formazione ed aggiornamento del personale.

5) Dipartimento della delegazione di Roma: cura i rapporti tra la Regione, i Ministri ed altri organismi centrali <sup>(8)</sup>.

## 3. Hanno funzioni finali i seguenti Dipartimenti <sup>(9)</sup>:

1) Dipartimento Urbanistica, Ambiente: svolge le attività relative all'assetto del territorio, alla tutela dell'ambiente, alla pianificazione e coordinamento delle infrastrutture <sup>(10)</sup>.

2) Dipartimento Lavori Pubblici, Acque e Protezione Civile: svolge le attività relative ai lavori pubblici, alla viabilità, alle acque, alla politica della casa, alle cave, alla protezione civile.

3) Dipartimento Industria, Commercio ed Artigianato: svolge le attività attinenti allo sviluppo industriale regionale, alle attività commerciali ed artigianali, alle fonti energetiche, alle acque minerali e termali, alle miniere.

4) Dipartimento Pianificazione del Turismo: svolge le attività relative al turismo, all'industria alberghiera, allo sport, allo spettacolo.



Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

5) Dipartimento Agricoltura, Foreste: svolge le attività relative all'agricoltura, foreste, caccia e pesca <sup>(11)</sup>.

6) Dipartimento Cultura, Istruzione, Beni culturali, Affari Sociali, Politica della famiglia: svolge le attività relative ai servizi sociali, all'assistenza scolastica, al diritto allo studio, all'Università, alla promozione culturale, alle biblioteche ed ai musei, ai beni culturali, alla ricerca scientifica e tecnologica, all'informazione, alla politica della famiglia.

7) Dipartimento Sanità: svolge le attività relative all'assistenza sanitaria, all'edilizia e patrimonio sanitario, all'igiene e sanità pubblica, alla vigilanza sulle aziende sanitarie ed ospedaliere.

8) Dipartimento Formazione Professionale e Politiche del Lavoro: svolge le attività relative alla formazione professionale diretta, alla programmazione e coordinamento della formazione professionale indiretta, all'occupazione, alla cooperazione.

9) Dipartimento trasporti: svolge le attività relative ai trasporti regionali <sup>(12)</sup>.

10) Dipartimento forestazione: svolge le attività relative alla forestazione <sup>(13)</sup>.

---

(7) Numero così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.*

(8) Numero aggiunto dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.*

(9) Vedi anche, riguardo agli adempimenti dei dipartimenti regionali titolari di funzioni finali di cui al presente comma, l'*art. 14, comma 3, L.R. 13 giugno 2008, n. 15.*

(10) Numero così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.*

(11) Numero così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.*

(12) Numero aggiunto dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.*

(13) Numero aggiunto dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.*

---

## **Art. 5**

### *Struttura ausiliaria dei Dipartimenti* <sup>(14)</sup> <sup>(15)</sup>.

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie articolazioni amministrative, regola le strutture ausiliarie, prevedendo l'utilizzo di personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001* e introducendo una riduzione del 3 per cento, rispetto alla spesa sostenuta, a par titolo per l'anno 2011, degli importi delle indennità spettanti, ferme restando le limitazioni

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

numeriche dei componenti previste da norme e regolamenti vigenti, ad esclusione delle indennità finanziate con fondi comunitari o statali <sup>(16)</sup>.

2. La Giunta regionale definisce il livello di responsabilità della struttura ausiliaria di cui al comma 1, la specificazione dei compiti e delle attribuzioni, l'assegnazione del personale e dei mezzi necessari per il funzionamento

---

(14) Articolo così sostituito dall'*art. 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12 della stessa legge*). Per la modifica del presente articolo vedi l'*art. 1, L.R. 3 settembre 2012, n. 40*. Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Strutture ausiliarie dei Dipartimenti. 1. In ciascun Dipartimento sono istituite le seguenti strutture ausiliarie, di stretta collaborazione del responsabile del Dipartimento:

- a) segreteria del Dipartimento;
- b) coordinamento e programmazione;
- c) indirizzi e verifica;
- d) relazioni con il pubblico.

2. Il livello di responsabilità di dette strutture, la specificazione di compiti e attribuzioni, l'assegnazione del personale e dei mezzi necessari per il loro funzionamento sono definiti dalla Giunta regionale.».

(15) Vedi anche l'*art. 1, comma 5, L.R. 28 agosto 2000, n. 14* e l'*art. 1, commi 6 e 8, L.R. 19 aprile 2007, n. 8*. Vedi altresì il punto 7, *Delib.G.R. 13 settembre 2005, n. 762*.

(16) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 3 luglio 2013, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «1. In ciascun Dipartimento è istituita una struttura ausiliaria, di stretta collaborazione del responsabile del predetto, composta da tre unità, per lo svolgimento dei compiti di segreteria, coordinamento e programmazione, indirizzi e verifiche, relazioni con il pubblico.».

---

## **Art. 6**

*Criteria della distribuzione delle funzioni tra i Dipartimenti e tra i Settori.*

1. La distribuzione delle funzioni tra i Dipartimenti e tra i Settori è compiuta seguendo i seguenti criteri:

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

- a) ripartizione delle competenze nella loro interezza, in modo da ridurre concerti ed intese, sovrapposizioni e duplicazioni;
  - b) unificazione dei compiti, in modo da rendere evidenti le responsabilità;
  - c) assegnazione di funzioni omogenee e complementari alle stesse strutture.
- 
- 

**Art. 7**

*Ufficio di gabinetto <sup>(17)</sup>.*

1. Il Presidente della Giunta regionale si avvale della diretta collaborazione dell'Ufficio di Gabinetto.
  2. L'Ufficio di Gabinetto cura la trattazione degli affari connessi con le funzioni del Presidente, secondo le direttive dallo stesso impartite, ed è di ausilio nei rapporti con gli altri organi regionali, con gli organi statali centrali e periferici, nonché con le formazioni sociali e le comunità locali.
  3. L'Ufficio di Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, dal Vice Capo di Gabinetto e da cinque unità di personale scelte tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche <sup>(18)</sup>.
  4. Il Capo di Gabinetto ed il Vice Capo di Gabinetto sono scelti tra i pubblici dipendenti in possesso della qualifica di Dirigente.
  5. Il Capo di Gabinetto può essere anche scelto tra estranei alla pubblica amministrazione ed in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine, con il trattamento economico previsto dal successivo articolo 25 per i dirigenti generali.
  6. Nel caso in cui il Capo di Gabinetto sia scelto tra i dipendenti regionali o di altra pubblica amministrazione, allo stesso, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo stabilito per i dirigenti generali e quello complessivo in godimento all'atto della nomina.
  7. Al Vice Capo di Gabinetto è corrisposta un'indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il massimo trattamento economico complessivo stabilito per i dirigenti preposti ai Settori e quello complessivo in godimento all'atto della nomina.
- 

(17) Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Il testo originario era così formulato:  
«Gabinetto»

(18) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Vedi anche l'art. 8, comma 3, della medesima legge.

---

### **Art. 8**

*Struttura di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali della Giunta regionale* <sup>(19)</sup>.

1. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari dette anche strutture speciali <sup>(20)</sup>.
2. Il personale addetto alle segreterie particolari può essere scelto tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche.
3. Limitatamente al segretario particolare ed al responsabile amministrativo del Presidente, del vice presidente e degli Assessori della Giunta regionale la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine [e vengono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3] (60). Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento all'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva <sup>(21)</sup>. Il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale segretario particolare, responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il segretario particolare, il responsabile amministrativo e per l'autista, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale. (61)
4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari senza conteggiare il responsabile amministrativo di cui al comma 3 non può essere superiore a cinque unità per il Presidente, a quattro unità per il Vice Presidente ed a tre unità per gli Assessori <sup>(22)</sup>.
5. Salvo quanto precedentemente disposto per il Capo ed il Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e per il segretario particolare del Presidente e del Vice Presidente della Giunta regionale, i pubblici dipendenti chiamati a prestare la loro

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

opera presso l'Ufficio di Gabinetto e le segreterie particolari conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento, ivi comprese eventuali indennità.

6. Il personale dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dei titolari delle strutture presso cui è chiamato a prestare servizio, e cessa dalla prestazione con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari.

7. L'organizzazione del lavoro dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è stabilita dai titolari delle strutture da cui dipendono, nel rispetto quantitativo dell'orario di servizio previsto per il restante personale.

8. I componenti delle Strutture speciali provenienti da altra Pubblica Amministrazione ovvero estranei ad essa, sono equiparati ai dipendenti regionali ai fini del trattamento di missione <sup>(23)</sup>.

9. La Giunta regionale è autorizzata a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto ed alle Segreterie particolari <sup>(24)</sup>.

10. Alle strutture speciali comprese quelle dei dirigenti generali, nonché all'Ufficio di Gabinetto di cui all'art. 7 della presente legge, non può essere utilizzato chi:

a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;

b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;

c) sia componente di organi statuari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale <sup>(25)</sup>.

---

(19) Vedi anche l'art. 18, L.R. 17 agosto 2005, n. 13.

(20) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24.

(21) Il presente comma, già modificato dall'art. 1, comma 6, L.R. 28 agosto 2000, n. 14 e dagli articoli 2 e 3, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24, è stato poi così sostituito dall'art. 1, comma 5, L.R. 19 aprile 2007, n. 8 (vedi anche i commi 4 ed 8 del medesimo articolo). Il testo precedente era così formulato: «3. Limitatamente al segretario particolare e al responsabile amministrativo del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori della Giunta regionale la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine e vengono funzionalmente equiparati ai dirigenti se laureati. Il trattamento economico sarà commisurato a quello di dirigente se laureati (tabellare, indennità integrativa speciale e indennità di posizione pari alla più bassa tra quelle in godimento ai dirigenti della Giunta regionale) e quello del livello D3 se diplomati. Nel caso in cui siano Pubblici Dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo in godimento all'atto della nomina e quello complessivo in godimento rispettivamente ai dirigenti e ai funzionari della Giunta regionale.».

(22) Comma così modificato dapprima dall'*art. 4, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24* e poi dall'*art. 4, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12* della stessa legge). Vedi anche il comma 2 del suddetto art. 4.

(23) Comma aggiunto dall'*art. 5, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24*, nel quale il presente comma viene indicato erroneamente ed impropriamente come comma 5, da aggiungere dopo il presente articolo. Dal contenuto del presente comma, peraltro, si evince che la sua collocazione logica non può che essere quella qui ipotizzata, tenuto conto altresì del comma 9 che segue, introdotto in pari tempo dal medesimo art. 5.

(24) Comma aggiunto dall'*art. 5, L.R. 29 ottobre 2001, n. 24*, nel quale è prevista erroneamente ed impropriamente l'introduzione del presente comma ad opera di un incomprensibile comma 6, aggiunto a sua volta nella presente legge dopo l'*art. 8*.

(25) Comma aggiunto dall'*art. 1, primo comma, L.R. 22 novembre 2005, n. 16* (vedi anche l'*art. 2* della stessa legge), nel quale è indicato come comma 8. Alla luce delle considerazioni esposte in nota ai precedenti commi 8 e 9 si ritiene corretto considerare il presente comma come comma 10.

(60) Periodo soppresso dall'*art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 27 aprile 2015, n. 11* a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16* della stessa legge).

(61) Periodi aggiunti dall'*art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 27 aprile 2015, n. 11* a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16* della stessa legge).

---

## **Art. 9**

### *Figure professionali speciali.*

1. È istituito l'Ufficio Stampa della Giunta regionale, composto da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, ovvero da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal *decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422* (Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi), utilizzato secondo le modalità di cui all'*articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio della Regione per le medesime finalità. Con Delib.G.R. è definito il contingente di personale. I giornalisti in servizio all'Ufficio

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

Stampa della Giunta regionale sono disciplinati secondo i termini e le modalità stabiliti dall'articolo 11 della legge regionale 8 maggio 1996, n. 8 come modificato dall'*articolo 10, comma 1, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8* per uniformarne il trattamento a quello dei giornalisti addetti all'Ufficio Stampa del Consiglio regionale <sup>(26)</sup>.

2. [La Giunta regionale può avvalersi della consulenza di qualificati esperti, in numero non superiore a quello degli Assessori in carica, nominati con propria deliberazione e scelti previa determinazione della natura e della durata dell'incarico, nonché del relativo compenso] <sup>(27)</sup>.

3. [Gli incarichi si risolvono di diritto in caso di rinnovo della Giunta regionale; possono in ogni caso essere singolarmente risolti su proposta del componente della Giunta interessato alla materia oggetto della consulenza] <sup>(28)</sup>.

---

(26) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36* (come modificato dall'*art. 52, comma 5, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. È istituita una struttura speciale denominata «Ufficio Stampa» della Giunta regionale. Per detta struttura la Giunta regionale si avvale, a contratto, di giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli albi professionali. Con deliberazione della Giunta regionale è definito il contingente di personale. Gli incarichi sono conferiti per un periodo di un anno e possono essere confermati di anno in anno per la durata della legislatura.».

(27) Comma abrogato dall'*art. 5, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12* della stessa legge).

(28) Comma abrogato dall'*art. 5, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12* della stessa legge).

---

## **Art. 10**

### *Avvocatura regionale.*

1. L'Avvocatura Regionale, quale ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta, provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e rende consultazioni al Presidente, alla Giunta regionale e, su motivata richiesta, ai dirigenti generali dei Dipartimenti della Regione. L'Avvocatura Regionale ha sede a Catanzaro, con sezione staccata a Reggio Calabria.

2. L'efficace andamento e l'unitario svolgimento delle attività giudiziali e stragiudiziali è assicurato dal coordinatore dell'Avvocatura regionale. L'incarico di coordinatore è conferito dal Presidente della Giunta regionale ad un avvocato dipendente della Regione che abbia effettivamente esercitato la professione forense per almeno dieci

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

anni e sia iscritto all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ovvero ad un avvocato esterno, in possesso di adeguata qualificazione professionale, che abbia effettivamente esercitato la professione forense per almeno venti anni. Al coordinatore dell'Avvocatura Regionale è corrisposto un trattamento economico complessivo che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello previsto per i dirigenti generali della Regione.

3. Il coordinatore dell'Avvocatura Regionale nomina tra gli avvocati dipendenti della Regione il vicario ed il responsabile della sezione staccata di Reggio Calabria, ai quali non competono maggiorazioni del trattamento economico.

4. Presso l'Avvocatura Regionale opera un ufficio non dirigenziale di supporto amministrativo, composto da personale interno alla Regione, che dipende funzionalmente dal coordinatore e gerarchicamente dal Dipartimento della Presidenza.

5. Il coordinatore dell'Avvocatura Regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie.

6. Gli atti dei dirigenti pro tempore dell'Avvocatura Regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione Calabria in procedimenti pendenti, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente.

7. L'Avvocatura regionale provvede al recupero delle somme derivanti da sentenze definitive di condanna di terzi nei confronti della Regione Calabria.

---

(29) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1 lettera c) L.R. 27 aprile 2015, n. 11* a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16* della stessa legge). Il precedente testo era così formulato: "1. Al fine di provvedere alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e degli Enti strumentali della Regione, previa adozione di apposite convenzioni stipulate in conformità alle modalità individuate da apposito Regolamento di attuazione, che la Giunta regionale adotterà entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'Avvocatura regionale, con sede centrale a Catanzaro e Sezione decentrata a Reggio Calabria. 1-bis. L'Avvocatura regionale è tenuta a rilasciare pareri scritti, dietro motivata richiesta dell'Amministrazione regionale e dei Dirigenti generali dei Dipartimenti nonché degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali. 2. L'Avvocatura è strutturata in 2 Settori: 1) Amministrativo; 2) Professionale.

2. La responsabilità del settore professionale, al quale possono essere destinati esclusivamente dipendenti in possesso dell'abilitazione per l'esercizio della professione di procuratore legale, è affidata a dirigente regionale iscritto, o avente titolo all'iscrizione, all'albo degli Avvocati.

3. L'incarico di direzione dell'Avvocatura può essere conferito dalla Giunta regionale, con contratto almeno triennale rinnovabile, anche a professionista esterno di comprovata capacità



Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

ed esperienza, scelto tra avvocati patrocinanti in Cassazione, con un compenso che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello conferito ai dirigenti generali.

4. Qualora alla direzione dell'Avvocatura venga destinato un dirigente regionale, che deve essere avvocato patrocinante in Cassazione, allo stesso compete un trattamento economico pari a quello fissato per i dirigenti generali.

5. Per il migliore conseguimento delle attribuzioni ad essa istituzionalmente demandate, il dirigente dell'Avvocatura regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie.

6. Gli atti dei dirigenti pro-tempore dell'Avvocatura regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente.

7. Per questioni aventi rilevanza economica superiore a 100.000,00 euro e riguardanti sentenze definitive di condanna di terzi al pagamento di somme alla Regione Calabria, si individua l'Avvocatura regionale quale struttura competente al recupero di dette somme.”

---

## **Capo II - Riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e di controllo**

### **Art. 11**

#### *Comitato di direzione.*

1. Per assicurare l'unitarietà delle attività gestionali ad accrescere l'interazione tra le strutture organizzative regionali è istituito il Comitato di direzione, composto dai dirigenti generali.

2. Il Comitato:

- supporta la Giunta regionale nell'assolvimento dei compiti istituzionali, contribuendo con proprie proposte alla elaborazione di programmi, progetti e provvedimenti legislativi;

- approfondisce gli aspetti di fattibilità connessi alla programmazione generale ed intersettoriale e formula proposte operative, eventualmente alternative a seguito di una valutazione in termini di costi - benefici;

- esprime valutazioni e suggerimenti sulle tematiche gestionali che riguardano il funzionamento complessivo delle strutture, sulla base di proposte ed indicazioni formulate dai dirigenti generali competenti;

- analizza e risolve le problematiche attuative connesse a provvedimenti legislativi che riguardano più Dipartimenti;

- propone ai dirigenti generali competenti l'istituzione o la revisione di procedure trasversali o che riguardano la generalità delle strutture organizzative della Regione;

- esprime pareri su richiesta della Giunta regionale ed è coordinato dal Segretario Generale della Giunta.

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.  
Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

---

---

---

**Art. 12**

*Separazione dell'indirizzo e del controllo dalla gestione.*

1. Le attività amministrative attribuite alle strutture regionali sono distribuite a seconda che attengano all'indirizzo ed al controllo o alla gestione.
  2. L'attività normativa o avente rilevanza per la deliberazione di norme resta disciplinata dallo Statuto.
- 
- 

---

---

**Art. 13**

*Attività di indirizzo.*

1. L'attività di indirizzo consiste nella determinazione delle finalità, dei tempi e dei risultati attesi dell'azione amministrativa.
  2. L'attività di indirizzo è svolta, di regola, mediante atti di programmazione.
- 
- 

---

---

**Art. 14**

*Attività di gestione.*

1. L'attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e nella emanazione di provvedimenti, nonché in tutte le attività strumentali finanziarie, tecniche ed amministrative, ad eccezione di quella di indirizzo.
  2. L'attività di gestione è svolta, di regola, mediante operazioni ed atti amministrativi e si conclude, di regola, con determinazioni amministrative, con carattere di definitività, sottoposte ai controlli previsti dalle leggi.
- 
- 

---

---

**Art. 15**

*Attività di controllo.*

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

1. L'attività di controllo consiste nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi ed i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti.
  2. L'attività di controllo è svolta, di regola, mediante ispezioni e valutazioni.
- 
- 

#### **Art. 16**

*Attribuzione dell'indirizzo e del controllo.*

1. L'indirizzo ed il controllo spettano agli organi di governo o agli organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, a seconda delle rispettive competenze.
- 
- 

#### **Art. 17**

*Attribuzione della gestione.*

1. La gestione spetta ai dirigenti, che sono responsabili sia dell'attività nel suo complesso e dei suoi risultati, sia dell'organizzazione e dell'utilizzazione delle risorse umane e finanziarie, sia dei singoli procedimenti o di fasi di procedimenti se attributari di soli compiti istruttori.
  2. La responsabilità per i singoli procedimenti può essere delegata ai singoli funzionari.
  3. Il compimento di singole operazioni o atti può essere avvocato dagli organi di governo o da organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica.
  4. L'avocazione deve essere motivata da ragioni di rilevante interesse collettivo o di urgenza.
- 
- 

#### **Art. 18**

*Articolazione procedimentale delle responsabilità.*

1. Le responsabilità sono così articolate in sequenza procedimentale:

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

a) gli organi di governo o gli organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica determinano annualmente, per funzioni o complessi organici di funzioni, programmi e progetti;

b) i dirigenti, in relazione alle funzioni spettanti alle strutture cui sono assegnati, svolgono le attività di gestione e preparano annualmente una relazione sull'attività svolta;

c) gli organi di cui alla lettera a) del presente articolo, avvalendosi delle strutture di controllo interno, verificano: la realizzazione degli obiettivi; i costi ed i rendimenti dell'attività, anche su base comparata; la corretta ed economica gestione delle risorse; l'imparzialità ed il buon andamento della gestione.

2. Le strutture di controllo interno hanno accesso ai documenti amministrativi di altre strutture e possono richiedere loro informazioni.

---

---

**Art. 19**

*Adeguamento della struttura organizzativa ai principi del presente capo.*

1. Le norme legislative e regolamentari in vigore vengono adeguate al presente capo.

2. La Giunta regionale provvede a tale attività con proprie deliberazioni.

---

---

**Art. 20**

*Adeguamento della struttura del bilancio ai principi del presente capo.*

1. La struttura del bilancio, a partire dal primo bilancio successivo all'entrata in vigore della presente legge, viene modificata, individuando i capitoli attribuiti a ciascun Dipartimento, Settore e Servizio.

---

---

**Art. 21**

*Adeguamento dell'attività amministrativa ai principi del presente capo.*

1. Il Presidente della Giunta, con proprio decreto, determina i tempi ed i modi del passaggio dal vigente ordinamento amministrativo a quello di cui al presente capo <sup>(34)</sup>.

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

2. La determinazione di cui al precedente comma è compiuta individuando categorie di funzioni ed atti e stabilendo la progressiva attuazione dei principi di cui al presente capo.

---

(34) Vedi, al riguardo, il D.P.G.R. 24 giugno 1999, n. 354.

---

### **Capo III - Ordinamento della dirigenza**

#### **Art. 22**

*Strutture di livello dirigenziale.*

1. Ai Dipartimenti, ai Settori ed ai Servizi sono preposti dirigenti a norma delle disposizioni del presente Capo.
  2. I Dirigenti preposti ai Dipartimenti svolgono le funzioni di Dirigente Generale ed assumono tale denominazione.
  3. La Giunta regionale, in relazione al numero degli assessori in carica, può proporre ai Dipartimenti un numero inferiore di dirigenti rispetto al numero totale dei Dipartimenti istituiti con la presente legge.
  4. In tal caso le materie ricomprese nei Dipartimenti cui non sia stato preposto un dirigente vengono omogeneamente assegnate alla competenza di altri Dipartimenti.
- 
- 

#### **Art. 23**

*Qualifica dirigenziale.*

1. La dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di dirigente ed è articolata secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità e dei poteri.
- 
- 

#### **Art. 23-bis**

*Pubblicità dello stato patrimoniale della dirigenza <sup>(35)</sup>.*

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

1. Se non diversamente tenuti in forza di disposizioni nazionali, i dirigenti della Giunta regionale sono sottoposti agli stessi obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria previsti dalla *legge regionale 24 settembre 2010, n. 24*.

---

(35) Articolo aggiunto dall'*art. 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 37*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della stessa legge).

---

**Art. 23-ter**  
*Inadempienze* <sup>(36)</sup>.

1. Nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 23-bis, il Presidente della Giunta regionale adotta nei confronti dell'interessato le misure di cui all'*articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 24*.

---

(36) Articolo aggiunto dall'*art. 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 37*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della stessa legge).

---

**Art. 24**  
*Attribuzione delle funzioni e rotazione dei dirigenti.*

1. La preposizione dei dirigenti alle strutture è disposta, con provvedimento motivato della Giunta regionale, nei confronti dei dirigenti del ruolo della Giunta regionale.

2. Gli incarichi di cui al precedente comma sono attribuiti tenendo conto della professionalità e dell'esperienza acquisite nel corso della carriera e necessarie per il posto da ricoprire.

3. Le funzioni di responsabilità dirigenziale negli enti ed aziende regionali sono attribuite ai sensi delle leggi regionali che ne disciplinano l'ordinamento e l'organizzazione.

4. I dirigenti ai quali non siano conferiti incarichi ai sensi del presente articolo sono collocati in soprannumero e sono sottoposti ai processi di mobilità disciplinati ai sensi dell'*articolo 22, secondo comma, del decreto legislativo n. 29 del 1993*.

5. A far data dall'entrata in vigore della presente legge la preposizione del dirigente alle stesse funzioni non può superare il termine di anni cinque, fatto salvo diverso provvedimento motivato della Giunta regionale.

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.  
Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

---

### **Art. 25**

*Requisiti e modalità per l'attribuzione a dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale.*

1. I requisiti per l'attribuzione ai dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale sono:

- possesso del diploma di laurea;
- professionalità adeguata alle funzioni da svolgere;
- attitudine all'alta direzione;
- cinque anni di anzianità in qualifica dirigenziale.

2. L'attribuzione delle funzioni di dirigente generale è disposta con deliberazione motivata della Giunta regionale.

3. L'incarico di dirigente generale è conferito con contratto di diritto privato a termine, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile.

4. Il trattamento economico, concordato di volta in volta tra le parti, è definito assumendo come riferimento quello previsto dal contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale del Comparto Regioni - Enti Locali per la massima posizione dirigenziale (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione di posizione), aumentato di una ulteriore indennità non superiore alla misura massima della retribuzione di posizione <sup>(37)</sup>.

5. Il conferimento dell'incarico di dirigente generale a dirigente del ruolo della Giunta regionale determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

6. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità del servizio.

7. Gli incarichi di dirigente generale e di direzione dell'avvocatura sono di natura fiduciaria e possono essere revocati dalla Giunta regionale. I dirigenti generali provenienti dal ruolo della Giunta regionale e revocati dall'incarico sono utilizzati, fino alla naturale scadenza del relativo contratto individuale di conferimento di dette funzioni, anche per compiti ispettivi, di consulenza, studio o altri specifici incarichi, fermo restando il trattamento economico contrattualmente pattuito, ad eccezione dell'ulteriore indennità prevista nell'ultima parte del precedente quarto comma <sup>(38)</sup>.

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

8. In ogni caso i Dirigenti Generali ed il responsabile dell'Avvocatura permangono in carica, alla scadenza del contratto o comunque ove si renda necessaria la sostituzione degli stessi, fino alla nomina dei sostituti.

---

(37) Per la soppressione dell'ulteriore indennità a decorrere dal 1° gennaio 2010 vedi l'*art. 21, comma 4, L.R. 12 giugno 2009, n. 19*.

(38) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 15, L.R. 28 agosto 2000, n.14* (Vedi anche il comma 16 dello stesso articolo; vedi, inoltre l'*art. 2-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7*). Il testo originario così disponeva: «7. L'attribuzione delle funzioni di dirigente generale e di direzione dell'Avvocatura è sottoposta a verifica nei seguenti casi:

- a) avvicendamento del Presidente della Giunta regionale;
  - b) avvicendamento della Giunta regionale;
  - c) avvicendamento di Assessori per i Dipartimenti ricompresi nella delega assessoriale interessata.».
- 

## **Art. 26**

*Requisiti e modalità per il conferimento delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale.*

1. Possono essere nominate dirigente generale e dirigente di settore, per la durata massima di cinque anni, rinnovabili una sola volta, persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale che:

- a) siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a dirigente generale dei dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale;
- b) ovvero abbiano svolto attività in organismi od aziende pubbliche o private in funzioni dirigenziali, purché in possesso di diploma di laurea <sup>(39)</sup>;
- c) ovvero abbiano svolto attività di ricerca e di insegnamento universitario, giurisdizionali o dell'Avvocatura dello Stato per almeno un decennio.

2. Al procedimento per il conferimento a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore si applicano le stesse norme, ivi compresa la determinazione del trattamento economico, che regolano la nomina, a dirigente generale o dirigente di settore, di dirigente appartenente al ruolo della Giunta regionale.



Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo non può protrarsi oltre il 70° anno di età.

(39) Lettera così modificata dall'*art. 1-bis, comma 2, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.*

### **Art. 27**

#### *Valutazione dei risultati* <sup>(40)</sup> <sup>(41)</sup>.

1. I dirigenti sono valutati con periodicità annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei risultati conseguiti, in relazione alle singole competenze e nel rispetto dei canoni contenuti all'*art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286* ed in particolare della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente, dell'approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente e della partecipazione del valutato alla procedura.

2. La valutazione è comunque effettuata entro due mesi dalla data di cessazione dell'incarico dirigenziale, a qualunque titolo ed anche per rotazione.

3. La Giunta regionale definisce, su proposta del Presidente e previa contrattazione decentrata, i criteri ed i parametri per la valutazione dei dirigenti regionali, assicurando imparzialità, oggettività ed omogeneità di giudizio.

4. La valutazione si esprime attraverso un giudizio sintetico, che tiene conto dell'attività svolta dall'interessato e dalla struttura a questi assegnata, nonché dell'esito dei risultati delle altre tipologie di controllo interno.

5. La valutazione del dirigente di servizio è effettuata dal dirigente generale, su proposta del corrispondente dirigente di settore. La valutazione del dirigente di settore è effettuata dal dirigente generale, su proposta del dirigente vicario di cui al successivo articolo 32. La valutazione del dirigente vicario è effettuata dal dirigente generale. La valutazione del vice capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal capo di Gabinetto. La valutazione del dirigente assegnato all'Avvocatura regionale è effettuata dall'Avvocato dirigente. La valutazione del dirigente assegnato ad un ufficio amministrativo alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal dirigente generale del Dipartimento della Presidenza.

6. La valutazione del Dirigente generale è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente, che si avvale di una apposita struttura costituita presso il Segretariato generale.

7. La valutazione del capo di Gabinetto, del Segretario Generale e dell'Avvocato dirigente dell'Avvocatura regionale è effettuata dal Presidente della Giunta regionale.

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

8. Il soggetto interessato partecipa alla valutazione presentando, all'inizio di ogni semestre, una relazione sull'attività svolta nel semestre precedente.

9. La valutazione negativa del dirigente regionale dà luogo a responsabilità, ai sensi dell'*art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. In tal caso, il Presidente della Giunta regionale nomina un comitato dei garanti, presieduto da un magistrato, anche a riposo, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte d'Appello od equiparata e composto da due dirigenti regionali, sorteggiati tra i dirigenti che rivestono incarico equivalente a quello del dirigente incolpato. Quest'ultimo può farsi assistere da un difensore o da un rappresentante sindacale.

10. Il comitato dei garanti cura il procedimento per l'accertamento delle responsabilità e propone alla Giunta regionale l'adozione dell'atto conclusivo, che deve essere deliberato nel termine perentorio di novanta giorni dalla costituzione del Comitato. Il Comitato dei garanti può aumentare il termine di conclusione del procedimento per non più di sessanta giorni, ove, sentito l'incolpato che ne abbia fatto richiesta, ravvisi la necessità di un supplemento istruttorio.

11. Ogni organismo precedentemente operante deve intendersi decaduto con l'entrata in vigore della presente legge .

---

(40) Articolo così sostituito dall'*art. 23, L.R. 21 agosto 2006, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «Art. 27. Nucleo di valutazione. 1. I Dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al Dirigente generale, e questi alla Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, istituisce un apposito nucleo di valutazione, definendone i relativi compensi, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo determina almeno annualmente i parametri di riferimento del controllo, sottoponendoli alla Giunta regionale per l'approvazione.

3. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente alla Giunta regionale. Ad esso è attribuito, nell'ambito della dotazione organica vigente, un apposito contingente di personale.

4. Il nucleo di valutazione è composto anche da esperti nelle discipline giuridiche ed amministrative e deve prevedere la presenza prevalente di esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.».

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

(41) L'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, ha disposto l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'art. 11 della stessa legge.

---

### **Art. 28**

#### *Compiti e responsabilità del dirigente con funzioni di dirigente generale.*

1. Il dirigente generale ha la funzione di coordinare e dirigere il Dipartimento.
2. Esso, avvalendosi degli appositi uffici:
  - a) assicura l'unitarietà d'azione del Dipartimento e a tal fine assiste gli organi di direzione politica e predispone, ovvero verifica e controfirma, le proposte a cura del Dipartimento relativamente agli atti di competenza degli organi stessi;
    - emana disposizioni per l'attuazione degli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;
    - emana conseguenti progetti da affidare alla gestione dei dirigenti e per i quali indica le risorse occorrenti alla realizzazione;
    - cura la trasmissione degli atti del Dipartimento alle strutture centralizzate dell'amministrazione addette alla raccolta, verifica e certificazione degli atti stessi, previo accertamento della competenza all'adozione, secondo la ripartizione interna delle attribuzioni e della rispondenza degli atti stessi agli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;
    - può assumere personalmente i provvedimenti del Dipartimento, esercitando i relativi poteri di spesa <sup>(42)</sup>;
    - esercita verifiche e controlli sull'attività dei dirigenti;
    - [assume la diretta trattazione di affari di competenza del Dipartimento, in casi motivati di necessità ed urgenza] <sup>(43)</sup>;
    - richiede pareri esterni e alle apposite strutture interne, nonché, nei casi previsti dalla legge, agli organi consultivi dell'Amministrazione;
    - fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;
    - rappresenta l'amministrazione regionale, relativamente agli adempimenti di competenza del Dipartimento, ed ha i corrispondenti poteri di conciliare e transigere <sup>(44)</sup>;

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

b) ha i poteri di organizzazione generale del Dipartimento e di adozione degli atti conseguenti; nell'esercizio di tali poteri stabilisce i criteri generali di organizzazione, secondo i principi stabiliti dalla presente legge e le direttive generali impartite dagli organi di direzione politica, informandone, tramite il Dipartimento competente per il personale regionale, le rappresentanze unitarie dei lavoratori <sup>(45)</sup>;

- provvede all'assegnazione del personale, dei mezzi e degli strumenti alle strutture del Dipartimento, al riparto degli affari da trattare secondo le competenze stabilite, alla cura delle disposizioni che regolano lo svolgimento dei rapporti di lavoro, alla formazione di gruppi di lavoro per incarichi temporanei che interessano più strutture del Dipartimento, alla designazione di personale del Dipartimento per lo svolgimento di compiti a livello interdipartimentale;

- esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale del Dipartimento, nel rispetto delle competenze degli specifici organi previsti dalla legge regionale;

- propone la costituzione, modifica e soppressione delle strutture, delle quali propone inoltre i responsabili;

- costituisce, definendone le competenze e i responsabili, e sopprime le altre articolazioni organizzative interne al Dipartimento;

- determina, in collaborazione con il Dipartimento competente per il personale regionale, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la definizione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico, nell'ambito dell'orario contrattuale di lavoro;

- adotta, sulla scorta degli atti dei dirigenti responsabili delle strutture di appartenenza, gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;

c) promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini e per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti;

- favorisce i principi della partecipazione, riunendo periodicamente lo staff dei dirigenti del Dipartimento per l'esame delle principali problematiche organizzative e di merito, convocando, quando necessario, e almeno una volta all'anno, la conferenza di tutto il personale assegnato al Dipartimento, per l'esame e la verifica dei programmi di lavoro, della situazione organizzativa, delle condizioni di lavoro.

---

(42) Alinea così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «- esercita i poteri di spesa che ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità;».

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

(43) Alinea soppresso dall'*art. 16, comma 1, lettera b)*, L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 18* della stessa legge).

(44) Alinea così modificato dall'*art. 10, comma 2*, L.R. 11 agosto 2004, n. 18.

(45) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 24 luglio 2009, n. 475*.

---

## **Art. 29**

*Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente.*

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, cui possono partecipare <sup>(46)</sup>:

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche Amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; sono altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in Enti pubblici non compresi nel campo d'applicazione dell'*art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali;

b) i soggetti muniti di laurea, nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post universitario rilasciato da Istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, riconosciute secondo le modalità indicate dall'*art. 28, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in Enti e strutture private, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni.

2. I vincitori del concorso sono assegnati dalla Giunta regionale ai dipartimenti e altre strutture regionali per il conferimento del primo incarico con riconoscimento del trattamento economico determinato dai contratti collettivi e contestualmente frequentano per almeno otto mesi un ciclo di attività formative organizzato dalla Giunta regionale presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione o altri primarie istituzioni formative di livello nazionale, pubbliche o private, comprensivo dell'applicazione presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. La Giunta regionale stipula, all'uopo, apposite convenzioni con la Scuola superiore o altre istituzioni formative. Le attività di formazione saranno svolte al di fuori dell'orario lavorativo e dei giorni di prestazione del servizio senza riconoscimento di indennità o gratifiche ad esclusione di eventuali spese di trasferta <sup>(47)</sup>.

2-bis. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene, altresì, mediante corso-concorso selettivo di formazione per titoli ed esami di durata non superiore a 24 mesi al quale possono essere ammessi, con le modalità stabilite con regolamento emanato dalla Giunta regionale, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate secondo quanto previsto dell'*articolo 28 comma 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*. Al corso-concorso possono partecipare dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 dell'*articolo 28 del D.Lgs. n. 165/2001* per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con il sopracitato regolamento emanato dalla Giunta regionale. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse. Durante il corsoconcorso dovranno essere previsti periodi di stage in strutture pubbliche e private di livello internazionale, nazionale e regionale per un periodo minimo non inferiore a 6 mesi. La procedura di cui al presente comma è affidata, previa intesa, alla Scuola superiore della pubblica amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al *decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178* <sup>(48)</sup>;

2-ter. La Giunta regionale, gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione aventi natura di P.A., in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevedono, nel limite massimo del 50% dei posti disponibili, il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale secondo le modalità di cui al comma 2-bis <sup>(49)</sup>.

3. [Sino al conferimento del primo incarico dirigenziale, ai vincitori del concorso spetta il trattamento economico determinato dai contratti collettivi] <sup>(50) (51)</sup>.

---

(46) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 3 luglio 2013, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

(47) Comma così modificato per effetto dell'*art. 1, commi 1, 2 e 3, L.R. 14 agosto 2008, n. 27*, il quale ha modificato il testo del presente periodo riportato nell'*art. 9, L.R. 7 agosto 2002, n. 31* (che ha sostituito il presente articolo).

(48) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 3 luglio 2013, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

(49) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 3 luglio 2013, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

(50) Comma soppresso per effetto dell'*art. 1, comma 4, L.R. 14 agosto 2008, n. 27*, il quale ha soppresso il presente comma riportato nell'*art. 9, L.R. 7 agosto 2002, n. 31* (che ha sostituito il presente articolo).

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

(51) Articolo così sostituito dall'*art. 9, L.R. 7 agosto 2002, n. 31*. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente. 1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per esami o per corso - concorso pubblico selettivo di formazione.

2. Al concorso pubblico per esami sono ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea attinente al posto da ricoprire, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nelle qualifiche direttive; possono altresì essere ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, purché muniti del prescritto titolo di studio.

3. Al corso - concorso pubblico selettivo di formazione sono ammessi in numero maggiorato rispetto ai posti disponibili, candidati in possesso di diploma di laurea attinente al posto da ricoprire e di età non superiore a trentacinque anni; per i dipendenti di ruolo di cui al precedente comma il limite di età è elevato a quarantacinque anni.

4. Le procedure e le modalità per l'accesso alla qualifica di dirigente, in quanto compatibili, sono quelle previste dal *D.P.C.M. 21 aprile 1994, n. 439*, intendendosi sostituito al Presidente del Consiglio dei Ministri il Presidente della Giunta regionale.».

---

### **Art. 30**

#### *Il dirigente responsabile di Settore.*

1. Il dirigente responsabile di Settore, nell'ambito delle competenze della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti:

a) d'intesa con il dirigente generale, assiste gli organi di direzione politica e cura le proposte e le elaborazioni tecniche e amministrative relative agli atti di loro competenza;

b) gestisce i progetti che gli sono affidati dal dirigente generale del Dipartimento e assume i relativi poteri di spesa e di amministrazione delle risorse;

c) cura le attività ed emana gli atti di competenza del Settore, con facoltà di delegare o autorizzare altri dirigenti o funzionari direttivi del Settore per l'emanazione di atti di conoscenza, certificazione, istruttori, meramente esecutivi, a contenuto vincolato;

d) procede all'acquisto di beni e servizi; stipula i contratti e le relative convenzioni; promuove gli atti di competenza del Settore riservati alla responsabilità del dirigente generale del Dipartimento;

e) verifica e controlla gli adempimenti di competenza del Settore; esercita i poteri sostitutivi nei termini stabiliti dalla presente legge; fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

f) organizza il Settore nel rispetto delle determinazioni di competenza del dirigente generale di Dipartimento; in tale ambito, ripartisce il personale, i mezzi e gli strumenti tra le strutture e le articolazioni organizzative interne, delle quali specifica le attribuzioni e in ordine alla cui costituzione, modifica e soppressione e alla nomina dei responsabili formula proposte al dirigente generale; assegna gli affari da trattare; assicura l'osservanza delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro e le pari opportunità; promuove i provvedimenti disciplinari; esprime le valutazioni e dispone i provvedimenti relativi al personale fatte salve le attribuzioni del Dipartimento per il personale regionale; individua i responsabili dei procedimenti amministrativi, ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*; cura l'osservanza delle altre norme sul procedimento amministrativo, la semplificazione e la trasparenza delle procedure, il rispetto dei diritti dei cittadini, l'efficacia dell'azione amministrativa;

g) attua e promuove le misure idonee a migliorare la funzionalità del Settore; verifica periodicamente la produttività e i carichi di lavoro concertando con il dirigente del Dipartimento e con il Dipartimento competente per il personale regionale l'eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; convoca almeno una volta l'anno la conferenza di tutto il personale assegnato alla struttura, per l'esame delle principali problematiche organizzative; relaziona annualmente al dirigente del Dipartimento sul funzionamento del Settore;

h) attua le disposizioni del dirigente del Dipartimento e collabora con il medesimo, in particolare, per l'elaborazione del programma di lavoro e per l'affidamento a dirigenti o dipendenti del Settore di compiti esterni a tale struttura.

2. Il dirigente del Settore esercita inoltre gli altri compiti previsti dalla presente legge.

---

---

### **Art. 31**

*Il dirigente responsabile di servizio* <sup>(52)</sup>.

1. Il dirigente responsabile di servizio esercita gli stessi compiti del responsabile di Settore, di cui all'articolo precedente, nel più limitato ambito di competenza della struttura cui è preposto.

2. Qualora il servizio sia costituito all'interno di un Settore, il dirigente responsabile, nell'ambito delle competenze del servizio:

a) collabora con il responsabile del Settore per l'assistenza agli organi di direzione politica per la predisposizione delle proposte e degli elaborati tecnici relativi agli atti competenza degli organi stessi;

b) esercita i compiti di cui all'articolo 30, primo comma, lettera c, salvo quelli di particolare rilevanza che il responsabile di Settore ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità;



Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

c) collabora con il responsabile del Dipartimento o del Settore per gli adempimenti di competenza del responsabile stesso;

d) esercita funzioni vicarie del responsabile di Settore.

3. Il dirigente del servizio può inoltre sostituire il responsabile di Settore, su designazione di questi, nei casi previsti dalla legge regionale.

---

(52) Vedi, anche, il D.Dirig. 28 marzo 2007, n. 3187.

---

### **Art. 32**

#### *Rapporti tra i livelli di funzioni dirigenziali.*

1. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Dipartimento le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Settore appartenente al Dipartimento.

2. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Servizio appartenente al Settore.

3. Il dirigente preposto a struttura superiore verifica e controlla l'attività del dirigente preposto a struttura immediatamente inferiore, con potere sostitutivo in caso d'inerzia.

4. Non è consentita l'avocazione di singole funzioni da parte del dirigente sovraordinato.

---

### **Art. 33**

#### *Partecipazione dei dirigenti ad organismi collegiali.*

1. I dirigenti regionali hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni e degli altri organi collegiali dei quali siano componenti per norma o designazione della Regione.

2. La partecipazione è considerata attività a tutti gli effetti e non esime dall'adempimento degli altri doveri d'ufficio.

3. Con provvedimento della Giunta regionale viene stabilita l'entità dei gettoni di presenza in seno agli organismi collegiali, se spettanti in relazione a quanto prescritto

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

dalla normativa vigente, nonché le modalità per l'eventuale rimborso delle spese e per il riconoscimento dell'indennità di missione.

---

**Art. 34**

*Divieti di incarichi.*

1. È fatto divieto di instaurare rapporti convenzionali per prestazioni libero - professionali con dirigenti regionali cessati dal servizio prima del raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dalla normativa vigente.
2. Il comportamento della dirigenza si ispira a criteri di:
  - pieno adempimento dei propri compiti;
  - imparzialità;
  - trasparenza;
  - rispetto dei diritti dei cittadini.
3. Il dirigente non può impegnarsi in alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle proprie responsabilità e il pieno svolgimento dei propri compiti.
4. Il dirigente prima di assumere l'incarico conferito deve dichiarare al Presidente della Giunta regionale l'insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi connessi con l'incarico stesso, sottoscrivendo a tal fine una specifica dichiarazione.
5. Il dirigente non può accettare incarichi di collaborazione a titolo oneroso da parte di chi abbia interessi in decisioni o compiti che rientrano nelle sue sfere di competenza, né può accettare da soggetti diversi dall'amministrazione compensi o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di ufficio. Gli incarichi di cui trattasi devono essere sottoposti preventivamente all'esame della Giunta regionale.
6. Il dirigente non può accettare benefici o qualsivoglia utilità, che non sia meramente simbolica, da parte di chi abbia interessi coinvolti nello svolgimento dei suoi compiti di ufficio o in decisioni che appartengono alla sua sfera di competenza.
7. Il dirigente, nell'ambito delle proprie competenze ed ambiti di intervento, deve favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia escluso dagli obblighi di riservatezza, fornire tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie per individuare ed eliminare eventuali ostacoli.

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

8. Fatte salve le responsabilità penali e amministrative, le violazioni del codice di condotta devono essere considerate ai fini della valutazione delle responsabilità disciplinari secondo la normativa vigente.

---

---

### **Art. 35**

#### *Albo dei dirigenti.*

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un apposito albo dei dirigenti in servizio, comprendente anche il curriculum formativo e professionale di ciascuno, determinando le modalità di costituzione, di tenuta ed aggiornamento e di pubblicazione ai fini conoscitivi.

2. Il Presidente della Giunta regionale comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei propri dirigenti, di cui al comma precedente, per le conseguenti finalità della legge nazionale. Entro il 31 gennaio di ciascun anno reitera la comunicazione con i dati aggiornati.

---

---

### **Art. 36**

#### *Relazioni sindacali.*

1. La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra gli interessi degli utenti, le esigenze organizzative e la tutela dei Dirigenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali per la dirigenza pubblica, tenuto conto delle peculiarità delle funzioni ed attività specifiche e degli indirizzi degli organi di direzione politica.

2. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua la delegazione di parte pubblica, per la contrattazione decentrata prevista dal contratto nazionale di lavoro, secondo le disposizioni del *decreto legislativo n. 29 del 1993*.

3. Fermo restando quanto previsto in materia del *decreto legislativo n. 29 del 1993*, la Regione può avvalersi dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per l'interpretazione, in caso di controversie, dei contratti collettivi decentrati.

4. La Giunta regionale stipula protocolli di relazioni sindacali con le organizzazioni maggiormente rappresentative, nei quali si definiscono le procedure, i destinatari e le materie dell'informazione della consultazione e dell'esame congiunto, nonché, per le materie contrattuali, le modalità di svolgimento della contrattazione collettiva.

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

---

**Art. 37**  
*Pari opportunità.*

1. La Regione Calabria garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alla dirigenza, nonché nello sviluppo professionale e nel trattamento della dirigenza.
2. In particolare:
  - a) adotta specifici provvedimenti per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;
  - b) riserva almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso alle donne;
  - c) garantisce la partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle strutture organizzative interessate;
  - d) adotta specifiche iniziative per favorire il riequilibrio, nelle strutture organizzative, nonché nelle qualifiche e profili professionali, tra presenza maschile e femminile.
3. La Giunta regionale adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare sia la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità, sia la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle donne.
4. [Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi è istituito il Comitato per le pari opportunità, i cui compiti e la cui composizione sono specificati con provvedimento della Giunta regionale] <sup>(53)</sup>.
5. [La legge di bilancio stabilisce l'entità dello specifico capitolo di spesa istituito per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti comma e per il funzionamento del Comitato per le pari opportunità] <sup>(54)</sup>.

---

(53) Comma soppresso dall'*art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 3 luglio 2013, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

(54) Comma soppresso dall'*art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 3 luglio 2013, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

---

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

### **Art. 37-bis**

#### *Comitato Unico di Garanzia <sup>(55)</sup>.*

1. È istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG), ai sensi dell'*articolo 57 del D.Lgs. 165/2001*. Il CUG assume unificandole, le funzioni del Comitato Pari Opportunità, e del Comitato paritetico del mobbing.
2. Il CUG è formato in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione regionale e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione regionale, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambe i generi.
3. Dalla data di costituzione del CUG, il Comitato per le pari opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing cessano dalle relative funzioni.
4. La Giunta regionale definisce la rappresentanza dell'Amministrazione regionale e la presidenza del CUG.
5. Il CUG è costituito con decreto del Dipartimento "Organizzazione e Personale". Entro sessanta giorni dalla sua costituzione il CUG delibera un proprio regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento.
6. Il CUG opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale.
7. Ogni riferimento al Comitato per le Pari Opportunità o al Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, contenute in norme o atti della Regione, è da intendersi riferito al CUG.
8. L'attuazione del presente articolo avviene senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

---

(55) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera d)*, L.R. 3 luglio 2013, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1*, della medesima legge).

---

### **Art. 38**

#### *Formazione della dirigenza.*

1. La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti quale metodo permanente al fine della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali e per un qualificato svolgimento dell'attività amministrativa.
2. Per gli scopi di cui al comma precedente la Giunta regionale, anche d'intesa con le altre pubbliche amministrazioni, attiva programmi ed iniziative, direttamente o avvalendosi dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico,

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

formativo e scientifico, ovvero stipulando convenzioni con organismi privati specializzati e con esperti delle strutture interessate.

3. I programmi formativi assicurano il costante aggiornamento ed il potenziamento delle capacità organizzative, gestionali e decisionali dei dirigenti, mediante l'approfondimento di tecniche e metodi finalizzati ad una gestione manageriale della pubblica amministrazione, prevedendo anche il necessario scambio di esperienze con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata.

4. La programmazione e la gestione delle attività di cui al presente articolo fanno capo ai dirigenti generali, che segnalano, a tal fine, i fabbisogni al competente Dipartimento ed individuano i dirigenti partecipanti alle attività.

---

#### **Capo IV - Norme finali**

##### **Art. 39**

*Compiti organizzatori della Giunta regionale.*

1. La Giunta regionale assume le determinazioni necessarie per garantire alle strutture le condizioni organizzative idonee per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione dei programmi, garantendo comunque la funzionalità quali - quantitativa degli uffici in atto esistenti nelle varie province. In particolare, ai fini di cui al precedente comma:

a) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 1° comma dell'articolo 3, i Settori e ne specifica i compiti;

b) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 2° comma dell'articolo 3, i Servizi e ne specifica i compiti;

c) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 3° comma dell'articolo 3, gli Uffici e ne specifica i compiti;

d) determina, per ogni Dipartimento, il numero degli addetti, distinto per le qualifiche funzionali fino alla VII ricompresa; all'assegnazione del personale ai Settori, Servizi ed Uffici provvede il dirigente generale responsabile del Dipartimento «Organizzazione e personale», sulla base di criteri fissati dalla Giunta regionale.

---

##### **Art. 40**

*Organico.*

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

1. La dotazione organica dei Dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale, da ultimo fissata dalla *legge regionale n. 11 del 1994* in complessive 312 unità, è ridotta a 247 unità, pari a circa il 79 per cento della precedente <sup>(56)</sup>.
  2. La dotazione organica dell'VIII qualifica funzionale (Funzionario), da ultimo fissata dalla *legge regionale n. 11 del 1987* in complessive 745 unità, è ridotta a 704 unità <sup>(57)</sup>.
  3. La consistenza organica di cui ai precedenti commi, nonché quella relativa alle altre qualifiche funzionali, viene determinata a seguito dell'espletamento delle procedure previste dagli *articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 29 del 1993* e successive modificazioni ed integrazioni.
- 

(56) Comma così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

(57) Comma così modificato dall'*art. 1-bis, comma 1, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*.

---

## **Capo V - Disposizioni transitorie**

### **Art. 41**

*Prima applicazione.*

1. Nella prima applicazione della presente legge la Giunta regionale provvede:
  - 1) entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 39;
  - 2) nei successivi 30 giorni all'attribuzione delle funzioni di dirigente generale, di responsabile dell'Avvocatura, di dirigente dei Settori, di dirigente dei Servizi e di responsabile degli Uffici, tenendo anche conto della professionalità e dell'esperienza già acquisite rispetto agli incarichi da conferire dai Dirigenti e dai Funzionari in servizio in relazione alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte.
2. Il personale già in possesso, alla data di entrata in vigore del *decreto legislativo n. 546 del 1993*, della prima e seconda qualifica dirigenziale, conserva tali qualifiche ad personam fino all'adozione dei provvedimenti di attribuzione delle nuove funzioni dirigenziali di cui al precedente comma e mantiene, in ogni caso, il trattamento economico corrispondente, fino all'attribuzione dei nuovi trattamenti normativi e/o contrattuali del personale con qualifica dirigenziale.
3. Al personale che accede alla qualifica di Dirigente prima del recepimento del contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale compete il trattamento economico vigente per la prima qualifica dirigenziale.
4. Eccezionalmente, per una volta soltanto, nella prima applicazione della presente legge, e comunque entro e non oltre cinque anni dalla sua entrata in vigore, il 50 per

Normativa regionale  
L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla  
dirigenza regionale.

---

cento dei posti disponibili di qualifica dirigenziale conferibili per concorso pubblico sono attribuiti mediante concorso interno per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio <sup>(58)</sup>. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti inquadrati alla settima ed ottava qualifica funzionale in possesso di diploma di laurea e di anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica.

5. In sede di attuazione di quanto disposto dal comma precedente, la Giunta regionale, con uno o più provvedimenti, provvede a:

1. determinare il numero dei posti disponibili di qualifica dirigenziale individuati secondo le aree funzionali;

2. indire i concorsi per l'attribuzione dei posti di qualifica dirigenziale determinati ai sensi del precedente punto 1) da espletare entro e non oltre il 31 dicembre 2001 <sup>(59)</sup>.

---

(58) Comma così modificato dall'*art. 5, L.R. 15 dicembre 2000, n. 19*.

(59) Comma aggiunto dall'*art. 5, L.R. 15 dicembre 2000, n. 19*.

---

**Art. 42**  
*Norme abrogate.*

1. Sono abrogate la *legge regionale n. 24 del 1984* e le disposizioni della *legge regionale n. 3 del 1978*, della *legge regionale n. 11 del 1987*, della *legge regionale n. 55 del 1990* e della *legge regionale n. 11 del 1994*, incompatibili con la presente legge.

---

---



**Area U.008 - Oneri non ripartibili**

Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale
<b>Programma per UPB U.008.001</b>				
<b>Fondi speciali</b>				
<b>Funzione U.008.001.001</b>				
Fondi speciali				
<b>Unità previsionale di base U.008.001.001.001</b>				
Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
<b>Unità previsionale di base U.008.001.001.002</b>				
Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese in conto capitale	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
<b>Totale Funzione U.008.001.001</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Totale Programma per UPB U.008.001</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Programma per UPB U.008.002</b>				
<b>Fondi di riserva</b>				
<b>Funzione U.008.002.001</b>				
Fondi di riserva				
<b>Unità previsionale di base U.008.002.001.001</b>				
Fondo di riserva per le spese obbligatorie	9.280.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	29.280.000,00

**Area U.008 - Oneri non ripartibili**

Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale
<b>Unità previsionale di base U.008.002.001.004</b>				
Fondi di riserva diversi	125.530.608,97	118.493.968,06	126.398.448,50	370.423.025,53
<b>Totale Funzione U.008.002.001</b>	134.810.608,97	128.493.968,06	136.398.448,50	399.703.025,53
<b>Totale Programma per UPB U.008.002</b>	134.810.608,97	128.493.968,06	136.398.448,50	399.703.025,53
<b>Programma per UPB U.008.003</b>				
<b>Oneri non ripartibili</b>				
<b>Funzione U.008.003.001</b>				
Oneri non ripartibili				
<b>Unità previsionale di base U.008.003.001.001</b>				
Reiscrizione dei residui passivi perenti di parte correnti ai soli effetti amministrativi	120.782.191,67	0,00	0,00	120.782.191,67
<b>Unità previsionale di base U.008.003.001.002</b>				
Reiscrizione dei residui passivi perenti di parte in conto capitale ai soli effetti amministrativi	165.187.450,16	0,00	0,00	165.187.450,16
<b>Totale Funzione U.008.003.001</b>	285.969.641,83	0,00	0,00	285.969.641,83
<b>Totale Programma per UPB U.008.003</b>	285.969.641,83	0,00	0,00	285.969.641,83
<b>Totale Area U.008</b>	420.980.250,80	128.693.968,06	136.598.448,50	686.272.667,36

**Area U.008 - Oneri non ripartibili**

Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale
<b>Riepilogo</b>				
<b>Programma per UPB U.008.001</b>				
<b>Fondi speciali</b>				
<b>Funzione U.008.001.001</b>				
Fondi speciali	200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00
<b>Totale Programma per UPB U.008.001</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Programma per UPB U.008.002</b>				
<b>Fondi di riserva</b>				
<b>Funzione U.008.002.001</b>				
Fondi di riserva	134.810.608,97	128.493.968,06	136.398.448,50	16.007.366,54
<b>Totale Programma per UPB U.008.002</b>	<b>134.810.608,97</b>	<b>128.493.968,06</b>	<b>136.398.448,50</b>	<b>399.703.025,53</b>
<b>Programma per UPB U.008.003</b>				
<b>Oneri non ripartibili</b>				
<b>Funzione U.008.003.001</b>				
Oneri non ripartibili	285.969.641,83	0,00	0,00	1.691.554,13
<b>Totale Programma per UPB U.008.003</b>	<b>285.969.641,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.969.641,83</b>
<b>Totale Area U.008</b>	<b>420.980.250,80</b>	<b>128.693.968,06</b>	<b>136.598.448,50</b>	<b>686.272.667,36</b>

**Area U.008 - Oneri non ripartibili**

Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale
-------------	-----------	-----------	-----------	--------

**D.L. 24/06/2014, n. 90 (Art. 1)*****Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.***

Publicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2014, n. 144.

Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114.

(...)

**Art. 1 (Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni)**

In vigore dal 19 agosto 2014

1. Sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. <sup>(8)</sup>

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati. <sup>(8)</sup>

3. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. <sup>(3)</sup>

3-bis. In applicazione dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al fine di salvaguardare la continuità didattica e di garantire l'immissione in servizio fin dal 1° settembre, i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. <sup>(4)</sup>

3-ter. Con le procedure di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si provvede all'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more del suddetto adeguamento e della successiva nomina dei consiglieri di Stato di cui all'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, i consiglieri di Stato già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, di cui allo stesso articolo 14, rimangono comunque in servizio fino al 31 dicembre 2015 ove abbiano raggiunto l'età per il collocamento in quiescenza. <sup>(4)</sup>

[4. Al fine di garantire l'efficienza e l'operatività del sistema di difesa e sicurezza nazionale, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai richiami in servizio di cui agli articoli 992 e 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 fino al 31 dicembre 2015. <sup>(5)</sup> ]

5. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni." (6)

6. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014, 75,2 milioni di euro per l'anno 2015, 113,4 milioni di euro per l'anno 2016, 123,2 milioni di euro per l'anno 2017 e 152,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede con le seguenti modalità: (7)

a) all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: "a 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018";

b) all'articolo 1, comma 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole "a 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dal 2016" sono sostituite dalle seguenti "a 1.104 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dal 2018";

c) l'allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto;

d) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014 con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

---

(3) Comma così modificato dalla *legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114*.

(4) Comma inserito dalla *legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114*.

(5) Comma soppresso dalla *legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114*.

(6) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114*.

(7) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114*.

(8) Vedi, anche, il *D.P.C.M. 29 luglio 2014*.

(...)

**D.L. 31-8-2013 n. 101 (Art. 2)*****Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.***

Publicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2013, n. 204.

(...)

**Art. 2** *Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale*

1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 11, l'alea è sostituito dal seguente:

"Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:"; <sup>(7)</sup>

2) al comma 11, lettera a), le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2016"; <sup>(7)</sup>

3) al comma 11, lettera b), le parole: "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013"; <sup>(7)</sup>

4) al comma 11, lettera c), le parole: "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre anni";

5) al comma 12, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

b) all'articolo 14, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over."

2. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'*articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'*articolo 1, comma 505, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*. Per tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva. <sup>(8)</sup>

2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ad eccezione dell'*articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, ad eccezione dell'*articolo 14* nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. <sup>(9)</sup>

3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall'*articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito con modificazioni dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, le disposizioni previste dall'*articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge*, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'*articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito con modificazioni dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, come modificato dal presente articolo.

4. L'*art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito in *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24.

5. L'*articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito in *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

5-bis. L'*articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o



Normativa nazionale  
D.L. 31-8-2013 n. 101 (Art. 2)

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche  
amministrazioni.

---

indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'*articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*.<sup>(9)</sup>

5-ter. L'*articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011.<sup>(9)</sup>

6. L'*articolo 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, si interpreta nel senso che l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione.

7. Le amministrazioni di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del 31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'*articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, già prorogato dall'*articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, è differito al 28 febbraio 2014.<sup>(12) (14)</sup>

8. Le amministrazioni di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, all'esito degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalità, le procedure ed i criteri previsti dall'*articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Sono salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135* mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente comma. Per un numero corrispondente alle unità di personale risultante in soprannumero all'esito delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, è costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'*articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste dall'*articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non può superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'*articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, nonché con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma è fatta salva la possibilità, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'*articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Nelle more dei processi

Normativa nazionale  
D.L. 31-8-2013 n. 101 (Art. 2)

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche  
amministrazioni.

---

di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'*articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti dal comma 6 del medesimo *articolo 19* determini come risultato un numero con decimali, si procederà all'arrotondamento all'unità superiore.

8-bis. Nelle more del completamento del processo di riforma delle province, nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa di personale, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2014, salva proroga motivata, gli incarichi dirigenziali conferiti dalle province stesse ai sensi del comma 6 dell'*articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente. Nelle more della definizione delle procedure di riordino delle province, i comandi in atto del personale non dirigenziale delle province presso altre amministrazioni possono essere prorogati anche in deroga ai limiti temporali di cui all'*articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001*.<sup>(9)</sup>

8-ter. All'*articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'*articolo 23*, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2*, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo *articolo 23* e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.".<sup>(9)</sup>

8-quater. All'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.".<sup>(9)</sup>

8-quinquies. All'*articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2011, n. 10*, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".<sup>(9)</sup>

9. Il comma 2 dell'*articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303* si interpreta nel senso che i posti di funzione relativi ai Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi, concorrono alla determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza, senza incremento degli incarichi attribuibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a dirigenti non appartenenti ai ruoli medesimi.<sup>(10)</sup>

Normativa nazionale  
D.L. 31-8-2013 n. 101 (Art. 2)

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche  
amministrazioni.

---

9-bis. Il comma 10 dell'*articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è abrogato. <sup>(9)</sup>

10. A decorrere dal 1° gennaio 2014, tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT ai sensi dell'*articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, con esclusione degli organi costituzionali, sono soggette alle disposizioni contenute nell'*articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'*articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* è sostituito dal seguente:  
"3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui all'*articolo 70, comma 4* e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica." <sup>(10)</sup>

11-bis. All'*articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "alla Corte dei conti" sono inserite le seguenti: "e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica";

b) le parole: "ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica" sono soppresse. <sup>(9)</sup>

12. Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in deroga all'*articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, fermo restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie assunzioni di personale, continuano ad applicarsi per l'anno 2013 e per l'anno 2014 le disposizioni di cui all'*articolo 30, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*. <sup>(13)</sup>

13. Al fine di consentire all'organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la gestione delle misure relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il rafforzamento della struttura preposta alla attuazione operativa delle misure previste dalla riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020, l'AGEA è autorizzata ad assumere 3 unità dirigenziali nell'ambito della attuale dotazione organica, anche attingendo all'ultima graduatoria approvata. Al relativo onere, pari ad euro 137.000,00, per l'anno 2013 e ad euro 410.000,00 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2005, n. 231*.

13-bis. All'*articolo 21, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, le parole da: "su proposta del Ministro dello

Normativa nazionale  
D.L. 31-8-2013 n. 101 (Art. 2)

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche  
amministrazioni.

---

sviluppo economico" fino a: "con il Ministro dell'economia e delle finanze," sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Dipartimento della funzione pubblica,". <sup>(11)</sup>

13-ter. All'articolo 97, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "c-bis) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*". <sup>(11)</sup>

13-quater. I contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi del comma 7 dell'*articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, anche eccedenti la quota di cui all'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, possono essere prorogati, in mancanza di professionalità interne, comunque non oltre il 31 ottobre 2014, anche in sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell'*articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, nel limite dei posti disponibili in pianta organica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa è finanziata con le risorse derivanti dall'*articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*. <sup>(11)</sup>

13-quinquies. All'*articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma.";

b) alla lettera f-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché di docenza e di ricerca scientifica". <sup>(11)</sup>

13-sexies. All'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, le parole: "acquisita presso" sono sostituite dalle seguenti: "acquisita esclusivamente attraverso". <sup>(11)</sup>

13-septies. L'*articolo 49-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, è abrogato.». <sup>(11)</sup>

---

(7) Numero così modificato dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*.

(8) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*.

(9) Comma inserito dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*.

(10) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*.

(11) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*.

(12) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 6, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2014, n. 15*.

(13) Sull'applicabilità per l'anno 2015 della disposizione di cui al presente comma, limitatamente ai profili professionali specialistici, vedi l' *art. 1, comma 9, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(14) Vedi, anche, l' *art. 21-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

## D.L. 6-7-2012 n. 95 (Art. 2)

### ***Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.***

Publicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.

#### **Art. 2** *Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni* <sup>(21) (35) (38)</sup>

1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'*articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:

a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;

b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi <sup>(36) (23)</sup>.

2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'*articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148* per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al personale dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'*articolo 17*, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo. <sup>(15) (20)</sup>

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto è rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'*articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010*. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli *articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*. In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al *decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di

Normativa nazionale  
D.L. 6-7-2012 n. 95 (Art. 2)

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

porto e il Corpo di polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente. <sup>(15) (37)</sup>

4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.

5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione. Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unità in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo. <sup>(15)</sup>

6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'*articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001* avviate alla predetta data e le procedure per il rinnovo degli incarichi. <sup>(15)</sup>

7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall'*articolo 23-quinquies*, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012*. <sup>(15)</sup>

8. Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 16, comma 8*.

9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte:

a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;

Normativa nazionale  
D.L. 6-7-2012 n. 95 (Art. 2)

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

- b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
- c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;
- d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
- e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;
- f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'*articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 e all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario. <sup>(16)</sup>

10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'*articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente. <sup>(31) (22) (39)</sup>

10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16 del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e 23-quinquies. <sup>(16)</sup>

11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'*articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità: <sup>(24) (41)</sup>

a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'*articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.*

Normativa nazionale  
D.L. 6-7-2012 n. 95 (Art. 2)

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

201, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'*articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:

1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'*articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*;

2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'*articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011* e sulla base di quanto stabilito dall'*articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*; <sup>(25) (26) (27)</sup>

b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013 <sup>(34)</sup>, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie; <sup>(28)</sup>

c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a); <sup>(29) (32)</sup>

d) in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato; <sup>(32)</sup>

e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale <sup>(32) (40)</sup>.

12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'*articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001* può essere



Normativa nazionale  
D.L. 6-7-2012 n. 95 (Art. 2)

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché  
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico. <sup>(30)</sup> <sup>(33)</sup>

13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.

15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall'*articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

15-bis. All'*articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, dopo le parole: «per le ipotesi di responsabilità dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale». <sup>(16)</sup>

16. Per favorire i processi di mobilità di cui al presente articolo le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

17. Nell'*articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, le parole «fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9». <sup>(15)</sup>

18. Nell'*art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*:

a) le parole «previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9»; <sup>(17)</sup>

b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità».

Normativa nazionale  
D.L. 6-7-2012 n. 95 (Art. 2)

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in vigore del presente decreto è comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.

20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20 per cento operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla immediata riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell'*articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Fino al suddetto termine non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa. <sup>(18)</sup>

20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli 23-quater e 23-quinquies, fino al 31 dicembre 2012 alle Agenzie fiscali non si applica l'*articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nel caso in cui conferiscano incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del citato articolo 19 a soggetti già titolari di altro incarico presso le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. <sup>(19)</sup>

20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle Agenzie fiscali che incorporano altre amministrazioni sono rinnovati entro quindici giorni dalla data dell'incorporazione. <sup>(19)</sup>

20-quater. All'*articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo la parola: «controllante» sono inserite le seguenti: «e, comunque, quello di cui al comma 5-bis»;

b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.

5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 5-bis non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni». <sup>(19)</sup>

20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. <sup>(19)</sup>

Normativa nazionale  
D.L. 6-7-2012 n. 95 (Art. 2)Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché  
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

- (15) Comma così modificato dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*.
- (16) Comma inserito dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*.
- (17) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*.
- (18) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*.
- (19) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*.
- (20) Per la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del presente comma, vedi l'*art. 1, comma 115, L. 24 dicembre 2012, n. 228* e, successivamente, l'*art. 2, comma 2, L. 15 ottobre 2013, n. 119*.
- (21) Per i limiti di applicabilità delle disposizioni, di cui al presente articolo, vedi l'*art. 1, comma 192, L. 24 dicembre 2012, n. 228*.
- (22) Per la proroga del termine, di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 406, L. 24 dicembre 2012, n. 228* e, successivamente, l'*art. 2, comma 7, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.
- (23) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l'*art. 2, comma 2, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.
- (24) Alinea così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.
- (25) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.
- (26) Per l'interpretazione autentica della presente lettera vedi l'*art. 2, comma 6, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.
- (27) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nella presente lettera, vedi l'*art. 2, comma 3, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125* e, successivamente, l'*art. 11, comma 13, D.L. 8 agosto 2013, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 ottobre 2013, n. 112*, come sostituito dall'*art. 5, comma 1, lett. b), D.L. 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106*.
- (28) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.
- (29) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.
- (30) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. a), n. 5), D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.
- (31) Comma inserito dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*. Il presente comma era stato modificato dall'*art. 1, comma 7, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150*; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 27 febbraio 2014, n. 15*).

Normativa nazionale  
D.L. 6-7-2012 n. 95 (Art. 2)Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché  
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

- (32) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nella presente lettera, vedi l' *art. 15, comma 2-bis, D.L. 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106*.
- (33) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l' *art. 15, comma 2-bis, D.L. 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106*.
- (34) Per la proroga del presente termine vedi l'*art. 21-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.
- (35) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la *Direttiva 24 settembre 2012, n. 10/2012*.
- (36) Per la riduzione delle dotazioni organiche di cui alla presente lettera vedi l'*art. 1, comma 111, L. 24 dicembre 2012, n. 228*.
- (37) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 11 gennaio 2013*.
- (38) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al presente articolo, vedi, per alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, il *D.P.C.M. 22 gennaio 2013*, per ventiquattro Enti parco, il *D.P.C.M. 23 gennaio 2013*, per l'INPS e l'ENAC, il *D.P.C.M. 23 gennaio 2013*, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il *D.P.C.M. 6 marzo 2013*, per il Ministero degli affari esteri, l'Istituto agronomico per l'oltremare e l'Automobile club d'Italia, il *D.P.C.M. 25 luglio 2013* e, per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e l'Agenzia industrie difesa, il *D.P.C.M. 13 gennaio 2014*.
- (39) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi: per il Ministero dell'economia e delle finanze, il *D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67*; per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il *D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105*; per il Ministero dello sviluppo economico, il *D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158*; per il Ministero della salute, il *D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59*; per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il *D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72*; per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il *D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98*; per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il *D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121*.
- (40) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l' *art. 2, comma 12, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.
- (41) In deroga a quanto previsto dal primo periodo del presente alinea, vedi l'*art. 3, comma 4-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

**D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (Stralcio)****Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

Publicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

(...)

**Titolo III****CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE**

Articolo 40 Contratti collettivi nazionali e integrativi (Art. 45 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998) <sup>(183)</sup>

**In vigore dal 15 novembre 2009**

1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge. <sup>(184)</sup>

2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità. <sup>(182)</sup>

3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica. <sup>(184)</sup>

3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'*articolo 7*, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'*articolo 45*, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. <sup>(185)</sup>

3-ter. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'*articolo 40-bis*. <sup>(185)</sup>

3-quater. La Commissione di cui all'*articolo 13* del decreto legislativo di attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione. <sup>(185)</sup>

3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'*articolo 41*, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'*articolo 45*, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei

vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. <sup>(185)</sup> <sup>(186)</sup>

3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'*articolo 40-bis*, comma 1. <sup>(185)</sup>

4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

---

(182) Comma modificato dall'*art. 7, comma 4, L. 15 luglio 2002, n. 145*, dall'*art. 14, comma 2, L. 29 luglio 2003, n. 229*, dall'*art. 1, comma 125, L. 30 dicembre 2004, n. 311*, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e, successivamente, così sostituito dall'*art. 54, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 3 con gli attuali commi da 1 a 3-sexies.

(183) Il presente articolo era stato modificato dall'*art. 10, comma 2, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4*, che aveva inserito il comma 2-bis; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 9 marzo 2006, n. 80*).

Normativa nazionale  
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (Stralcio)

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

---

(184) Comma così sostituito dall'*art. 54, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 3 con gli attuali commi da 1 a 3-sexies.

(185) Comma inserito dall'*art. 54, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 3 con gli attuali commi da 1 a 3-sexies.

(186) Sull'applicabilità delle disposizioni del quinto periodo del presente comma, vedi l' *art. 4, comma 3, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

---

Articolo 40-bis Controlli in materia di contrattazione integrativa <sup>(187)</sup>

### **In vigore dal 20 aprile 2013**

1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo*.

2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'*articolo 40, comma 3-quinquies*. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2*, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia



all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.

[4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata predispone un modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività. Tale modello e gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione integrativa. <sup>(188)</sup> ]

5. Ai fini dell'*articolo 46*, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.

6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi dell'*articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.

7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'*articolo 60*, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Normativa nazionale  
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (Stralcio)

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

---

(187) Articolo inserito dall'*art. 17, comma 2, L. 28 dicembre 2001, n. 448*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, modificato dall'*art. 14, comma 1, L. 16 gennaio 2003, n. 3* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 55, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

(188) Comma abrogato dall'*art. 53, comma 1, lett. d), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*.

---

Articolo 41 Poteri di indirizzo nei confronti dell' ARAN(*Art. 46 del d.lgs n. 29 del 1993*, come sostituito dall'*art. 3 del d.lgs n. 396 del 1997* e successivamente modificato prima dall'*art. 44, comma 3 del d.lgs n. 80 del 1998* e poi dall'*art. 55 del d.lgs n. 300 del 1999; Art. 44, comma 8 del d.lgs n. 80 del 1998*) <sup>(189)</sup>

### **In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale sono esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso le proprie istanze associative o rappresentative, le quali costituiscono comitati di settore che regolano autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui all'*articolo 47*, si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto.

2. E' costituito un comitato di settore nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita, per uno dei comparti di cui all'*articolo 40*, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per le regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le competenze delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. E' costituito un comitato di settore nell'ambito dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unioncamere che esercita, per uno dei comparti di cui all'*articolo 40*, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali.

3. Per tutte le altre amministrazioni opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al fine di assicurare la salvaguardia delle specificità delle diverse amministrazioni e delle categorie di personale ivi comprese, gli indirizzi sono emanati per il sistema scolastico, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza,

sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza dei rettori delle università italiane; le istanze rappresentative promosse dai presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici non economici ed il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

4. Rappresentanti designati dai Comitati di settore possono assistere l'ARAN nello svolgimento delle trattative. I comitati di settore possono stipulare con l'ARAN specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali attività in comune. Nell'ambito del regolamento di organizzazione dell'ARAN per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati di settore delle Regioni e degli enti locali e l'ARAN, a ciascun comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di contrattazione collettiva di cui all'*articolo 40*, comma 2, o che regolano istituti comuni a più comparti le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate collegialmente dai comitati di settore.

---

(189) Articolo modificato dall'*art. 3, comma 3, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 56, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

---

Articolo 42 Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro(*Art. 47 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs n. 396 del 1997*)

### **In vigore dal 27 aprile 2012**

1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della *legge 20 maggio 1970, n. 300*, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421*, osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.

2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'*articolo 43*, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'*articolo 19* e

seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi.

3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.

3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43. <sup>(190)</sup>

4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori. <sup>(191)</sup>

5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.

6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le

garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.

7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'*articolo 9* o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.

8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'*articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300*, e successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni, dagli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.

10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'*articolo 40, comma 2*, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.

11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'*articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58*, e dal *decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430*.

---

(190) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, L. 22 marzo 2012, n. 38*.

(191) In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l'*art. 65, comma 3, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

Articolo 43 Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva (Art. 47-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs n. 396 del 1997, modificato dall'art. 44, comma 4 del d.lgs n. 80 del 1998; Art. 44 comma 7 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 22, comma 4 del d.lgs n. 387 del 1998)

**In vigore dal 15 novembre 2009**

1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'*articolo 40*, commi 3-bis e seguenti, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 42*, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale. <sup>(192)</sup>
6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'*articolo 50*, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse

alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.

7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.

8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.

9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.

10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.

11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.

12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla

Normativa nazionale  
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (Stralcio)

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

---

riservatezza delle informazioni di cui alla *legge 31 dicembre 1996, n. 675*, e successive disposizioni correttive ed integrative.

13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.

---

(192) Comma così modificato dall'*art. 64, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

---

Articolo 44 Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro(*Art. 48 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 16 del d.lgs n. 470 del 1993*)

#### **In vigore dal 24 maggio 2001**

1. In attuazione dell'*articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421*, la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2*. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonché nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indicherà forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati.

---

---

Articolo 45 Trattamento economico(*Art. 49 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1993*)

#### **In vigore dal 15 novembre 2009**



1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'*articolo 40*, commi 3-ter e 3-quater, e all'*articolo 47-bis*, comma 1, è definito dai contratti collettivi. <sup>(193)</sup>
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'*articolo 2*, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:
  - a) alla performance individuale;
  - b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
  - c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. <sup>(194)</sup>
- 3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. <sup>(195)</sup>
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.

---

(193) Comma così modificato dall'*art. 57, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(194) Comma così sostituito dall'*art. 57, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(195) Comma inserito dall'*art. 57, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

---

Articolo 46 Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (*Art. 50, commi da 1 a 12 e 16 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs n. 396 del 1997*)

### **In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli *articoli 41 e 47*, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della *legge 12 giugno 1990, n. 146*, e successive modificazioni e integrazioni, gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi dell'*articolo 2* della legge citata.
2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai fini della contrattazione integrativa. Sulla base di apposite intese, l'assistenza può essere assicurata anche collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in relazione all'articolazione della contrattazione collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale.
3. L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Predisponde a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanità e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tale fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione. L'ARAN si avvale, altresì, della collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze che garantisce l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico. <sup>(196)</sup>
4. L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze nonché ai comitati di settore, un rapporto in cui verifica l'effettività e la congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla legge, quelle di competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei contratti integrativi nonché le principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa. <sup>(196)</sup>

## 5. Sono organi dell'ARAN:

- a) il Presidente;
- b) il Collegio di indirizzo e controllo. <sup>(196)</sup>

6. Il Presidente dell'ARAN è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione previo parere della Conferenza unificata. Il Presidente rappresenta l'agenzia ed è scelto fra esperti in materia di economia del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e strategia aziendale, anche estranei alla pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti le incompatibilità di cui al comma 7-bis. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale a carattere continuativo; se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. <sup>(196)</sup>

7. Il collegio di indirizzo e controllo è costituito da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede; due di essi sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dall'ANCI e dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Il collegio coordina la strategia negoziale e ne assicura l'omogeneità, assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli atti di indirizzo. Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza, su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta. <sup>(196)</sup>

7-bis. Non possono far parte del collegio di indirizzo e controllo né ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali. L'incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche. L'assenza delle predette cause di incompatibilità costituisce presupposto necessario per l'affidamento degli incarichi dirigenziali nell'agenzia. <sup>(197)</sup>

## 8. Per la sua attività, l'ARAN si avvale:

- a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. La misura annua del contributo individuale è definita, sentita l'ARAN, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica

amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata ed è riferita a ciascun triennio contrattuale; <sup>(198) (203) (204)</sup>

b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano.

9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è effettuata:

a) per le amministrazioni dello Stato mediante l'assegnazione di risorse pari all'ammontare dei contributi che si prevedono dovuti nell'esercizio di riferimento. L'assegnazione è effettuata annualmente sulla base della quota definita al comma 8, lettera a), con la legge annuale di bilancio, con imputazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze; <sup>(199)</sup>

b) per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema di trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città.

10. L'ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al comma 8. L'ARAN definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati d'intesa con la Conferenza unificata, da esercitarsi entro quarantacinque giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti. <sup>(200)</sup>

11. Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è definito in base ai regolamenti di cui al comma 10. Alla copertura dei relativi posti si provvede nell'ambito delle disponibilità di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati dalle norme di diritto privato. <sup>(201)</sup>

12. L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo in base ai regolamenti di cui al comma 10. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la produttività per il personale non dirigente e per i dirigenti la retribuzione di posizione e di risultato. Il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo è disposto secondo le disposizioni vigenti nonché ai sensi dell'*articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*. L'ARAN può utilizzare, sulla base di apposite intese, anche personale direttamente messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a carico di questi. L'ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite

con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10, nel rispetto dell'*articolo 7*, commi 6 e seguenti. <sup>(202)</sup>

13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.

---

(196) Comma così sostituito dall'*art. 58, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(197) Comma inserito dall'*art. 58, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(198) Lettera così modificata dall'*art. 58, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(199) Lettera così sostituita dall'*art. 58, comma 1, lett. d)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(200) Comma così modificato dall'*art. 58, comma 1, lett. e)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(201) Comma così modificato dall'*art. 58, comma 1, lett. f)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(202) Comma così modificato dall'*art. 58, comma 1, lett. g) nn. 1) e 2)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(203) Per l'individuazione dei contributi a favore dell'ARAN, vedi il *D.M. 9 aprile 2001*, il *D.M. 11 aprile 2001*, il *D.M. 23 aprile 2001*, il *D.M. 13 dicembre 2001*, il *D.M. 12 novembre 2002*, il *D.M. 21 novembre 2003*, il *D.M. 6 dicembre 2004*, il *D.M. 3 febbraio 2006*, il *D.M. 11 ottobre 2006*, il *D.M. 17 ottobre 2007*, il *D.M. 11 novembre 2008*, il *D.M. 28 ottobre 2009*, il *D.M. 3 dicembre 2010*, il *D.M. 11 novembre 2011*, il *D.M. 19 ottobre 2012*, il *D.M. 21 ottobre 2013* e, successivamente, il *D.M. 26 novembre 2014*.

(204) Per le modalità di riscossione dei contributi a favore dell'ARAN, vedi il *D.M. 9 luglio 2012*, il *D.M. 25 luglio 2012*, il *D.M. 7 agosto 2012 (I)*, il *D.M. 7 agosto 2012 (II)*, il *D.M. 7 agosto 2012 (III)*, il *D.M. 7 agosto 2012 (IV)*, il *D.M. 7 agosto 2012 (V)*, il *D.M. 7 agosto 2012 (VI)*, il *D.M. 7 agosto 2012 (VII)*, il *D.M. 7 agosto 2012 (VIII)* e il *D.M. 27 novembre 2013*.

---

Articolo 47 Procedimento di contrattazione collettiva (*Art. 51 del d.lgs n. 29 del 1993*, come sostituito prima dall'*art. 18 del d.lgs n. 470 del 1993* e poi dall'*art. 4 del d.lgs n. 396 del 1997* e successivamente modificato dall'*art. 14, comma 1 del d.lgs n. 387 del 1998*; *Art. 44, comma 6 del d.lgs n. 80 del 1998*) <sup>(205)</sup>

### **In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.

2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all'*articolo 41*, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi venti giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo può essere inviato all'ARAN.

3. Sono altresì inviati appositi atti di indirizzo all'ARAN in tutti gli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.

4. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'*articolo 41*, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della *legge 5 maggio 2009, n. 42*, il Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo *articolo 41*, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonché la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'*articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.

6. La Corte dei conti può acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all'*articolo 41*, comma 2, la designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

7. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.

8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.

9. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonché il sabato.

---

(205) Articolo modificato dall'*art. 17, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dall'*art. 1, comma 548, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'*art. 67, comma 7, lett. a), b) e c), D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 59, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

---

Articolo 47-bis Tutela retributiva per i dipendenti pubblici <sup>(206)</sup>

### **In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. <sup>(207)</sup>

(206) Articolo inserito dall'*art. 59, comma 2, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*

(207) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l'*art. 1, comma 1, lett. d), D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122.*

Articolo 48 Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica (Art. 52 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'*art. 19 del d.lgs n. 470 del 1993* e poi dall'*art. 5 del d.lgs n. 396 del 1997* e successivamente modificato dall'*art. 14, commi da 2 a 4 del d.lgs n. 387 del 1998*)

### **In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'*articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468* e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'*articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'*articolo 40, comma 3-bis.* <sup>(208)</sup>

2. Per le amministrazioni di cui all'*articolo 41, comma 2*, nonché per le università italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'*articolo 70, comma 4*, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'*articolo 40, comma 3-quinquies.* Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie. <sup>(209)</sup>

3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.



4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.

5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.

[6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno, ai sensi del d.lgs 30 luglio 1999, n. 286. <sup>(210)</sup> ]

7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti può avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici.

---

(208) Comma così modificato dall'*art. 60, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*

(209) Comma così sostituito dall'*art. 60, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*

(210) Comma abrogato dall'*art. 60, comma 1, lett. c), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*

---

Articolo 49 Interpretazione autentica dei contratti collettivi(*Art. 53 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 24 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998*) <sup>(211)</sup>

**In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.
2. L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all'*articolo 47*, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. Qualora tale accordo non comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri è espresso tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

---

(211) Articolo così sostituito dall'*art. 61, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

---

Articolo 50 Aspettative e permessi sindacali(*Art. 54, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificati prima dall'art. 20 del d.lgs. n. 470 del 1993 poi dall'art. 2 del decreto legge n. 254 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 365 del 1996, e, infine, dall'art. 44, comma 5, del d.lgs n. 80 del 1998*)

**In vigore dal 24 maggio 2001**

1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'*articolo 43*.
2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1° agosto 1996 in ogni caso l'applicazione della *legge 20 maggio 1970, n. 300*, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'*articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58*.

Normativa nazionale  
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (Stralcio)

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

---

3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.

4. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'*articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93*.

---

---

Articolo 50-bis Personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero <sup>(212)</sup>

#### **In vigore dal 27 aprile 2012**

1. In considerazione di quanto disposto dall'*articolo 42, comma 3-bis*, le disposizioni di cui all'*articolo 50* si applicano anche al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale.

---

(212) Articolo aggiunto dall'*art. 2, comma 1, L. 22 marzo 2012, n. 38*.

---

### **Titolo IV**

#### **RAPPORTO DI LAVORO**

Articolo 51 Disciplina del rapporto di lavoro(*Art. 55 del d.lgs n. 29 del 1993*)

#### **In vigore dal 24 maggio 2001**

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato secondo le disposizioni degli *articoli 2, commi 2 e 3, e 3, comma 1*.

2. La *legge 20 maggio 1970, n. 300*, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.

---

Articolo 52 Disciplina delle mansioni (Art. 56 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs n. 387 del 1998)

1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'*articolo 35*, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. <sup>(213)</sup>

1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore. <sup>(214)</sup>

[1-ter. Per l'accesso alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali è definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. <sup>(214) (215)</sup> ]

2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;

Normativa nazionale  
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (Stralcio)

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

---

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.

---

(213) Comma così sostituito dall'*art. 62, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*, che ha sostituito l'originario comma 1, con gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter.

(214) Comma inserito dall'*art. 62, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*, che ha sostituito l'originario comma 1, con gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter.

(215) Comma abrogato dall'*art. 18, comma 1, lett. e), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70*.

---

Articolo 53 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (*Art. 58 del d.lgs n. 29 del 1993*, come modificato prima dall'*art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993*, convertito dalla *legge n. 448 del 1993*, poi dall'*art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995*, convertito con modificazioni dalla *legge n. 437 del 1995*, e,

infine, dall'*art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998* nonché dall'*art. 16 del d.lgs n. 387 del 1998*) <sup>(232)</sup>

### **In vigore dal 31 ottobre 2013**

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli *articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*, salva la deroga prevista dall'*articolo 23-bis* del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'*articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117* e dall'*articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662*. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli *articoli 267, comma 1, 273, 274, 508* nonché *676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, all'*articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498*, all'*articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412*, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina. <sup>(216)</sup>

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. <sup>(221)</sup>

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. <sup>(233)</sup>

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2*. <sup>(222)</sup>

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. <sup>(223)</sup>

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1*, comma 2, compresi quelli di cui all'*articolo 3*, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: <sup>(230)</sup>

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica <sup>(217)</sup>.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. <sup>(224) (231)</sup>

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. <sup>(225)</sup>

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'*articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 1997, n. 140*, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. <sup>(224)</sup>

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. <sup>(226)</sup>



12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi. <sup>(227)</sup>

13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. <sup>(228)</sup>

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'*articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento

della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. <sup>(218)</sup>

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi. <sup>(219)</sup>

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'*articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. <sup>(220)</sup>

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2*, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. <sup>(229) (234)</sup>

---

(216) Comma corretto da *Comunicato 16 ottobre 2001*, pubblicato nella G.U. 16 ottobre 2001, n. 241 e, successivamente, così modificato dall'*art. 3, comma 8, lett. b), L. 15 luglio 2002, n. 145*.

(217) Lettera aggiunta dall'*art. 7-novies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 marzo 2005, n. 43*, e, successivamente, così modificata dall'*art. 2, comma 13-quinquies, lett. b), D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

(218) Comma così modificato dall'*art. 34, comma 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2006, n. 248*, dall'*art. 61, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 42, lett. h) ed i), L. 6 novembre 2012, n. 190*.

Normativa nazionale  
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (Stralcio)

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

---

(219) Comma modificato dall'*art. 34, comma 3, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.*

(220) Comma aggiunto dall'*art. 47, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, così sostituito dall'art. 52, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*

(221) Comma inserito dall'*art. 52, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*

(222) Comma inserito dall'*art. 1, comma 42, lett. a), L. 6 novembre 2012, n. 190.*

(223) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 42, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190.*

(224) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 42, lett. c), L. 6 novembre 2012, n. 190.*

(225) Comma inserito dall'*art. 1, comma 42, lett. d), L. 6 novembre 2012, n. 190.*

(226) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 42, lett. e), L. 6 novembre 2012, n. 190.*

(227) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 42, lett. f), L. 6 novembre 2012, n. 190.*

(228) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 42, lett. g), L. 6 novembre 2012, n. 190.*

(229) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 42, lett. l), L. 6 novembre 2012, n. 190; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 1, comma 43, della medesima L. 190/2012.*

(230) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 13-quinquies, lett. a), D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.*

(231) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 febbraio - 17 marzo 2015, n. 41 (Gazz. Uff. 25 marzo 2015, n. 12, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 36, primo comma, 41, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

(232) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi gli *articoli 1 e 8, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682.*

(233) Vedi, anche, *l'art. 52, comma 67, L. 28 dicembre 2001, n. 448.*

(234) Vedi, anche, *l'art. 21, comma 1, D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.*

---

Articolo 54 Codice di comportamento <sup>(235)</sup> <sup>(237)</sup>

### **In vigore dal 28 novembre 2012**

1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di

diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. <sup>(236)</sup>

2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'*articolo 55-quater*, comma 1.

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno. <sup>(236)</sup>

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.

---

(235) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 44, L. 6 novembre 2012, n. 190.*

(236) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 45, L. 6 novembre 2012, n. 190.*

(237) Per il codice di comportamento previsto dal presente articolo vedi il *D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.*

---

Articolo 54-bis Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti <sup>(238)</sup>

### **In vigore dal 19 agosto 2014**

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. <sup>(239)</sup>

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli *articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni.

---

(238) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 51, L. 6 novembre 2012, n. 190.*

(239) Comma così modificato dall' *art. 31, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114.*

---

Articolo 55 Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative <sup>(240)</sup>

**In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'*articolo 2*, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1*, comma 2.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'*articolo 21*, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'*articolo 19*, comma 3.

---

(240) Articolo così sostituito dall'*art. 68, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

---

Articolo 55-bis Forme e termini del procedimento disciplinare <sup>(241)</sup>

**In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella

quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.

6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.

7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.

8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.

9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive



sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

---

(241) Articolo inserito dall'*art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*

---

Articolo 55-ter Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale <sup>(242)</sup>

### **In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante

il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.

---

(242) Articolo inserito dall'*art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*

---

Articolo 55-quater Licenziamento disciplinare <sup>(243)</sup>

### **In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;

b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;

d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;

e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;

f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'*articolo 54.*

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso.

---

(243) Articolo inserito dall'*art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*

---

Articolo 55-quinquies False attestazioni o certificazioni <sup>(244)</sup>

### **In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.

3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.

---

(244) Articolo inserito dall'*art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*

---

Articolo 55-sexies Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare <sup>(245)</sup>

### **In vigore dal 15 novembre 2009**

1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'*articolo 54*, comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'*articolo 33*, comma 8, e all'*articolo 34*, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.
4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.

---

(245) Articolo inserito dall'*art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

---

**Articolo 55-septies Controlli sulle assenze** <sup>(246)</sup> <sup>(253)</sup>**In vigore dal 31 ottobre 2013**

1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'*articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata. Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo. <sup>(249)</sup>

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Affinché si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento. <sup>(250)</sup>

5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di

contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. <sup>(247)</sup>

5-bis. Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione. <sup>(248) (252)</sup>

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica. <sup>(251)</sup>

6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli *articoli 21 e 55-sexies*, comma 3.

---

(246) Articolo inserito dall'*art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

(247) Comma così sostituito dall'*art. 16, comma 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*. Per l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi il comma 10, del medesimo *art. 16, D.L. n. 98/2011*.

(248) Comma inserito dall'*art. 16, comma 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*. Per l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi il comma 10, del medesimo *art. 16, D.L. n. 98/2011*.

(249) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(250) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 3-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(251) Comma inserito dall'*art. 16, comma 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 4, comma 16-bis, lett. a), b), e c), D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*. Per l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi il comma 10, del medesimo *art. 16, D.L. n. 98/2011*.

Normativa nazionale  
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (Stralcio)

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

---

(252) Per la definizione delle fasce orarie di reperibilità, vedi il *D.M. 18 dicembre 2009, n. 206*.

(253) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo, vedi l' *art. 25, comma 1, L. 4 novembre 2010, n. 183* e l'*art. 7, commi 1 e 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*.

---

Articolo 55-octies Permanente inidoneità psicofisica <sup>(254)</sup> <sup>(255)</sup>

### **In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'*articolo 2, comma 2*, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, lettera b)*, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici:

a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;

b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;

c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;

d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.

---

(254) Articolo inserito dall'*art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

(255) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il *D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171*.

---

Articolo 55-novies Identificazione del personale a contatto con il pubblico <sup>(256)</sup> <sup>(257)</sup>

### **In vigore dal 15 novembre 2009**

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.

Normativa nazionale  
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (Stralcio)

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

---

2. Dall'obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. <sup>(258)</sup>

---

(256) Articolo inserito dall'*art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*

(257) Per la decorrenza dell'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, di cui al presente articolo, vedi l'*art. 73, comma 2, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*

(258) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.P.C.M. 28 luglio 2010.*

---

Articolo 56 Impugnazione delle sanzioni disciplinari (*Art. 59-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 28 del d.lgs n. 80 del 1998*) <sup>(259)</sup>

### **In vigore dal 15 novembre 2009**

[1. Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 66, con le modalità e con gli effetti di cui all'*articolo 7, commi sesto e settimo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.* ]

---

(259) Articolo abrogato dall'*art. 72, comma 1, lett. c), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*

---

Articolo 57 Pari opportunità (*Art. 61 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 29 del d.lgs n. 546 del 1993, successivamente modificato prima dall'art. 43, comma 8 del d.lgs n. 80 del 1998 e poi dall'art. 17 del d.lgs n. 387 del 1998*)

### **In vigore dal 26 dicembre 2012**

01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e



senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. <sup>(260) (265) (267)</sup>

02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall'amministrazione. <sup>(260) (267)</sup>

03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. <sup>(260) (267)</sup>

04. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. <sup>(260) (266) (267)</sup>

05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi. <sup>(260) (267)</sup>

1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'*articolo 35*, comma 3, lettera e); in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5; <sup>(263)</sup>

b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle

amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;

d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio. <sup>(261)</sup>

1-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la consigliera o il consigliere di parità precedente propone, entro i successivi quindici giorni, ricorso ai sensi dell'*articolo 37, comma 4, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198*, e successive modificazioni; si applica il comma 5 del citato *articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006*, e successive modificazioni. Il mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di parità comporta responsabilità del dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi. <sup>(264)</sup>

2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. <sup>(262)</sup>

---

(260) Comma premesso dall'*art. 21, comma 1, lett. c)*, L. 4 novembre 2010, n. 183.

(261) Lettera così sostituita dall'*art. 21, comma 1, lett. d)*, L. 4 novembre 2010, n. 183.

(262) Comma così sostituito dall'*art. 21, comma 1, lett. e)*, L. 4 novembre 2010, n. 183.

(263) Lettera così modificata dall'*art. 5, comma 1, lett. a)*, L. 23 novembre 2012, n. 215.

(264) Comma inserito dall'*art. 5, comma 1, lett. b)*, L. 23 novembre 2012, n. 215.

(265) Per la proroga del Comitato previsto dal presente comma vedi l' *art. 1, comma 2, D.L. 28 giugno 2012, n. 89*.

(266) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Dir. Stato 4 marzo 2011*.

(267) Per il riordino del Comitato previsto dal presente comma e il trasferimento delle relative funzioni vedi gli *artt. 1 e 2, D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44*.

Normativa nazionale  
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (Stralcio)

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

(...)

## REGIONE PUGLIA

### L.R. 14 novembre 2014, n. 47.

*Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

---

Publicata nel B.U. Puglia 21 novembre 2014, n. 162.

---

**Art. 1** *Norme in materia di organizzazione e riduzione della dotazione organica e della spesa del personale.*

1. Al fine di favorire il necessario processo di snellimento e di riorganizzazione dell'amministrazione regionale, tenendo conto dei criteri di produttività, razionalità, integrazione funzionale e flessibilità operativa, mediante la riqualificazione della dotazione organica, la Giunta regionale con appositi regolamenti, previo confronto con le Organizzazioni sindacali, provvede:

- a) alla razionalizzazione del costo del lavoro pubblico;
  - b) al contenimento e alla progressiva riduzione della spesa complessiva del personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
  - c) alla riduzione delle strutture e degli uffici;
  - d) alla definizione di criteri e forme di incentivo per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro, senza determinare oneri aggiuntivi di spesa a carico degli istituti previdenziali;
  - e) alla previsione di applicazione dei criteri e delle forme di incentivo per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro anche alle agenzie e agli enti della Regione, nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci.
- 

**Art. 2** *Norme di attuazione del comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*), e al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, la Regione avvia procedure di stabilizzazione per l'assunzione a tempo indeterminato, riservate al personale non dirigenziale che abbia maturato, entro la data del 31 dicembre 2015, i requisiti di cui al comma 529 dell'articolo 1 della L. 147/2013 e che risulti in servizio presso la Regione Puglia alla data di entrata in vigore della presente legge.

Normativa comparata - Regione Puglia

L.R. 14 novembre 2014, n. 47.

Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

---

2. In sede di prima applicazione, l'ordine di priorità nelle assunzioni è fissato con determinazione dirigenziale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ordine di priorità è stabilito in ragione dei titoli di studio e di servizio e dell'anzianità di servizio del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e, a parità di queste condizioni, in ragione del carico familiare.

3. Fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente, nonché gli obblighi finanziari in materia di spesa del personale, la Regione riserva una quota per la stabilizzazione, a esaurimento, del personale collocato nell'elenco di cui al comma 2 da determinare sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'*articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)* e dell'annesso piano assunzionale e della valorizzazione delle risorse umane, da adottare entro il 31 dicembre 2014, consentendo comunque, compatibilmente con gli spazi finanziari-assunzionali, l'avvio della stabilizzazione entro la medesima data.

---

---

### **Art. 3** *Clausola di salvaguardia.*

1. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, in considerazione della necessità di garantire continuità alle attività assicurate dal personale di cui allo stesso comma, la Regione procede alla proroga di tutti i contratti a tempo determinato del personale utilmente collocato nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 2, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nell'elenco fino al completamento delle procedure di stabilizzazione.

---

---

### **Art. 4** *Norma di applicabilità per le agenzie regionali, enti, autorità di bacino e società in house.*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 devono intendersi quali principi applicabili alle agenzie regionali, agli enti, all'Autorità di bacino e alle società in house della Regione Puglia di cui alla *Delib.G.R. 5 maggio 2014, n. 810* e alla *legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore)*, costitutiva dell'Agenzia ARCA.

---

---

### **Art. 5** *Reclutamento per la realizzazione dei Piani di rafforzamento amministrativo.*

Normativa comparata - Regione Puglia  
L.R. 14 novembre 2014, n. 47.

Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

---

1. Per la realizzazione dei Piani di rafforzamento amministrativo connessi all'attuazione dei programmi finanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, l'Amministrazione regionale deve prioritariamente reclutare i lavoratori tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, che siano in possesso dei requisiti professionali richiesti dagli stessi piani.

---

---

#### **Art. 6** *Norma finanziaria.*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 2 milioni, trovano copertura negli stanziamenti di cui ai capitoli n. 3055 (*Indennità supplementare in applicazione dell'articolo 17 del CCNL 1999 Area dirigenziale - risoluzione consensuale rapporto di lavoro*) e n. 3056 (*Indennità supplementare incentivazione esodo personale - risoluzione consensuale rapporto di lavoro*) della U.P.B. 08.01.01 del bilancio regionale di competenza, così come integrato con *legge regionale 1° agosto 2014, n. 37 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014)*.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

---

---

## Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Circ. n. 2/2015.**

***Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - Interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114***

Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'  
*articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001*  
Alle Autorità indipendenti

Maria Anna Madia

### **1. Finalità della disciplina**

L'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che conteneva la disciplina generale dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e ha riformulato il comma 11 dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni stesse. L'istituto del trattenimento in servizio è stato conseguentemente soppresso, mentre l'ambito della risoluzione unilaterale è stato ridefinito.

L'intervento legislativo è volto a favorire il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni. Con l'entrata in vigore delle recenti modifiche il sistema prevede la risoluzione del rapporto di lavoro: obbligatoria, per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia ovvero il diritto alla pensione anticipata, avendo raggiunto l'età limite ordinamentale; rimessa alla determinazione dell'amministrazione, per coloro che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata secondo i requisiti di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiornati con l'adeguamento alla speranza di vita, e senza penalizzazione del trattamento, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-*quater*, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dall'articolo 1, comma 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La presente circolare è emanata d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

### **2. La soppressione del trattenimento in servizio**

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

## **2.1. Il limite ordinamentale per la permanenza in servizio.**

Va ricordato che il limite ordinamentale per la permanenza in servizio è fissato, in via generale, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per i dipendenti dello Stato, e dall'articolo 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per i dipendenti degli enti pubblici; tale limite è applicabile in via analogica anche alle altre categorie di dipendenti pubblici in mancanza di diversa previsione normativa. Come precisato dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha fornito l'interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, nei casi di cui allo stesso articolo 24, comma 4, tale limite non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dall'articolo 24, comma 6, del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Rimangono salvi i diversi limiti già stabiliti da norme speciali per particolari categorie di dipendenti (per esempio, il compimento del settantesimo anno di età per i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato e per i professori universitari ordinari, in base rispettivamente all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, all'articolo 34 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382). Si veda, al riguardo, la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2 del 2012.

## **2.2. La disciplina transitoria**

Il comma 2 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2014 ha fatto salvi i trattenimenti in servizio in essere sino alla data del 31 ottobre 2014 o a data antecedente se prevista nel provvedimento: essendo già scaduto questo termine, i trattenimenti non possono proseguire. A tal fine, si considerano in essere i trattenimenti già disposti ed efficaci. I trattenimenti già accordati ma non ancora efficaci al 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto-legge) si intendono revocati *ex lege*.

I successivi commi 3 e 3-bis dell'articolo 1 contengono una disciplina speciale, finalizzata a salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari e la continuità didattica. In base a questa disciplina, la data limite per l'efficacia dei trattenimenti in servizio, seppure ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari è il 31 dicembre 2015, data oltre la quale coloro che ne stiano fruendo devono essere collocati a riposo. Per tali categorie di personale, pertanto, è ancora possibile disporre il trattenimento, che non potrà avere durata tale da superare la predetta data.

La disposizione del comma 3-bis, relativa al personale della scuola, ha esaurito i suoi effetti il 31 agosto 2014. Nessun dipendente del comparto scuola, quindi, può trovarsi ancora in servizio in virtù del trattenimento eventualmente operato.

## **2.3. Le ipotesi di prosecuzione del rapporto**

### **2.3.1. Il mancato raggiungimento del minimo contributivo**

In alcune ipotesi l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente e tale prosecuzione non costituisce un trattenimento vietato dalla legge.



Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

Ciò si verifica, innanzitutto, quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. In tali casi, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenze n. 33 del 2013 e n. 282 del 1991), l'amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre il raggiungimento del limite per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso a pensione non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età (limite al quale si applica l'adeguamento alla speranza di vita).

Per valutare la sussistenza del requisito contributivo minimo per il diritto a pensione e, quindi, la possibilità della risoluzione del rapporto di lavoro, dovranno essere considerati il rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione e gli eventuali precedenti rapporti di lavoro, a cui corrispondano contributi versati presso le diverse gestioni previdenziali. Infatti, se il totale dei 20 anni, previsto dall'articolo 24, comma 7, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, è raggiunto attraverso la somma di anzianità contributive relative a diverse gestioni previdenziali, il dipendente potrà accedere all'istituto gratuito della totalizzazione, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, o a quello del cumulo contributivo, di cui all'articolo 1, commi 238-248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che gli permetteranno di conseguire il requisito contributivo minimo. Va segnalato che, ai fini del collocamento a riposo attraverso l'istituto della totalizzazione, si deve tener conto del vigente regime delle decorrenze (art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 42 del 2006) e, pertanto, secondo il principio generale, il rapporto di lavoro dovrà proseguire sino alla maturazione della decorrenza per evitare cesure tra trattamento retributivo e trattamento pensionistico. Per coloro che abbiano il primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996, peraltro, il collocamento potrà essere disposto solo se l'importo della pensione non risulterà inferiore all'importo soglia di 1,5 volte l'assegno sociale annualmente rivalutato (ai sensi dell'articolo 24, comma 7, del citato decreto legge n. 201 del 2011).

Se, invece, anche considerando tutti i periodi contributivi, il dipendente non raggiungerà il minimo di anzianità contributiva entro il raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dall'articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, l'amministrazione dovrà valutare se la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento dei 70 anni di età (oltre all'adeguamento alla speranza di vita) consentirebbe il conseguimento del requisito contributivo. In caso affermativo, l'amministrazione dovrà proseguire il rapporto di lavoro al fine di raggiungere l'anzianità contributiva minima. In caso contrario, l'amministrazione dovrà risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro.

Le amministrazioni programmeranno per tempo le opportune verifiche con l'ente previdenziale, per conoscere e valutare la situazione contributiva complessiva del dipendente e adottare le misure conseguenti.

### **2.3.2. Il regime speciale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario**

Per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale continua a trovare applicazione il regime speciale previsto dall'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dall'articolo 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Il comma 1 del citato articolo individua il limite massimo di età per il collocamento a riposo di questi soggetti, inclusi i responsabili di struttura complessa, al compimento del

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, in ogni caso con il limite massimo di permanenza del settantesimo anno di età.

Continua quindi a valere per tutti i dirigenti medici e del ruolo sanitario (dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica) la possibilità, previa istanza, di permanere in servizio oltre i sessantacinque anni di età per raggiungere i 40 anni di servizio effettivo, purché non sia superato il limite dei 70 anni di età. Come previsto dalla citata disposizione, l'amministrazione potrà accordare tale prosecuzione a patto che la permanenza in servizio non dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. In questo caso, la prosecuzione del rapporto non costituisce un trattenimento in servizio, ma l'applicazione di una specifica disciplina del limite ordinamentale per il collocamento a riposo.

Anticipando quanto meglio specificato in seguito, occorre tuttavia segnalare che, salvo che si tratti di dirigente di struttura complessa, sulla volontà del dirigente di proseguire il rapporto di lavoro fino al quarantesimo anno di servizio effettivo e oltre il sessantacinquesimo anno di età può prevalere l'esigenza dell'amministrazione di risolvere unilateralmente il contratto secondo la disciplina contenuta nell'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

### **3. La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro**

#### **3.1. Le novità della disciplina**

Come già osservato, in sede di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, è stato riformulato l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che disciplina la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Rispetto al testo previgente, la disposizione non pone più un limite temporale di vigenza (precedentemente fissato al 31 dicembre 2014); la risoluzione unilaterale diviene quindi un istituto utilizzabile a regime dalle pubbliche amministrazioni. La nuova disciplina contiene elementi di novità inerenti all'ambito di applicazione, ai presupposti e alla procedura.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, viene ampliata la platea delle amministrazioni che possono procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto. Infatti, oltre alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengono incluse anche le autorità indipendenti. In base alla nuova disposizione, in presenza dei relativi presupposti, la risoluzione unilaterale del rapporto può essere esercitata nei confronti di tutte le categorie di dipendenti possibili destinatari della pensione anticipata disciplinata dall'articolo 24, commi 10 e 12, del menzionato decreto-legge n. 201 del 2011. Rimangono pertanto fuori dal campo di applicazione dell'istituto le categorie di personale regolate da regimi di accesso al pensionamento speciali, soggetti all'armonizzazione ai sensi del comma 18 del citato articolo 24, come il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

Per quanto riguarda i presupposti, mentre il testo previgente faceva riferimento al requisito della massima anzianità contributiva di 40 anni, il nuovo riferimento richiama il requisito contributivo aggiornato per il conseguimento della pensione anticipata, come disciplinato dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge n. 201 del 2011. Tuttavia, il recesso unilaterale non può avere luogo se a causa della risoluzione il dipendente subirebbe le penalizzazioni previste dal già citato articolo 24, comma 10, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-*quater*, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dall'articolo 1, comma 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Pertanto, a decorrere dall'anno 2014, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro può trovare applicazione nei confronti dei lavoratori che maturano 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva e compiono 62 anni di età e delle lavoratrici che maturano 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva e compiono 62 anni di età (articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge n. 201 del 2011, citato; decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2011), salva l'applicazione dei successivi adeguamenti alla speranza di vita su requisito contributivo. Non è più possibile, dunque, procedere in regime ordinario alla risoluzione unilaterale nei confronti dei dipendenti che compiono i 40 anni di anzianità contributiva (tranne che nel caso di ricorso ai pensionamenti in deroga per soprannumero, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni anteriori al decreto-legge n. 201 del 2011).

I dipendenti che hanno maturato il requisito di accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2011 rimangono soggetti al regime di accesso al pensionamento previgente (anche in applicazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101). È il caso di coloro che entro tale data hanno maturato la quota 96. Anche dopo la data di entrata in vigore della novella (19 agosto 2014), nei confronti di questi dipendenti l'amministrazione può esercitare il recesso al raggiungimento del limite ordinamentale, nonché al conseguimento del requisito dell'anzianità contributiva di 40 anni di servizio (infatti, la nuova norma non ha abrogato il comma 20 dell'art. 24 del citato decreto legge n. 201 del 2011, che contiene il richiamo all'art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008 nel testo previgente la recente modifica).

Per quanto riguarda infine la procedura, la nuova formulazione della disposizione rende esplicita la necessità che la decisione sia motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati. In ogni caso, ai fini del rispetto dell'obbligo di motivazione appena menzionato, si segnala che ai sensi dell'articolo 16, comma 11, del decreto-legge 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni "non necessita di ulteriore motivazione qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto degli organi di controllo". A queste condizioni, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di motivazione, l'avvenuta adozione di tale atto consentirà alle amministrazioni di risolvere il rapporto di lavoro richiamando i criteri in esso contenuti purché dai suddetti criteri applicativi emergano le scelte organizzative dell'amministrazione. Nel definire i criteri le amministrazioni valuteranno se prevedere soluzioni di armonizzazione tra uomini e donne, riguardo al momento di adozione della risoluzione unilaterale del rapporto, al fine di scongiurare casi di discriminazione di genere in relazione al diverso requisito di anzianità contributiva richiesto.

Documentazione d'interesse

Circ. 29 gennaio 2015, n. 1.

*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

Rimane invariato il termine di preavviso per il recesso, che anche la nuova disposizione stabilisce in 6 mesi. Il recesso può essere anche comunicato in anticipo rispetto alla realizzazione dei relativi presupposti.

### **3.2. Regimi speciali.**

L'ultima parte del nuovo testo dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede alcune categorie di personale alle quali la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro non si applica o si applica con salvaguardia.

È mantenuta l'esclusione per i magistrati e i professori universitari, che viene estesa ai dirigenti di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, tra i quali sono compresi sia i dirigenti medici che quelli sanitari a cui è affidata responsabilità di struttura complessa (per la categoria dei dirigenti sanitari, si veda l'articolo 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro, area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale, quadriennio normativo 2002/2005; si tratta dei dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica), come già indicato nel paragrafo 2.3.2..

Per i dirigenti medici e sanitari di struttura complessa, quindi, continua a trovare applicazione il regime speciale di cui all'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Per essi, pertanto, perdura la facoltà di proseguire il rapporto superando il limite dei 65 anni su istanza dell'interessato, fino al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.

Per quanto riguarda, invece, i dirigenti medici e del ruolo sanitario ai quali non è affidata la responsabilità di una struttura complessa, le amministrazioni possono applicare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro una volta maturati i nuovi requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata, purché dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età. Questi medici possono comunque presentare istanza di proseguire il rapporto di lavoro fino al compimento del quarantesimo anno di servizio effettivo (sempre che tale prosecuzione non comporti un aumento del numero dei dirigenti) ai sensi dell'articolo 15-*nonies* del citato decreto legislativo n. 502 (che riguarda i "dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa"). L'amministrazione potrà tuttavia non accogliere l'istanza stessa ove decida di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in relazione ai criteri adottati per l'utilizzo della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, tenendo presenti le esigenze organizzative e funzionali e rispettando la parità di trattamento, anche per evitare l'indebita lesione dell'affidamento degli interessati.

Roma, 19/2/15

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 20 Marzo 2006 e sottoscritto con le Province di CZ - CS - KR - RC e VV il 27 Marzo 2006.

**PROTOCOLLO DI INTESA SUL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE**  
(Attuazione L. R. n. 34/2002 e L. R. n. 1/2006)

**PREMESSA:**

A) La Regione Calabria, con legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, sul "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" ha disciplinato i criteri, le modalità ed i termini di conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi alle Province ed agli altri enti locali, in attuazione del principio di sussidiarietà e degli altri principi indicati nell'articolo 118 della Costituzione, nell'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e negli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle materie di cui agli articoli 117, comma 3 e 4, e 118 della Costituzione, così come individuate nelle leggi e nei decreti legislativi di conferimento delle funzioni medesime.

B) La Giunta regionale, in attuazione della legge regionale n. 34/2002, con proprie deliberazioni n. 961 del 3 dicembre 2004, n. 575 del 20 giugno 2005 e n. 943 dell'11 novembre 2005, ha stabilito, tra l'altro, la data di decorrenza del conferimento delle funzioni amministrative alle Province e ha individuato per singola materia le funzioni da trasferire, demandando l'adozione dei decreti attuativi ai competenti dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale.

La Giunta regionale, inoltre, aderendo alla richiesta avanzata dalle Province in sede di "Conferenza Regione-Autonomie Locali" del 15 luglio 2005, con la deliberazione n. 943 dell'11 novembre 2005, ha disposto la delega di ulteriori funzioni amministrative, in aggiunta a quelle previste dalla citata legge regionale n. 34, in materia di Agricoltura, Lavori Pubblici, Turismo, Formazione Professionale e Istruzione.

C) Il conferimento delle funzioni amministrative aggiuntive è stato poi disciplinato con legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1, che ha introdotto modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 34/2002, finalizzate a rendere più organico il ruolo delle Province e a garantire il mantenimento dei diritti acquisiti dal personale regionale posto in distacco funzionale e successivamente trasferito alle Province per l'assolvimento delle funzioni conferite.

D) La Regione Calabria e le Province, al fine di pervenire al concreto conferimento delle funzioni amministrative, nei termini voluti della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, nel testo integrato dalla legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1, in sede istituzionale e in appositi tavoli tecnici, hanno esaminato le problematiche connesse al passaggio delle funzioni, nonché le modalità e termini di assunzione dei rispettivi impegni, su tutti gli aspetti rilevanti.

E) Le Province, nel corso degli incontri, hanno evidenziato di essere pervenute alla definizione dei seguenti indicatori percentuali per il riparto delle risorse umane, finanziarie e strumentali tra le singole Province:

Provincia di Catanzaro	-	18,57%	(diciotto, cinquantasette per cento);
Provincia di Cosenza	-	36,31%	(trentasei, trentuno per cento);
Provincia di Crotona	-	8,57%	(otto, cinquantasette per cento);
Provincia di Reggio Calabria	-	27,92%	(ventisette, novantadue per cento);

Provincia di Vibo Valentia - 8,63% (otto, sessantatre per cento).

Tanto premesso la Regione e Province stipulano il seguente Protocollo d'intesa:

### **1) OBIETTIVI PRIMARI:**

La Regione Calabria e le Province, uniformandosi ai principi introdotti dalla riforma del titolo V della Costituzione e dal nuovo Statuto della Regione, reciprocamente si danno atto che il conferimento delle funzioni amministrative, ha come scopo primario quello di avvicinare le istituzioni ai cittadini ed alle comunità locali, per garantire loro l'erogazione dei servizi in modo più efficace, efficiente ed economico, improntando l'azione amministrativa a criteri semplificazione.

A tal fine, convengono che il finanziamento delle funzioni trasferite e delegate dalla Regione alle Province, sarà attuato con criteri che tengano conto di quanto stabilito dall'art. 47 dello Statuto regionale.

La Regione Calabria e le Province, per superare le difficoltà operative che potranno insorgere, si impegnano, durante il periodo di distacco funzionale del personale, a collaborare reciprocamente, anche mediante l'avvalimento delle rispettive strutture.

### **2) VERIFICA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CONFERIMENTO delle funzioni alle Province**

La Regione Calabria e le Province convengono sulla necessità di verificare se il conferimento delle funzioni amministrative è avvenuto nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi regionali n. 34/2002 e n. 1/2006.

La Regione, effettuate le necessarie verifiche si impegna, a disporre l'adozione di atti integrativi o modificativi entro il termine di trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo.

Le Province s'impegnano ad adeguare la propria struttura organizzativa, per l'effettivo esercizio delle funzioni amministrative conferite, entro il 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Presente protocollo

### **3) Definizione del contingente di personale da porre in distacco funzionale e successivamente trasferire alle Province**

La Regione e le Province prendono atto che il contingente di personale posto in distacco funzionale ai fini del definitivo trasferimento ammonta, allo stato, a 1313 unità, come individuate nei relativi decreti del dirigente generale del dipartimento Organizzazione e Personale nn.1562, 1565, 1568, 1569 e 1570 del 2.3.2006.

Tale numero scaturisce da una puntuale applicazione dell'art. 17 della legge 34/2002, che impone di considerare tutto il personale che svolgeva le proprie funzioni nelle materie oggetto di conferimento, alla data di entrata in vigore della legge. A tale contingente sarà poi aggiunto l'altro personale applicato alle funzioni inerenti le materie ulteriormente oggetto di conferimento, ai sensi della legge n. 1/2006.

La Regione si impegna a procedere ad ulteriore verifica, per evitare la presenza di errori materiali nei suddetti decreti, dai quali potrebbe nascere contenzioso.

La Regione da atto che dall'attività ricognitiva effettuata dal competente Dipartimento, il Personale numericamente individuato alla data del 1 settembre 2002, quale svolgente le funzioni conferite alle Province ovvero che di fatto si trovava a prestare servizio presso le strutture svolgenti tali funzioni, è pari a n. 1671 unità, delle quali: n.163 in Provincia di Catanzaro; n.549 in Provincia di Cosenza; n.79 in Provincia di Crotona; n.743 in provincia di Reggio Calabria e n.137 in Provincia di Vibo Valentia, per cui il contingente totale accertato, secondo i parametri proposti dalle province riportati al punto E) della premessa, sarebbe stato così suddiviso tra le Province:

Provincia di Catanzaro	18,57% = n. 310
Provincia di Cosenza	36,31% = n. 607
Provincia di Crotona	8,57% = n. 143
Provincia di Reggio Calabria	27,92% = n. 467
Provincia di Vibo Valentia	8,63% = n. 144

Applicando i predetti parametri emergono carenze numeriche di personale nelle Province di Catanzaro (187) di Cosenza (172), di Crotona (85), Vibo Valentia (42), mentre in Provincia di Reggio Calabria risulta un'eccedenza di n.128 unità, rispetto al personale che risultava in servizio al 1° settembre 2002 (1671).

A tale contingente di personale vanno comunque aggiunte n.221 unità, attualmente utilizzate per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza idraulica.

Per far fronte alla carenze sopra individuate, si provvederà mediante l'utilizzo del personale di cui al punto 14 del presente accordo e con le modalità ivi indicate.

### **4) Oneri finanziari relativi al costo a regime del personale**

La Regione si impegna a definire, per ciascuna Provincia, entro la data del definitivo trasferimento, l'entità del costo del personale posto in distacco funzionale e che sarà successivamente trasferito, sulla base della retribuzione attualmente spettante, dei relativi oneri contributivi, del salario accessorio nella misura prevista dal CCNL e dai Contratti Decentrati Integrativi (all'uopo assegnando, per il corrente anno, alle Province, se già determinata ed assegnata, la quota del Fondo di produttività spettante al contingente trasferito, ovvero la quota del fondo complessivo, parametrata al numero dei posti dei rispettivi comparti assegnati alle Province), nonché per effetto del mantenimento dei benefici maturati presso la Regione, nei termini stabiliti dalla legge regionale n. 1/2006.

Nel caso di cessazioni dal servizio o contenzioso che andassero a ridurre il prestabilito contingente numerico, resta ferma la quantificazione delle risorse finanziarie da attribuire alle singole Province, calcolata in riferimento al contingente complessivo come sopra definito, fino al 31/12/2008, con esclusione del contingente di personale trasferito risultante superiore alla quota spettante con l'applicazione dei parametri percentuali proposti dalla Province (lettera E) della premessa).

Tale costo come sopra determinato, costituirà la spesa da trasferire annualmente alle Province sino al 31.12.2008. fermo restando che tutti i miglioramenti contrattuali sino a tale data maturati. anche in

dipendenza dell'applicazione dell'art.12 della Legge Regionale n.1/2006, rimarranno a carico della Regione, e quindi da trasferire alle Province in aggiunta al costo come sopra determinato. fermi restando i limiti di spesa per il personale come imposti dalla normativa statale.

Convengono, altresì, che a decorrere dal quarto anno, ferma restando la spesa annuale, definita come sopra, del personale effettivamente trasferito, si procederà alla stipula di un nuovo accordo rideterminando le risorse finanziarie complessive in relazione alle oggettive necessità per l'assolvimento delle funzioni amministrative conferite al momento riscontrabili.

#### **5) criteri e termini di utilizzazione da parte delle province di immobili di proprietà regionale.**

La Regione e le Province, in ordine all'esigenza delle Province stesse di utilizzare immobili di proprietà regionale, da destinare a sede degli uffici le cui funzioni amministrative risultano conferite, richiamano il contenuto della deliberazione della Giunta regionale n. 1204 del 27 dicembre 2005, nella parte in cui prevede la concessione di immobili di proprietà regionale con il corrispettivo di un mero canone ricognitorio, sotto forma di fitto figurativo. Le parti evidenziano la presenza di immobili di proprietà regionale, nell'ambito dei quali risultano promiscuamente ubicati uffici con funzioni rimaste alla competenza della Regione ed uffici con funzioni conferite alle Province.

Al riguardo, assumono l'impegno di pervenire alla delimitazione della parte di unità da destinare rispettivamente a sede di uffici regionali e sede degli uffici della Provincia, con destinazione della necessaria parte in concessione d'uso amministrativa alle Province, salva la possibilità di concentrare in immobili separati i rispettivi uffici.

La Regione si impegna, su segnalazione delle Province, a effettuare ogni intervento richiesto per l'ottemperanza alla vigente normativa in materia di scurezza sul lavoro con riferimento esclusivo agli immobili di proprietà regionale.

Per gli immobili utilizzati in regime di locazione, i cui contratti sono trasferiti alle Province, l'onere della messa a norma rimane a carico dei proprietari degli stessi, con facoltà delle Province di assumere ogni determinazione in merito al rapporto locativo.

Le parti concordano che, nelle more della delimitazione degli uffici della concentrazione degli stessi in immobili separati, il personale posto in distacco funzionale continuerà a prestare servizio negli uffici presso i quali è attualmente allocato.

#### **6) Beni mobili da trasferire in proprietà alle Province.**

La Regione, al fine di fornire alle Province i beni mobili strumentali necessari per lo svolgimento delle funzioni trasferite, procederà alla loro individuazione entro la data di trasferimento del personale e comunque no oltre il 31.12.2006. La Regione predisporrà un elenco generale, suddiviso per ambiti provinciali, dei beni strumentali in uso presso le strutture trasferite ovvero impiegate per lo svolgimento delle funzioni conferite.

La Regione e le Province si impegnano all'immediata istituzione di appositi organismi tecnici, per ciascuna Provincia, al fine di procedere alla definizione della consistenza e alla stima del valore economico di valutazione residuale del singolo bene, dedotta la quota di ammortamento fiscale, nonché alla individuazione di quello non utilizzabile perchè in precarie condizioni di conservazione, da porre in dismissione. La costituzione di tali organismi è demandata al dirigente generale del competente Dipartimento Organizzazione e Personale della Regione; gli stessi dovranno essere composti da personale regionale e dipendenti delle rispettive Province, designati dai direttori generali delle Province.

#### **7) Immobili locati e relativi contratti di locazione**

La Regione e le Province convengono sulla necessità di procedere al trasferimento, in capo alle Amministrazioni provinciali, della titolarità dei contratti di locazione e dei relativi contratti di servizio, dalla data del 1° luglio 2006, nonché di disporre il trasferimento alle Province delle risorse finanziarie necessarie alla prosecuzione del rapporto contrattuale.

A tal fine, la Regione provvederà entro il 30 giugno 2006 a notificare ai proprietari degli immobili condotti in locazione la cessione dei singoli contratti alle Province; è fatta salva la facoltà per le Province di recedere dal contratto, in conformità al medesimo e/o ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 ultimo comma della L. 27.7.1978 n. 392, dandone comunque comunicazione anche alla Regione.

In tal caso la Regione continuerà ad erogare alle Province l'importo previsto dal contratto per consentire il reperimento di nuovi locali; ogni eventuale onere aggiuntivo è da intendersi a totale carico delle Province.

L'onere complessivo derivante dal trasferimento di detti contratti, una volta quantificato e definito, verrà posto a carico del bilancio regionale, nell'ambito delle risorse assegnate alle Amministrazioni Provinciali, per l'assolvimento delle funzioni amministrative conferite; tale onere comprenderà sia il costo locativo per i contratti ceduti, sia la somma corrispondente ai contratti non proseguiti per volontà delle Province o del locatore.

Nel caso di immobili in cui vi siano sia sedi di uffici regionale che provinciali, la Regione si impegna, anche ai fini della razionalizzazione e concentrazione delle proprie strutture e degli ambienti di lavoro, a dare soluzione mediante l'allocatione di detti uffici e personale in distinte unità immobiliari o parti fisicamente distinte di detti immobili, concordemente con ciascuna delle Province, ovvero, ove ciò non sia possibile procedendo, ad allocare le funzioni ed il relativo personale in distinti piani o locali, procedendo alla cessione del contratto solo per la parte utilizzata dalla provincia.

#### **8) Contratti per utenze di servizio da trasferire alle Province e relativi costi**

Ai fini del trasferimento delle utenze di servizio ed oneri tributari (luce, acqua, telefoni, gas, tassa smaltimento rifiuti, ecc.), allo stato in capo alla Regione, le parti si impegnano ad effettuare l'individuazione e la razionalizzazione di quelle la cui pertinenza è oggetto di trasferimento, mediante l'adozione di rispettivi provvedimenti di dismissione da parte della Regione e di conseguente assunzione della titolarità da parte di ciascuna Provincia, con riferimento e decorrenza all'inizio di ogni trimestre utile.

L'Onere complessivo, una volta quantificato e definito, sarà posto a carico del bilancio regionale, nell'ambito delle risorse assegnate alle Amministrazioni Provinciali..

**9) Risorse PER IL FUNZIONAMENTO Delle funzioni amministrative conferite**

Per quanto riguarda le risorse finanziarie comunitarie, le parti concordano di istituire un apposito tavolo di programmazione negoziata tendente a definire congiuntamente per ogni singola misura e tenendo conto delle materie oggetto di funzioni trasferite alle Province e di quelle mantenute dalla Regione, le quote di risorse spettanti alle cinque province e alla Regione.

La quota spettante alle Province così determinata sarà distribuita tra le stesse secondo le percentuali definite in premessa al punto E).

Analoga procedura verrà seguita con riferimento alle risorse dello Stato per le funzioni integralmente nonché per i trasferimenti di risorse statali inerenti a funzioni di competenza ripartite tra Province, Comuni, ed eventuali altri Enti.

La Regione si impegna a trasferire alle Province le somme già incassate e relative ai procedimenti amministrativi avviati a far data dal 1° gennaio 2006 nell'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento

I trasferimenti di risorse previsti da presente articolo, avverranno su base annua a norma dell'art.16 – comma 2, tenendo presenti i coefficienti percentuali concordemente indicati dalle Province e tenuto conto delle spese di pertinenza della Regione e delle reali esigenze delle Province.

**10) PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI CONFERITE.**

Per quanto attiene all'onere di contribuzione di cui all'art.16 – comma 2, della legge n.34/2002, la Regione e le Province convengono sulla opportunità di addivenire ad un piano di finanziamento, valevole per il triennio 2006-2008 che, pur non previsto dalla legge, risponda alle reciproche esigenze di una corretta programmazione pluriennale.

Detto piano dovrà affrancare le Amministrazioni provinciali dal costo che sarà affrontato, nel detto triennio, per il personale trasferito, per le locazioni e per le utenze di servizio.

**11) avvalimento RECIPROCO di strutture, per l'assolvimento delle funzioni amministrative CONFERITE**

La Regione e le Province convengono sulla opportunità di un eventuale avvalimento delle strutture regionali e provinciali nelle materie oggetto di conferimento, fino alla data di trasferimento del personale posto in distacco funzionale.

La Regione, pertanto, assume l'impegno di coadiuvare, con propri dipendenti, dirigenti e uffici, le strutture delle Province, su richiesta espressa delle stesse e nell'ambito delle funzioni amministrative conferite, affiancando le Province nella fase di istruttoria dei procedimenti amministrativi, senza espletare attività a rilevanza esterna, restando a carico della competente struttura provinciale l'assunzione dell'atto finale e la cura di ogni fase del procedimento che implichi rapporti con l'esterno e con i soggetti beneficiari del provvedimento. Le Province danno atto che le pratiche amministrative, riguardanti materie oggetto di conferimento, pendenti e non evase alla data del 31.03.2006, sono di loro esclusiva competenza, impegnandosi la Regione ad effettuare le opportune informative sullo stato dei procedimenti su richiesta delle Province.

**13) Contenzioso pendente in ordine alle funzioni amministrative conferite**

La Regione e le Province prendono atto del contenzioso pendente, inerente anche a funzioni amministrative conferite, alla cui soluzione non è prevedibile pervenire in tempi ragionevoli per oggettive ragioni. Le parti si danno reciprocamente atto che i procedimenti giurisdizionali pendenti proseguiranno tra le parti originarie, secondo quanto disposto dall'art. 111 c.p.c.

La Regione e le Province si impegnano, ove vi sia la necessità, a farsi carico del reciproco scambio di documentazione ed informazioni sulla base delle esigenze rappresentate dalla rispettive competenti strutture, al fine di consentire l'esercizio delle rispettive prerogative e il prosieguo dell'azione intrapresa, per la migliore la soluzione del contenzioso medesimo.

**14) ACCORDI DI PROGRAMMA CON GLI ENTI GESTORI DELLA FORESTAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA SALVAGUARDIA E GESTIONE DEL TERRITORIO, DELLA VIABILITA' E DELLA SORVEGLIANZA IDRAULICA.**

Fermo restando quanto precisato al punto relativo alla assegnazione delle risorse umane, la Regione e le Province prendono atto della delicatezza della problematica concernente l'assolvimento dei compiti attinenti alle funzioni di salvaguardia e gestione del territorio, viabilità, sorveglianza idraulica, fluviale, forestale e ambientale, che meritano una particolare attenzione ed uno sforzo aggiuntivo da parte della Regione, mirato a garantire alle amministrazioni provinciali l'assolvimento delle specifiche funzioni conferite.

La Regione si impegna inoltre a consentire l'utilizzo di risorse umane necessarie per l'espletamento delle specifiche funzioni conferite impiegando un contingente di personale idraulico-forestale, fino alla concorrenza di circa 1000 unità, da ripartire con il criterio di cui al punto E) della premessa, mediante la previsione, nell'ambito dei piani attuativi annuali, di appositi accordi di programma tra le Province e gli Enti gestori del settore della forestazione per la realizzazione di interventi nell'ambito della salvaguardia e gestione del territorio, viabilità, sorveglianza idraulica, fluviale, forestale e ambientale, e per ogni altra esigenza funzionale delle Province. La Regione, a garanzia della corretta attuazione del contenuto di cui sopra, provvederà all'istituzione di un apposito tavolo concertativo presso il competente Dipartimento.

Pertanto, il presente protocollo di intesa costituisce atto di indirizzo per gli Enti strumentali della Regione, al quale gli stessi dovranno conformarsi, nonché elemento negoziale per gli altri Enti assegnatari del personale idraulico – forestale, per i rispettivi territori provinciali.

Gli accordi di programma dovranno prevedere il finanziamento dei progetti con a carico delle risorse regionali e/o statali della sola retribuzione della manodopera, mentre a carico delle Province tutti gli altri oneri previsti nei progetti e necessari per la compiuta esecuzione degli interventi pianificati. ferma restando la possibilità di le



Province di accesso a finanziamenti comunitari o statali per la copertura degli altri costi.

**14) Verifica sullo stato di attuazione delle funzioni**

La Regione Calabria e le Province pattuiscono di istituire un apposito tavolo di concertazione e confronto istituzionale, da convocare su specifica richiesta di una delle parti, per la verifica sullo stato di attuazione del conferimento di funzioni amministrative e per la soluzione di eventuali problematiche che dovessero insorgere nella fase transitoria. Le parti concordano altresì di demandare al tavolo istituzionale la predisposizione di linee guida annuali, preordinate alla predisposizione dei programmi e piani provinciali, finalizzati all'utilizzo delle risorse Regionali, Statali e Comunitarie, nelle varie materie oggetto di conferimento di funzioni.

A tale tavolo, che sarà composto dal Presidente e dal Vicepresidente della Giunta regionale, nonché dai Presidenti delle cinque Province, ovvero da loro delegati, le parti s'impegnano a sottoporre obbligatoriamente qualunque controversia in ordine all'attuazione del sistema di conferimento di funzioni alle Province, prima di dare corso a qualunque altra iniziativa.

Il tentativo di conciliazione, che avrà durata non superiore a trenta giorni, si intenderà andato a buon fine solo in caso di accordo da parte di tutti gli intervenuti.

Catanzaro, marzo 2006.

**Il Presidente della Provincia di Catanzaro**  
**(Michele Traversa)**

**Il Presidente della Provincia di Cosenza**  
**(Mario Oliverio)**

**Il Presidente della Provincia di Crotona**  
**(Sergio Iritale)**

**Il Commissario della Provincia di Reggio Calabria**  
**(Oreste Iovino)**

**Il Presidente della Provincia di Vibo Valentia**  
**(Ottavio Gaetano Bruni)**

**Il Presidente della Regione**  
**(Agazio Loiero)**

**Delib.G.R. 31 luglio 2006, n. 498.**

***Atto di indirizzo e direttiva per il trasferimento degli atti concernenti il conferimento delle funzioni amministrative alle Province - Attuazione L.R. n. 34/2002 e L.R. n. 1/2006.***

Publicata nel B.U. Calabria 16 settembre 2006, n. 17.

**La Giunta regionale**

Premesso: Che la Regione Calabria, con la Delib.G.R. 3 dicembre 2004, n. 961, la Delib.G.R. 20 giugno 2005, n. 575 e la Delib.G.R. 11 novembre 2005, n. 943 ha intrapreso il conferimento di funzioni agli enti locali ai sensi della *L.R. n. 34/2002*, a far data dal 1° gennaio 2006.

Che con *legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1*, la Regione ha disposto il conferimento di ulteriori funzioni amministrative, in materia di Agricoltura, Lavori Pubblici, Turismo, Formazione Professionale e Istruzione.

Dato atto che la Regione e le Province, sia mediante incontri tra i vertici istituzionali, sia in appositi incontri tecnici, hanno esaminato congiuntamente le problematiche connesse al passaggio delle funzioni, nonché le modalità e termini di assunzione dei rispettivi impegni su tutti gli aspetti rilevanti, pervenendo ad un apposito protocollo di Intesa che, approvato dalla Giunta regionale con Delib.G.R. 13 febbraio 2006, n. 76 e Delib.G.R. 20 marzo 2006, n. 194 è stato sottoscritto in data 27 marzo 2006.

Constatato: che in fase di attuazione delle disposizioni recate dal protocollo di intesa, sono state riscontrate alcune difficoltà operative e di raccordo tra le strutture della Regione e le corrispondenti strutture delle Amministrazioni provinciali.

Che per superare le difficoltà e le problematiche sopravvenute le Province hanno chiesto apposito incontro alla Regione, per individuare e concordare le possibili soluzioni e nuovi percorsi amministrativi in grado di accelerare il processo di trasferimento.

Che in sede di incontro tra le Province e la Giunta regionale del 6 luglio 2006, verificata la problematica sollevata dalle Province, si è convenuto di istituire una apposita «Cabina di regia» alla quale demandare il compito di affrontare e definire, sia a livello Politico che Amministrativo, tutte le questioni che di fatto potrebbero rallentare il processo attuativo dalle citate *L.R. n. 34/2002* e la *L.R. n. 1/2006*.

Atteso che la Giunta regionale, nella stessa seduta del 6 luglio 2006, con apposita deliberazione ha costituito la «Cabina di regia» affidando il coordinamento Politico-Istituzionale al Vice Presidente della Giunta regionale On. Nicola Adamo ed il coordinamento dell'attività Tecnico-Amministrativa al Segretario generale della Giunta regionale Cons. Nicola Durante.

Normativa regionale  
Delib.G.R. 31 luglio 2006, n. 498.

Atto di indirizzo e direttiva per il trasferimento degli atti concernenti il conferimento delle funzioni amministrative alle Province - Attuazione L.R. n. 34/2002 e L.R. n. 1/2006.

---

Considerato: che il Coordinamento della citata «Cabina di regia», ha convocato appositi incontri, a livello Politico e tecnico con le Province e la partecipazione degli Assessori e dei Dirigenti Generali dei dipartimenti della Giunta regionale interessati.

Che nel corso degli incontri sono emerse criticità sulle modalità e termini di trasferimento dei procedimenti amministrativi attinenti alla funzioni e sul trasferimento delle risorse finanziarie, con riferimento agli interventi su lavori ed opere pubbliche, ed in modo specifico:

- a) alla certificazione degli stati di avanzamento dei lavori e relativo finanziamento;
- b) fascicoli relativi a richieste di lavori di somma urgenza;
- c) fascicoli afferenti richieste di interventi, per i quali non risulta avviata la formale istruttoria per carenza di disponibilità finanziarie;
- d) fascicoli relativi alle concessioni idriche di piccola derivazione, fermo restando la competenza regionale sulle grandi derivazioni idriche;
- e) alle modalità di gestione degli altri interventi riguardanti i programmi annuali e pluriennali di finanziamento in conto capitale di opere pubbliche e relativi stati di avanzamento lavori, in attuazione della L.R. n. 24/1986, della L.R. n. 24/1987, della L.R. n. 14/1999, della L.R. n. 8/2003, della L.R. n. 13/2004, della L.R. n. 3/2005, della L.R. n. 13/2003 ed art. 3, commi 9 e 10 della legge finanziaria 2001, nonché da normativa nazionale, e degli altri programmi di intervento adottati dalla Regione attinenti alle funzioni conferite;
- f) la gestione dei mutui a carico della Regione, concessi della Cassa Depositi e Prestiti ai Comuni, per la realizzazione delle opere, le cui funzioni amministrative sono conferite alle Province;
- g) alle risorse finanziarie disponibili per l'escavazioni dei porti e la viabilità provinciale, che risultano esigue e per le quali necessita reperire ulteriori risorse e fonti di finanziamento.

Che di tale problematica potrebbero essere interessati gli altri Dipartimenti della Giunta regionale, coinvolti nei procedimenti di conferimento delle funzioni amministrative, ai sensi della citata *legge regionale n. 34/2002* e della *legge regionale n. 1/2006*.

Evidenziato che, nel corso della riunione della Cabina di regia del 12 luglio 2006, le Province hanno sottoposto ad esame una articolata proposta di interventi per la salvaguardia e tutela del territorio, da effettuarsi attraverso l'assegnazione di risorse del POR Calabria 2000-2006 e l'utilizzo del personale forestale e previo la sottoscrizione di accordi di programma.

Che la proposta, in quella sede, è stata concordata e definita nel testo allegato alla presente deliberazione, precisando di pervenire ad una successiva apposita intesa, successivamente all'avvio di una fase di concertazione per la definizione compiuta di programmi operativi e l'individuazione degli atti amministrativi da porre in essere.

Normativa regionale  
Delib.G.R. 31 luglio 2006, n. 498.

Atto di indirizzo e direttiva per il trasferimento degli atti concernenti il conferimento delle funzioni amministrative alle Province - Attuazione L.R. n. 34/2002 e L.R. n. 1/2006.

---

Che, pertanto, si rende necessario la presa d'atto e l'approvazione della proposta di intervento nel testo definitivo, allegata al presente atto, al fine di consentire l'avvio della fase concertativa, da effettuarsi in sede tecnico-amministrativa nella apposita Cabina di regia.

Atteso che, nella riunione della Cabina di regia del 25 luglio 2006, sono emerse ulteriori difficoltà sulla definizione dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi relativi al settore agricoltura, la cui gestione è rimasta in capo al medesimo Dipartimento della Regione, difficoltà dovute principalmente alla carenza di risorse umane, sopravvenuta a seguito del trasferimento del personale degli ex Ispettorati provinciali dell'agricoltura alle Province.

Che, per le medesima ragione, ulteriori difficoltà sono emerse per la definizione dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi finanziati dal POR Calabria 2000-2006 e per gli altri procedimenti avviati con fondi nazionali, con il rischio di non poter rispettare i termini imposti dalla normativa nazionale e comunitaria per la rendicontazione della spesa e di incorrere nel disimpegno delle relative risorse finanziarie.

Che, peraltro, il Comitato di Sorveglianza del POR Calabria, tenutosi il 18-19 luglio 2006, stante la brevità del rimanente periodo per la chiusura degli impegni sul POR (31/12/2006), ha espresso perplessità sulla possibilità di avviare la procedura di trasferimento, in capo alle Province, della competenza sul POR per la parte pertinente alle funzioni conferite alle stesse, per effetto della *L.R. n. 34/2002* e della *L.R. n. 1/2006*.

Che, inoltre, è stata evidenziata la necessità di procedere direttamente, da parte del Dipartimento Agricoltura della Regione, alla liquidazione delle pratiche su funzioni in materia di agricoltura trasferite alle Province, il cui iter istruttorio è stato definito entro la data del 30 giugno 2006 e rimane l'emissione del relativo provvedimento di liquidazione, per la qual cosa occorre impartire disposizioni anche alla Segreteria di Giunta ed alla Ragioneria Generale della Regione.

Considerato che tale problema può trovare soluzione, mediante l'esercizio dell'avvalimento delle strutture e del personale degli ex Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura trasferito alle Province, in precedenza previsto dal Protocollo di intesa, approvato con Delib.G.R. 20 marzo 2006, n. 194 e sottoscritto con le Province il successivo 27 marzo, fino al 30 giugno 2006, differendo tale data al 31 dicembre 2006.

Atteso che le Province, nella riunione della Cabina di regia del 25 luglio 2006 hanno espresso il loro assenso al differimento al 31 dicembre 2006, del termine di esercizio dell'avvalimento delle strutture e del personale del settore Agricoltura loro trasferito, previsto dal punto 11 del protocollo di intesa del 27 marzo 2006.

Ritenuto necessario, sulla base di quanto emerso e concordato in sede di riunione della Cabina di regia con i Presidenti delle Province e gli Assessori ed i dirigenti dei dipartimenti della Regione, nonché nei vari incontri Istituzionali, di impartire direttive ai dipartimenti interessati, per la piena definizione delle procedure amministrative occorrenti per il pieno trasferimento delle funzioni amministrative e dei relativi procedimenti pendenti e/o giacenti presso le stesse strutture, al fine anche di snellire l'iter endoprocedimentale.

Normativa regionale  
Delib.G.R. 31 luglio 2006, n. 498.

Atto di indirizzo e direttiva per il trasferimento degli atti concernenti il conferimento delle funzioni amministrative alle Province - Attuazione L.R. n. 34/2002 e L.R. n. 1/2006.

---

Ritenuto, altresì, necessario procedere all'accertamento delle risorse finanziarie ancora disponibili sul POR Calabria 2000-2006, destinate al finanziamento di interventi su funzioni amministrative conferite alle Province, demandando al responsabile dell'U.O.A. n. 3 - «Sviluppo del territorio, Partenariato Euro-Mediterraneo e Coordinamento Affari Comunitari» di pervenire alla definizione dell'istruttoria entro breve termine, indicando apposite riunioni con i Dirigenti Generali dei Dipartimenti interessati, al fine di sottoporre le risultanze ad esame della prossima riunione di «Cabina di regia».

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione.

Visto il capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Visto il *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

Visti gli *articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

Visto lo Statuto della Regione Calabria.

Vista la *L.R. 12 agosto 2002, n. 34*.

Vista la *L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*.

Visto il protocollo di intesa sottoscritto in data 27 marzo 2006.

Su conforme proposta del Presidente della Giunta regionale On. Agazio Loiero e del Vice Presidente della Giunta On. Nicola Adamo, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla competente struttura, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente preposto alla stessa, a voti unanimi;

Delibera

---

Per i motivi esposti che, qui di seguito, si intendono integralmente riportati e trascritti e costituiscono atto di indirizzo per le successive attività degli uffici competenti:

1) Di prendere atto ed approvare la proposta di intervento progettuale allegata alla presente deliberazione, ed autorizzare l'avvio di una specifica concertazione sui contenuti, da effettuarsi in sede tecnico-amministrativa nella Cabina di regia, per l'individuazione delle fonti di reperimento delle risorse finanziarie necessarie e le modalità di definizione dei progetti, al fine anche di pervenire alla sottoscrizione di apposita intesa ovvero di accordi di programma, tra la Regione e le Province.

Normativa regionale  
Delib.G.R. 31 luglio 2006, n. 498.

Atto di indirizzo e direttiva per il trasferimento degli atti concernenti il conferimento delle funzioni amministrative alle Province - Attuazione L.R. n. 34/2002 e L.R. n. 1/2006.

---

2) Di stabilire che, il Dipartimento dei Lavori Pubblici della Giunta regionale, per il trasferimento delle pratiche relative alle funzioni conferite alle Province, pendenti e/o giacenti presso lo stesso dipartimento, fermo restando l'attività di programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo rimane in capo alla Regione, dovrà procedere, nel termine di trenta giorni dalla data della presente delibera, come di seguito:

a) effettuare una puntuale ricognizione di tutte le pratiche relative a funzioni conferite alle Province, al fine di individuare lo stato dell'istruttoria;

b) trasferire le pratiche la cui istruttoria risulta avviata e non ancora conclusa, con le annesse risorse finanziarie previa verifica della compatibilità di cassa, dando compiuta informativa ai soggetti interessati;

c) trasferire le pratiche relativi alle concessioni idriche di piccola derivazione;

d) certificare lo stato di avanzamento dei lavori e dei relativi pagamenti effettuati dalla Regione fino alla data di trasferimento di ogni singola pratica;

e) disporre l'archiviazione delle pratiche che non hanno avuto alcuna istruttoria amministrativa, per carenza di finanziamento o di programmi di interventi, dandone contestuale comunicazione ai soggetti interessati, anche al fine di consentire loro il ritiro della documentazione prodotta, per eventuali riproposizione in altra sede;

f) verificare lo stato di istruttoria delle richieste di interventi di somma urgenza, per accertare la persistenza dello stato d'urgenza, e trasferire i relativi fascicoli e le risorse finanziarie disponibili;

g) trasferire i fascicoli riguardanti la gestione degli altri interventi sui programmi annuali e pluriennali di finanziamento in conto capitale di opere pubbliche e relativi stati di avanzamento lavori, in attuazione della *L.R. n. 24/1986*, della *L.R. n. 24/1987*, della *L.R. n. 14/1999*, della *L.R. n. 8/2003*, della *L.R. n. 13/2004*, della *L.R. n. 3/2005*, della *L.R. n. 13/2005* ed art. 3, commi 9 e 10 della legge finanziaria 2001, nonché da normativa nazionale, e degli altri programmi di intervento adottati dalla Regione attinenti alle funzioni conferite;

h) trasferire i fascicoli relativi alla gestione dei mutui a carico della Regione, concessi della Cassa Depositi e Prestiti in favore dei Comuni, per la realizzazione delle opere, le cui funzioni amministrative sono conferite alle Province. Rimane di competenza regionale:

- l'accensione e il pagamento dei mutui da contrarre o contratti con istituti finanziari abilitati;

- il pagamento, previa richiesta dell'Amministrazione provinciale; territorialmente competente, delle somme occorrenti per l'esecuzione delle singole opere pubbliche;

- il pagamento della competente quota di mutuo, previa richiesta delle Amministrazioni Provinciali ai singoli soggetti attuatori;

- la programmazione e/o autorizzazione ai singoli soggetti attuatori sull'impiego delle economie maturate.

Normativa regionale  
Delib.G.R. 31 luglio 2006, n. 498.

Atto di indirizzo e direttiva per il trasferimento degli atti concernenti il conferimento delle funzioni amministrative alle Province - Attuazione L.R. n. 34/2002 e L.R. n. 1/2006.

---

- i) allegare a ciascun procedimento apposita certificazione, sullo stato di regolarità tecnico-amministrativa dell'istruttoria effettuata presso la Regione, rilasciata dal responsabile del procedimento, per consentire il prosieguo dell'istruttoria da parte delle Province;
- 3) Di stabilire che, sull'importo derivante da ribasso d'asta dell'opera appaltata, la Provincia può utilizzare una quota di detto importo fino ad un massimo del 5% (cinque per cento) oltre iva, esclusivamente per la copertura di spese per opere aggiuntive sopravvenute ed impreviste necessarie per la piena funzionalità ed anche al fine di evitare ritardi nella realizzazione della medesima opera, previa comunicazione alla Regione. Le residue risorse saranno utilizzate dalla Regione per una nuova programmazione, fermo restando i vincoli di destinazione delle risorse finanziarie ove esistenti.
- 4) Di prendere atto dell'assenso espresso dalle Province nella riunione di Cabina di regia del 25 luglio 2006 e differire al 31 dicembre 2006 il termine, di cui al punto 11) del protocollo di intesa del 27 marzo 2006 approvato con Delib.G.R. n. 194/2006, per l'avvalimento delle strutture e del personale degli ex Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura in atto trasferito alle Province.
- 5) Di disporre che si proceda direttamente, da parte del Dipartimento Agricoltura della Regione, alla liquidazione delle pratiche su funzioni in materia di agricoltura trasferite alla Province, il cui iter istruttorio è stato definito entro la data del 30 giugno 2006 e rimane l'emissione del relativo provvedimento di liquidazione.
- 6) Di assumere l'impegno di proporre al Consiglio regionale l'integrazione dell'attuale stanziamento di bilancio con fondi della Regione, necessarie per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di escavazioni dei porti e viabilità provinciale, nonché il reperimento altre fonti di finanziamento per le spese di investimento e per la copertura dei lavori di somma urgenza.
- 7) Di stabilire che agli indirizzi contenuti al punto 2) dovranno attenersi, in analogia e per quanto di competenza e compatibile con le procedure poste in essere, anche gli altri Dipartimenti della Giunta regionale, coinvolti nei procedimenti di conferimento delle funzioni amministrative, ai sensi della citata *legge regionale n. 34/2002* e della *legge regionale n. 1/2006*.
- 8) Di demandare al responsabile dell'U.O.A. n. 3 - «Sviluppo del territorio, Partenariato EuroMediterraneo e Coordinamento Affari Comunitari» l'accertamento delle risorse finanziarie ancora disponibili sul POR Calabria 2000-2006; destinate al finanziamento di interventi su funzioni amministrative conferite alle Province, entro breve termine, di intesa con i Dirigenti Generali dei Dipartimenti interessati, e di sottoporre le risultanze alla «Cabina di regia».
- 9) Di demandare ai Dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale la cura, sotto la loro diretta responsabilità, dell'esecuzione della presente deliberazione, impartendo le dovute disposizioni ed istruzioni alle rispettive strutture, informandone a cadenza mensile il coordinamento il dirigente dell'U.O.A. n. 2, per la successiva istruttoria ed il prosieguo di competenza.
- 10) Di disporre la notifica del presente atto ai dipartimenti interessati ed alle Province.

Normativa regionale  
Delib.G.R. 31 luglio 2006, n. 498.

Atto di indirizzo e direttiva per il trasferimento degli atti concernenti il conferimento delle funzioni amministrative alle Province - Attuazione L.R. n. 34/2002 e L.R. n. 1/2006.

---

11) Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

---

(2) La presente lettera è indicata erroneamente, nel Bollettino Ufficiale, come lettera h).

---

Allegato

**Proposte di intervento progettuale sul territorio da effettuarsi attraverso l'assegnazione di risorse Por e l'utilizzo del personale forestale**

Le Province, nell'ambito delle funzioni trasferite dalla Regione Calabria in attuazione della *L.R. n. 34/2002* e della *L.R. n. 1/2006*, e attraverso l'utilizzo delle proprie strutture tecniche e amministrative nonché del personale forestale e del personale e dei servizi di sorveglianza idraulica della Regione Calabria utilizzabile in attuazione dell'art. 13 del Protocollo di Intesa, avanzano le seguenti proposte di intervento sul territorio da effettuarsi anche attraverso l'assegnazione di risorse disponibili nell'ambito del POR Calabria 2000/2006 e Accordi di programma:

1. Interventi di prevenzione del rischio incendi attraverso la predisposizione di piani di intervento mirati alla cura e pulizia dei parchi, delle aree a verde e la realizzazione della fascia antincendio sulla viabilità del territorio provinciale.
2. Messa in sicurezza delle strade provinciali e sistemazione dell'arredo a verde lungo la viabilità provinciale di interesse turistico.
3. Interventi di risanamento ambientale di siti di interesse storico-culturale degradati.
4. Risanamento acustico attraverso la messa in opera sulle strade provinciali di pannelli antirumore.
5. Interventi di recupero ambientale dei litorali attraverso la rimozione dei rifiuti, del livellamento, della pulizia e della disinfestazione delle spiagge.
6. Interventi mirati alla salvaguardia dell'erosione dei litorali.
7. Interventi di manutenzione fondali portuali.
8. Prevenzione dell'inquinamento dei litorali attraverso la creazione di punti di raccolta di rifiuti lungo le coste.
9. Individuazione anche attraverso sistemi di controllo satellitare di discariche abusive, rimozione dei rifiuti e trasporto degli stessi in discariche autorizzate e successiva bonifica dei siti.



Normativa regionale  
Delib.G.R. 31 luglio 2006, n. 498.

Atto di indirizzo e direttiva per il trasferimento degli atti concernenti il conferimento delle funzioni amministrative alle Province - Attuazione L.R. n. 34/2002 e L.R. n. 1/2006.

---

10. Realizzazione di centri autorizzati di raccolta e di frantumazione e trasformazione di inerti.
11. Monitoraggio, individuazione e bonifica degli edifici pubblici in relazione alla contaminazione da amianto.
12. Identificazione anche attraverso sistemi di telerilevamento e di controllo satellitare degli scarichi esistenti e delle discariche non autorizzate presenti sul demanio fluviale e bonifica dei siti individuati.
13. Monitoraggio, anche attraverso le rilevazioni effettuate dalla Regione Calabria sul demanio idrico locale, dello stato del demanio fluviale e lacuale del territorio provinciale e programmazione degli interventi più urgenti da approntare.
14. Interventi di Polizia idraulica, quali la pulizia degli alvei fluviali e in genere ogni intervento attinente alla polizia delle acque.
15. Sistemazione e bonifica idraulica, ripristino dell'efficienza dei corsi d'acqua, finalizzata alla stabilizzazione dell'assetto degli alvei fluviali attraverso la rimozione degli ostacoli al deflusso delle piene ricorrenti, al ripristino, alla rinaturalizzazione e alla protezione delle sponde dissestate ed in erosione, al ripristino delle sezioni d'alveo ed alla manutenzione delle reti scolanti.
16. Interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico e del rischio idraulico del territorio, attraverso interventi di sistemazione idraulico-forestale e di ripristino delle funzionalità del reticolo idrografico.
17. Vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari e realizzazione, in caso di inadempienza da parte del concessionario, degli interventi, salvo rivalsa.
18. Esecuzione di programmi e progetti di opere di pronto intervento per l'eliminazione del pericolo per la pubblica utilità.
19. Interventi urgenti di trasferimento e consolidamento degli abitati.
20. Interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri.
21. La raccolta, nell'ambito del proprio territorio e sulla base dei dati forniti dai Comuni, di notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso e di assistenza.
22. La vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'*art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225/1992.*

Normativa regionale  
Delib.G.R. 31 luglio 2006, n. 498.

Atto di indirizzo e direttiva per il trasferimento degli atti concernenti il conferimento delle funzioni amministrative alle Province - Attuazione L.R. n. 34/2002 e L.R. n. 1/2006.

---

23. La realizzazione dei sistemi di controllo e di allarme per una tempestiva segnalazione dell'insorgere di situazioni di pericolo o di eventi calamitosi.

In relazione alle funzioni sopra elencate, si conviene di pervenire ad una apposita intesa, mediante la quale definire il trasferimento delle risorse finanziarie già disponibili in bilancio.

L'intesa, inoltre, dovrà prevedere la realizzazione di un apposito tavolo di concertazione per realizzazione di un programma pluriennale per il coordinamento e l'implementazione degli interventi e del reperimento delle risorse finanziarie necessarie, derivanti da strumenti diversi dal bilancio della Regione, previa verifica della compatibilità ed ammissibilità degli interventi con la destinazione delle risorse.

Il tavolo di concertazione della *L.R. n. 34/2002* dovrà essere delegato alla definizione compiuta dei programmi e l'individuazione degli atti amministrativi da porre in essere. Inoltre, un apposito gruppo di lavoro curerà la predisposizione e degli atti amministrativi.

Per la Regione il coordinamento del gruppo di lavoro sarà affidato all'Assessore ai Lavori Pubblici On. Luigi Incarnato e faranno parte il Dirigente Generale Dr. Francesco Mirante, Il Dirigente Generale Dr. Francesco De Grano, il Dirigente Dr. Giovanni Manduca, la D.ssa Marino Marinella, Il dr. Filippo De Cello.

---

---

**Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397.*****Piano di trasferimento delle risorse alle province - Art. 158, legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.***

Pubblicata nel B.U. Calabria 1° luglio 2006, n. 12.

## La Giunta regionale

Premesso:

- che la Regione Calabria, con la Delib.G.R. 3 dicembre 2004, n. 961 con la Delib.G.R. 20 giugno 2005, n. 575 e con la Delib.G.R. 11 novembre 2005, n. 943 ha intrapreso il conferimento di funzioni agli enti locali ai sensi della *L.R. n. 34/2002*, demandando l'adozione dei decreti attuativi ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti, in base ai quali le Province esercitano le funzioni conferite a far data dal 1° gennaio 2006;

- che con *legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1*, aderendo alla richiesta avanzata dalle Province in sede di «Conferenza Regione-Autonomie Locali» del 15 luglio 2005, la Regione ha disposto il conferimento di ulteriori funzioni amministrative, in materia di Agricoltura, Lavori Pubblici, Turismo, Formazione Professionale e Istruzione.

Dato atto che la Regione e le Province, sia mediante incontri tra i vertici istituzionali, sia in sede tecnica, hanno congiuntamente concordato le modalità di passaggio delle funzioni, nonché i termini di assunzione dei rispettivi impegni soprattutto per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie, necessarie per lo svolgimento delle funzioni loro conferite.

Constatato che quanto sopra espresso è stato trasfuso nel protocollo di intesa, approvato con la Delib.G.R. 13 febbraio 2006, n. 76 e la Delib.G.R. 20 marzo 2006, n. 194 sottoscritto dalla Regione e dalle province in data 27 marzo 2006.

Vista la propria Delib.G.R. 13 febbraio 2006, n. 76 e la Delib.G.R. 20 marzo 2006, n. 194 con le quali è stata demandata all'U.O.A. n. 2 la definizione degli adempimenti necessari a dare attuazione al trasferimento delle funzioni e delle risorse necessarie, secondo quanto stabilito dagli *articoli 16 e 158 della legge regionale n. 34/2002* e della *legge regionale n. 1/2006*.

Visto il «Piano di trasferimento delle risorse alle Province» con allegati elenchi del personale da assegnare e degli immobili destinati ad attuale sede degli uffici della Regione e di quelli da destinare alle Province, redatto ai sensi degli *articoli 16 e 158 della legge regionale n. 34/2002*, che allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale dell'atto.

Atteso che, con il piano in questione sono state definite l'entità delle risorse umane da trasferire, con effetto dal 1° luglio 2006, alle rispettive Province, nonché le risorse finanziarie e logistiche da assegnare alle stesse amministrazioni, con decorrenza dalla medesima data.

Ritenuto, per quanto attiene ai beni mobiliari (arredi, mobili, macchine d'ufficio, attrezzature, ecc.), in adesione a quanto stabilito nel protocollo di intesa del 27 marzo 2006 e per oggettive esigenze di operatività di censimento e quantificazione e ripartizione degli stessi, di differire la data, entro e non oltre la quale la struttura del competente dipartimento della Giunta regionale dovrà completare tale adempimenti, al 31 dicembre 2006. A tal fine il Dirigente Generale del competente dipartimento dovrà disporre l'istituzione di un gruppo di lavoro paritetico per ciascuna provincia, formato da personale della Regione e da personale della rispettiva Provincia. Tali gruppi di lavoro dovranno essere coordinati dal Dirigente del competente settore provveditorato della Regione, o da altro Dirigente dallo stesso delegato.

Rilevato che lo schema «Piano dei trasferimenti delle risorse» allegato, per la sua rilevanza programmatica, è stato sottoposto al parere della Conferenza Regione-Autonomie Locali, ai sensi dell'*art. 13 della legge regionale n. 34/2002*, il cui Ufficio di Presidenza, nella seduta del 29 maggio 2006, si è espresso favorevolmente.

Atteso:

- che si rende necessario effettuare una costante attività di coordinamento, verifica e monitoraggio sulle fasi e sui provvedimenti di attuazione del Piano, da parte dei Dipartimenti interessati, finalizzata anche a porre in essere eventuali correttivi che si rendessero necessari in itinere, per rendere più efficace il processo di trasferimento delle risorse alle Province;

- che tale attività rientra nella specifica competenza assegnata all'U.O.A. n. 2, della Presidenza della Giunta.

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione.

Visto il capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

Visto il *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

Visti gli *articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

Visto lo Statuto della Regione Calabria.

Vista la *L.R. 12 agosto 2002, n. 34*.

Vista la *L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*.

Vista la propria Delib.G.R. 13 febbraio 2006, n. 76 e la propria Delib.G.R. 20 marzo 2006, n. 194.

Visto il Protocollo di intesa sottoscritto in data 27 marzo 2006.

Su conforme proposta del Presidente della Giunta regionale On. Agazio Loiero e del coordinatore dell'U.O.A. n. 2 On. Paolo Naccarato, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente preposto alla competente struttura, a voti unanimi,

---

## Delibera

---

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente trascritto:

- di approvare il «Piano di trasferimento delle risorse alle Province» redatto ai sensi degli *articoli 16 e 158 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34*, come modificata ed integrata dalla *legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1*, che allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale dell'atto;
- di approvare gli elenchi del personale regionale assegnato ai sensi dell'*art. 17 della L.R. n. 34/2002*, comprendenti il personale che volontariamente ha presentato istanza di assegnazione alle Province, e riguardante le istanze pervenute a tutto il 29 maggio 2006, data di acquisizione del parere sul predetto piano;
- di disporre il trasferimento del personale, di cui agli elenchi sopra citati, alle Province, con effetto dalla data del 1° luglio 2006, in applicazione delle disposizioni a tal fine recate dalla *legge regionale 12 agosto 2002, n. 34*;
- di autorizzare il Dirigente Generale del competente Dipartimento del Personale all'adozione, entro e non oltre il 30 giugno 2006, di uno o più decreti di trasferimento del personale e di assegnazione delle relative risorse finanziarie, in favore di ciascuna rispettiva Provincia, secondo il contenuto del Piano dei trasferimenti allegato al presente atto;
- di assegnare alle Province le risorse Finanziarie e logistiche, secondo quanto contenuto nel piano, autorizzando i rispettivi dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta, ciascuno per le competenti materie, all'adozione dei provvedimenti di assegnazione e di trasferimento delle risorse, in relazione alle reali esigenze e alle scadenze stabilite, nel rispetto delle disposizioni recate della legge di contabilità della Regione, e delle vigenti disposizioni sul servizio di tesoreria degli Enti pubblici, per i relativi flussi finanziari da trasferire;
- di conferire all'U.O.A. n. 2 il compito di coordinamento, verifica e monitoraggio delle fasi di attuazione del Piano da parte dei dipartimenti interessati, con il compito di porre in essere le iniziative che si rendessero ancora necessarie, per il buon esito delle procedure di trasferimento delle risorse alle Province, nei termini come in esso stabiliti;
- di trasmettere copia della presente deliberazione alle Amministrazioni provinciali, ed ai Dirigenti dei Dipartimenti interessati, per la dovuta informativa e per quanto di rispettiva competenza;
- di demandare alla Segreteria Generale della Giunta per gli adempimenti di propria competenza;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

## Piano di trasferimento delle risorse

Allegato

### Premessa

La Regione Calabria, con la Delib.G.R. 3 dicembre 2004, n. 961, con la Delib.G.R. 20 giugno 2005, n. 575, con la Delib.G.R. 11 novembre 2005, n. 943, ha avviato il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali, ai sensi della *L.R. n. 34/2002*, demandando l'adozione dei decreti attuativi, da parte dei dirigenti generali dei dipartimenti, in base ai quali le Province esercitano le funzioni conferite a far data del 1° gennaio 2006, concretizzando, in particolare, con l'ultimo atto di volontà del governo regionale di procedere al più ampio conferimento di funzioni a tutti gli enti locali e di completare l'attuazione del trasferimento delle risorse occorrenti alle Province comunque entro il termine della fase transitoria (30 giugno 2006).

Con *legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1*, aderendo alla richiesta avanzata delle Province in sede di "Conferenza Regione-Autonomie Locali" del 15 luglio 2005, e rafforzando il contenuto della Delib.G.R. n. 943/2005, la Regione ha disposto il conferimento di ulteriori funzioni amministrative, in materia di Agricoltura, Lavori Pubblici (funzioni ex Genio Civile), Beni Culturali, Turismo (funzioni delle ex APT), Formazione Professionale (Funzioni ex *L.R. n. 18/1985*) e Istruzione secondaria superiore.

Complessivamente le funzioni amministrative conferite alle province ammontano a n. 289 (duecentottantanove) di cui: n. 244 (duecentoquarantaquattro) previste dalla *legge regionale n. 34/2002* e n. 45 (quarantacinque) aggiunte dalla *legge regionale n. 1/2006*.

La *L.R. n. 34/2002* disciplina in forma distinta, due momenti del trasferimento: quello iniziale (una tantum) delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, disciplinate dall'art. 158 - comma 2, della *L.R. n. 34/2002*, a mente del quale "la Giunta regionale definisce il piano di trasferimento delle risorse, in base ai criteri di dimensione demografica, dimensione territoriale, condizioni socio-economiche degli Enti Locali"; quello annuale (a regime) delle risorse finanziarie per il sostentamento delle funzioni conferite, disciplinato, invece dall'art. 16 - comma 2, della stessa legge, a mente del quale "la Regione trasferisce annualmente agli Enti locali le risorse finanziarie per il finanziamento delle funzioni conferite, secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze di perequazione, della capacità di autofinanziamento dell'ente beneficiario, del fabbisogno di spesa, della predisposizione di strumenti di razionalizzazione delle strutture organizzative e dell'attività gestionale, nonché della promozione dell'esercizio associato di competenze e di sviluppo della relativa progettualità". Del resto, le amministrazioni provinciali non hanno ancora provveduto, a norma dell'art. 158 - comma 1, a ridefinire la propria struttura organizzativa alla luce delle funzioni conferite.

Per la definizione di criteri e termini di avvio delle procedure di conferimento delle funzioni amministrative, da parte della Regione e di conseguente assunzione da parte delle Province; per il superamento delle criticità, emerse nel corso degli incontri istituzionali tra Regione e

Province, soprattutto per quanto attiene al contingente di personale da assegnare e l'individuazione della data effettiva di decorrenza della gestione delle funzioni da parte delle Province; per il superamento di altre problematiche derivanti dalla tardiva attuazione della *legge regionale n. 34/2002* e dalla *legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1* di modifica ed integrazione, con Delib.G.R. 13 febbraio 2006, n. 76 e successiva Delib.G.R. 20 marzo 2006, n. 194 è stato approvato un apposito protocollo di Intesa, concordato e sottoscritto dal Presidente della Regione e dai Presidenti delle Province in data 27 marzo 2006, con il quale sono state superate le criticità e concordate le modalità operative da seguire per concretizzare il passaggio delle funzioni tra gli enti interessati.

---

### Contenuti del piano

Con le citate Delib.G.R. 13 febbraio 2006, n. 76 e Delib.G.R. 20 marzo 2006, n. 194, la Giunta regionale ha contestualmente demandato all'U.O.A. n. 2, la definizione, nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un mese, del piano di trasferimento alle Province di cui all'*art. 158, comma 3, della L.R. n. 34/2002*, alla stregua degli indirizzi forniti con gli atti citati e secondo l'attuale stato di allocazione delle risorse sul territorio, avvalendosi degli apporti, dei dati e della documentazione forniti dai dirigenti generali dei dipartimenti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

Il piano di trasferimento, di cui all'*art. 158, comma 3*, viene di seguito definito avuto riguardo degli indirizzi ma soprattutto sulla base degli atti e delle informazioni fornite dai dirigenti generali dei dipartimenti interessati, e nello specifico esso contiene:

- a) la correzione e l'aggiornamento degli atti con cui il personale regionale è stato posto in distacco funzionale, anche in attuazione della *L.R. n. 1/2006*;
- b) il passaggio definitivo alle province dei dipendenti e il trasferimento delle risorse per la copertura dei costi di tale personale per l'anno 2006, portando in diminuzione la spesa del personale via via cessato dal servizio;
- c) l'adozione dei provvedimenti di concessione amministrativa degli immobili di proprietà regionale adibiti a sede degli uffici provinciali per l'esercizio di funzioni conferite e di razionalizzazione e separazione degli uffici regionali da quelli provinciali;
- d) la cessione dei contratti di locazione degli immobili adibiti a sede di uffici provinciali per l'esercizio di funzioni conferite e il trasferimento delle risorse attualmente destinate dalla Regione a tali fini, nonché la razionalizzazione e separazione degli uffici regionali da quelli provinciali;
- e) il trasferimento delle risorse per la copertura delle utenze a servizio dei predetti immobili;
- f) il trasferimento dei beni mobili strumentali necessari per lo svolgimento delle funzioni conferite, previa concertazione con le Province a mezzo di appositi organismi tecnici congiunti;

g) la predisposizione di un programma di trasferimento annuale delle risorse per il finanziamento delle funzioni conferite, quale trasferimento a regime, ai sensi dell'*art. 16, comma 2, L.R. n. 34/2002*;

h) l'utilizzazione da parte delle province del personale idraulico-forestale;

i) la ricognizione delle risorse finanziarie comunitarie e statali disponibili in relazione alle funzioni conferite, al fine di intraprendere un apposito tavolo di programmazione negoziata con le Province per il trasferimento delle risorse stesse.

Tuttavia, ai fini del più corretto riparto, tra le Province, del finanziamento annuale delle funzioni conferite, di cui all'*art. 16, comma 2*, può farsi riferimento a coefficienti percentuali concordemente definiti ed indicati dalle Province medesime, in sede di sottoscrizione del Protocollo di Intesa, nei seguenti valori:

Catanzaro 18,57%

Cosenza 36,31%

Crotone 8,57%

Reggio Calabria 27,92%

Vibo Valentia 8,63%

coefficienti da applicare alle risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento ed a quelle di investimento indistinte, con esclusione per le quote di finanziamento la cui spesa risulta vincolata da appositi contratti (risorse umane, risorse logistiche, prestazioni di servizio, ecc.), che, invece, vanno quantificate al costo reale attuale.

Grafico

### **Coefficienti di riparto tra le Province**

Scarica il file

---

---

### **Trasferimenti alle Province**

La *legge regionale 12 agosto 2002, n. 34*, all'*art. 17, commi 1 e 2*, stabilisce che "Il personale del ruolo organico della Giunta regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge (1° settembre 2002), svolge le funzioni conferite alle Province, ai comuni e agli altri Enti locali è posto in distacco funzionale sino alla data di trasferimento", data stabilita dal successivo comma 21, il quale fissa il termine non oltre i sei mesi per il trasferimento delle risorse umane.



In relazione a quanto stabilito dalla succitata normativa, dalla ricognizione effettuata dal Dipartimento Organizzazione, Personale e logistica della Regione, è emerso che, alla data del 1° settembre 2002 (entrata in vigore della *L.R. n. 34/2002*), il personale impegnato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni amministrative, oggi conferite alle Province, **ammontava a n. 1671 (milleseicentoseventantuno) unità**, ripartite nell'ambito di ciascuno dei rispettivi territori, nei seguenti termini:

Provincia di Catanzaro	n. 163 (centosessantatre);
Provincia di Cosenza	n. 549 (cinquecentoquarantanove);
Provincia di Crotona	n. 79 (settantanove);
Provincia di Reggio Calabria	n. 743 (settecentoquarantatre);
Provincia di Vibo Valentia	n. 137 (centotrentasette).

Va evidenziato, tuttavia, che per le esigenze connesse alla gestione delle funzioni amministrative connesse con il servizio di sorveglianza idraulica, la Giunta regionale, previa predisposizione di apposito progetto operativo, ha affidato a ditta privata tale servizio, la quale per l'assolvimento dell'appalto ha impiegato **complessivamente n. 221 (duecentoventuno) unità**, distribuite per ambito territoriale delle rispettive province, nel seguente modo:

1) Catanzaro	n. 68 (sessantotto) (compreso n. 16 (sedici) unità presso gli Uffici centrali del dipartimento lavori Pubblici della Regione);
2) Cosenza	n. 79 (settantanove);
3) Crotona	n. 9 (nove);
4) Reggio Calabria	n. 56 (cinquantasei);
5) Vibo Valentia	n. 9 (nove).

La dotazione di personale originariamente presente in ambito provinciale, peraltro, era dovuta ad una situazione di fatto e non di diritto, in quanto il personale preposto per l'assolvimento delle funzioni conferite alle Province, ovvero che si trovava a prestare servizio presso le strutture incaricate di dette funzioni, non risultava assegnato sulla base di effettivi carichi di lavoro, né in applicazione delle disposizioni di cui all'*art. 4 della legge regionale 21 marzo 1994, n. 11*, secondo il quale la dotazione minima per ciascun ufficio era fissata in n. 5 unità compreso il funzionario responsabile dell'ufficio, a da processi di mobilità interna all'Amministrazione che non hanno tenuto conto di criteri. Tuttavia, anche tale situazione, nel periodo di vigenza della *legge regionale n. 34/2002*, è parzialmente mutata per effetto della mobilità interna, delle cessazioni dal servizio e, da ultimo, per l'adozione di specifiche norme legislative sull'esodo anticipato, assistito da benefici economici, per cui alla data dal 31 dicembre 2005, sentito il Comitato per le politiche del personale, il contingente di personale da porre in distacco funzionale presso le Amministrazioni Provinciali è stato individuato e fatto oggetto di appositi decreti (nn. 20946, 20947, 20949, 20951 e 20952 tutti del 22.12.2005) del Dirigente generale del dipartimento organizzazione e personale, e determinato nel numero complessivo in 1.429 unità, così distinto:

Provincia	Personale in distacco	Volontari	Totale
Cosenza	n. 472	n. 1	n. 473
Catanzaro	n. 143	-	n. 143
Crotona	n. 54	-	n. 54
Reggio Calabria	n. 643	n. 5	n. 648
Vibo Valentia	n. 111	-	n. 111
<b>Totale</b>	<b>n. 1.423</b>	<b>n. 6</b>	<b>n. 1.429</b>

Grafico

### Rappresentazione grafica della ripartizione del personale

Scarica il file

### Decreti del Dirigente del Personale - rettifiche

I decreti dirigenziali, sopra citati, sono stati adottati avuto riguardo della presenza nelle sedi di servizio della unità lavorativa e, pertanto, sul presupposto che dette unità, poiché ivi in servizio svolgessero compiti e funzioni amministrative in virtù di pregressi atti organizzativi, comportando la segnalazione da parte dai dirigenti dei rispettivi dipartimenti di appartenenza, per cui i decreti sono risultati adottati non in conformità dell'art. 17, commi 1, 2, 3 e 4 - della *legge regionale n. 34/2002*.

Inoltre, nel corso della compilazione degli elenchi, allegati ai suddetti decreti, si sono verificati degli errori materiali con inclusioni, ovvero omissione di alcuni nominativi di dipendenti interessati e non interessati da processi di distacco funzionale e di successivo trasferimento. Ed ancora, con la legge 11 gennaio 2006, n. 1, alle Province sono state conferite ulteriori funzioni amministrative, con la conseguente assegnazione del personale che svolgeva le funzioni amministrative.

Tutto questo, ai fini del definitivo trasferimento del personale alle Province ha determinato, sulla scorta delle segnalazioni e delle richieste di rettifiche pervenute al Dipartimento Organizzazione e Personale, da parte degli altri Dipartimenti della Giunta, dei dipendenti interessati, nonché delle conseguenti indicazioni fornite dal Comitato per le politiche del personale riunitosi in data 13 febbraio 2006, l'esigenza di pervenire fra l'altro:

- a) alla rettifica degli errori od omissioni contenuti negli elenchi approvati con i predetti decreti;
- b) all'aggiornamento degli elenchi allegati ai decreti originari, mediante l'inserimento del personale che alla data di entrata in vigore della *L.R. n. 1/2006* svolgeva le funzioni conferite alle Province, in aggiunta a quelle già individuate dalla *L.R. n. 34/2002*;
- c) ad espungere dagli elenchi il personale che, alla data di entrata in vigore della *legge regionale n. 34/2002*, non svolgeva compiti e funzioni amministrative oggetto di conferimento alle Province, e quindi estraneo ai processi di distacco funzionale;
- d) aggiungere agli elenchi il personale che, anche se non soggetto alle disposizioni della *L.R. n. 34/2002*, ha presentato l'istanza per il distacco funzionale volontario presso le Province.

L'attività istruttoria di revisione dei provvedimenti di distacco funzionale, effettuata a seguito delle precisazioni e delle segnalazioni di errori, da parte dei dirigenti dei diversi dipartimenti della Giunta regionale interessati, nonché delle istanze di revisione prodotte dai dipendenti coinvolti nel processo di distacco funzionale presso le Province, ha determinato la parziale modifica e l'integrazione dei decreti originariamente adottati a seguito della quale sono stati adottati ulteriori n. 21 decreti, da parte del Dirigente Generale del dipartimento Organizzazione e personale dei quali tre non hanno avuto corso e sono stati ritirati, con come risulta dall'elenco riportato nella tabella che segue:

Tabella dei decreti adottati per il distacco funzionale del personale

n.o.	n. decreto	data	n.o.	n. decreto	data	Note
------	------------	------	------	------------	------	------

Normativa regionale  
Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397.

Piano di trasferimento delle risorse alle province - Art. 158, legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

1	1562	02/03/2006	2	1565	02/03/2006
3	1568	02/03/2006	4	1569	02/03/2006
5	1570	02/03/2006	6	1782	06/03/2006
7	3442	29/03/2006	8	3443	29/03/2006
9	4033	10/04/2006			
10	4036	10/04/2006			ritirato con Decreto n. 5351 dell'11/05/2006
11	4037	10/04/2006			ritirato con Decreto n. 5357 dell'11/05/2006
12	4040	10/04/2006			ritirato con Decreto n. 5355 dell'11/05/2006
13	4038	10/04/2006	14	5017	05/05/2006
15	5018	05/05/2006	16	5019	05/05/2006
17	5020	05/05/2006	18	5351	11/05/2006
19	5355	11/05/2006	20	5357	11/05/2006
21	5359	11/05/2006			

Il quadro definitivo del personale assegnato in distacco funzionale rispetto al numero di 1429 unità previste dai decreti del dicembre 2005, ed al numero 1313 unità (milletrecentotredici) come da specificazione appresso riportata:

> Provincia di Catanzaro	n. 123
> Provincia di Cosenza	n. 435
> Provincia di Crotona	n. 58
> Provincia di Reggio Calabria	n. 595
> Provincia di Vibo Valentia	n. 102

e, corrispondente alla situazione degli atti posti in essere alla data di sottoscrizione del Protocollo di Intesa con le Province (27 marzo 2006). Tuttavia, alla conclusione delle operazioni di rettifica ed integrazione nonché di verifica delle istanze di revoca della precedente richiesta di assegnazione volontaria e di nuova assegnazione, presentate dal personale della Regione e pervenute entro la data del 29 maggio 2006, deve intendersi aggiornata in complessive n. 1315, di cui n. 1.219 tra il personale previsto dall'*art. 17, commi 1 e 2 della L.R. n. 34/2002* e della L.R. n. 96/2002 di personale che ha presentato istanza di distacco volontario a tutto il 29 maggio 2006 (come risulta dagli elenchi allegati al presente Piano), per come meglio esposto nella seguente nuova articolazione per Provincia:

Quadro Definitivo Complessivo del Personale regionale assegnato alle Province								
Provincia	Dir.	Liv 8	Liv 7	Liv 6	Liv 5	Liv 4	Liv 3	Totale
CZ	2	15	32	55	2	9	4	119
CS	3	45	135	201	17	33	2	436
KR	0	6	19	27	3	4	1	60
RC	8	74	238	214	15	42	7	598
VV	1	9	24	53	3	10	2	102
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>149</b>	<b>448</b>	<b>550</b>	<b>40</b>	<b>98</b>	<b>16</b>	<b>1315</b>

Il quadro complessivo, sopra riportato rappresenta il contingente complessivo di personale, da porre in distacco funzionale, presso le amministrazioni provinciali, ai sensi dell'*art. 17 della L.R. n. 34/2002*, esso è costituito, in via definitiva, da personale il cui distacco è obbligatoriamente stabilito dalla normativa regionale (*art. 17, L.R. n. 34/2002*), nel numero riportato nella tabella seguente:

Quadro del Personale regionale assegnato alle Province ai sensi dell' <i>art. 17, commi 1 e 2, della L.R. n. 34/2002</i>								
Provincia	Dir.	Liv 8	Liv 7	Liv 6	Liv 5	Liv 4	Liv 3	Totale
CZ	0	12	29	44	1	8	4	98
CS	2	40	126	194	17	31	2	412
KR	0	6	18	24	2	2	1	53
RC	5	62	227	208	14	39	7	562
VV	0	8	22	50	3	9	2	94
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>128</b>	<b>422</b>	<b>520</b>	<b>37</b>	<b>89</b>	<b>16</b>	<b>1219</b>

Normativa regionale  
Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397.

Piano di trasferimento delle risorse alle province - Art. 158, legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

nonché, dal personale regionale che, pur non essendo coinvolto dai processi di distacco funzionale, in quanto non svolgente funzioni amministrative conferite alle Province ha presentato, entro la data del 29 maggio 2006, per essere assegnato presso gli uffici delle Amministrazioni provinciali, nel numero e secondo l'articolazione territoriale di seguito riportata:

Provincia	Quadro del Personale regionale che ha presentato istanza per l'assegnazione alle Province							Totale
	Dir.	Liv 8	Liv 7	Liv 6	Liv 5	Liv 4	Liv 3	
CZ	2	3	3	11	1	1	0	21
CS	1	5	9	7	0	2	0	24
KR	0	0	1	3	1	2	0	7
RC	3	12	11	6	1	3	0	36
VV	1	1	2	3	0	1	0	8
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>96</b>

A seguito dell'assegnazione delle risorse umane alle Province, nel numero complessivo di 1.315 unità, come sopra riportato, il personale che complessivamente rimarrà a disposizione della Regione, determinato alla data del 29 maggio 2006, in quanto non soggetto ai processi di mobilità né risulta abbia presentato istanza di assegnazione, ammonta a circa 2.136 unità, parte delle quali saranno assegnate agli altri enti destinatari di funzioni amministrative, come stabilito dalla *L.R. n. 34/2002*, successivamente alla determinazione del relativo contingente. Ne consegue che il personale rimasto in servizio alla Regione, definito per categoria/livello e per articolazione territoriale provinciale è la seguente:

Provincia	Quadro del Personale rimasto in servizio alla Regione							Totale
	Dir.	Liv 8	Liv 7	Liv 6	Liv 5	Liv 4	Liv 3	
CZ	80	169	323	298	66	50	4	990
CS	10	45	223	152	23	33	21	507
KR	1	5	45	13	2	4	4	74
RC	11	74	226	142	13	8	6	480
VV	2	8	38	32	1	2	2	85
<b>Totale</b>	<b>104</b>	<b>301</b>	<b>855</b>	<b>637</b>	<b>105</b>	<b>97</b>	<b>37</b>	<b>2.136</b>

Il rapporto tra il personale assegnato alle Province e quello rimasto alla regione viene meglio esposto nel grafico che segue:

Grafico

### Rappresentazione grafica della suddivisione del personale

Scarica il file

La *L.R. n. 34/2002*, sul conferimento delle funzioni alle province ed agli enti locali, ed ancora di più la *legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1*, hanno disposto il mantenimento dei diritti acquisiti dal personale regionale, soggetto ai processi di trasferimento alla Province ai Comuni ed agli altri Enti destinatari di funzioni amministrative, preservando, nei loro confronti tutte le componenti dello stipendio corrisposto a carattere costante e continuativo in applicazione del CCNL e del CCDI, e derivante da specifiche disposizioni normative regionali, in particolare:

> il mantenimento dei benefici derivanti dallo stato giuridico ed economico maturato o da maturare per effetto di norme statali, regionali e dei contratti collettivi di lavoro di livello nazionali e dei contratti decentrati;

- > il diritto alla progressione verticale, attraverso lo scorrimento della graduatoria degli idonei, nel corso dei prossimi 24 mesi;
- > il diritto al mantenimento dell'integrazione al trattamento di fine servizio (nella misura del 20% della retribuzione previsto dalla *L.R. 2 maggio 1986, n. 19*);
- > l'erogazione dell'incentivo economico "una tantum" al personale soggetto ai processi di trasferimento agli enti destinatari delle funzioni amministrative;
- > il trasferimento alle Province e ai Comuni della quota parte dei fondi per il salario accessorio e per migliorare la produttività, comprensivo della quota parte di fondo destinato alla determinazione delle posizioni organizzative, in line e di staff, in ragione del contingente di personale assegnato;
- > il trattamento per il buono mensa, nella misura stabilita per il personale dipendente dalla Regione.

Nei grafici che seguono viene rappresentata l'incidenza numerica di personale, distribuito per qualifica funzionale, nel quadro generale complessivo di tutte le province e per singolo ambito provinciale.

Grafici

### **Elaborati grafici di rappresentazione del quadro definitivo del personale**

Scarica il file

Le disposizioni recate dalla *legge regionale n. 34/2002*, stabiliscono, tra l'altro, che il dipartimento del Personale determina il costo attuale del personale distaccato agli enti destinatari del conferimento delle funzioni, ai fini del trasferimento delle relative; allo stesso dipartimento del Personale, compete la messa in atto di apposite attività tese a garantire un processo formativo e di aggiornamento del personale trasferendo.

Tale attività formativa dovrà essere realizzata, con il coinvolgimento di istituti specializzati, utilizzando le risorse derivanti dal CCNL (1% del costo complessivo della spesa per il personale), che in relazione alla spesa quantificata con il presente piano e di cui meglio descritto in appresso, ammonta a complessivi **€ 216.504,82 (duecentosedicimilacinquecentoquattro/82)**, nonché con il concorso eventuali risorse aggiuntive appositamente stanziata dalla Regione, ed anche utilizzando le eventuali risorse residue del Fondo Sociale Europeo, stanziata dal POR Calabria 2000-2006, alla misura 3.10, destinate alla formazione del personale della Pubblica amministrazione.

---

### **Costo del personale**

La spesa complessiva per il trattamento economico del personale posto in distacco funzionale e soggetto a trasferire alle province, con decorrenza dal 1° luglio 2006, tiene conto di tutti gli oneri sostenuti dalla Regione, in relazione al rapporto giuridico instaurato ed al contratto di lavoro individuale, nel rispetto delle disposizioni di legge del CCNL e del CCDI.

In particolare, ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie, necessarie a garantire eguale trattamento giuridico ed economico, in riferimento alle disposizioni normative vigenti, nel presente piano, si è tenuto conto delle seguenti tipologie di spesa, correntemente sostenute dalla Regione per il costo del personale:

- a)- Trattamento economico mensile lordo, compresa la 13<sup>a</sup> mensilità;
- b)- Oneri contributivi a carico dell'Amministrazione;
- c)- Fondo per il salario accessorio;
- d)- Fondo per le posizioni organizzative;
- e)- Indennità di posizione e di risultato per il Personale dirigente;
- f)- Buoni Mensa;
- g)- Indennità per il trattamento di missione e rimborso spese.

#### **Incentivo art. 17, comma 13, L.R. n. 34/2002**

Per quanto attiene l'erogazione dell'Incentivo economico, da corrispondere al personale trasferito presso gli enti di destinazione delle funzioni amministrative, previsto dall'*art. 17, comma 13, della L.R. n. 34/2002*, nel presente piano non sono previste somme da erogare alle Amministrazioni Provinciali, in quanto esso sarà erogato direttamente dalla Regione, in due tranches, di cui la prima nel corso del 2006, mediante l'utilizzo delle risorse stanziare per complessivi **€ 8.000.000,00** ed allocate all'U.P.B. n. 8.2.01.04.10, relativa al "Fondo di riserva per garantire la copertura finanziaria dell'incentivazione una tantum da riconoscere al personale regionale da trasferire alle Province ai sensi dell'*art. 17, comma 13, della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34*", del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.

Al fine di pervenire alla corresponsione dell'incentivo una tantum, in sede di appositi tavoli di concertazione con le rappresentanze sindacali dei lavoratori della Regione, tenuti in data 15 dicembre e 21 dicembre 2006, è stata raggiunta l'intesa sulla determinazione degli importi lordi, da corrispondere al personale trasferito presso le Province, i Comuni e gli altri Enti, in relazione alla posizione giuridica acquisita presso la Regione, ed in riferimento alla categoria di appartenenza al momento del trasferimento, fissando la misura degli importi spettanti come appresso riportato:

1. Dirigenti	€ 28.467,00 (ventottomilaquattrocentosessantasette/00);
2. Categoria D1 e D3	€ 16.000,00 (sedecimila/00);
3. Categoria C	€ 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00);
4. Categoria A, B1 e B3	€ 7.000,00 (settemila)

Normativa regionale  
Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397.

Piano di trasferimento delle risorse alle province - Art. 158, legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

Sulla base del numero complessivo dei dipendenti, destinatari di provvedimento di distacco funzionale presso le Province e, quindi, da trasferire alle dipendenze delle stesse a far data dal 1° luglio 2006, quantificati in 1.315 unità, ed in relazione alle rispettive qualifiche possedute dagli stessi, il fabbisogno finanziario per erogare l'incentivo ammonta ad **€ 18.453.538,00** (euro diciottomilioniquattrocentocinquantatremilacinquecentotrentotto/00), con un costo medio pro-capite di ca. € 14.033,11 come risulta dalla tabella appresso riportata:

#### Determinazione dei costi dell'incentivo

Qualifica	n.	Incentivo	Spesa
Dirigenti	14	28.467,00	398.538,00
Cag. D1/D3	597	16.000,00	9.552.000,00
Cag. C	550	13.500,00	7.425.000,00
Cag. A-B1/B3	154	7.000,00	1.078.000,00
Dipendenti	1.315	Totale	€ 18.453.538,00
	<b>media pro-capite</b>	<b>€ 14.033,11</b>	

La somma di **€ 8.000.000,00** (euro ottomilioni/00), all'uopo stanziata nel bilancio regionale per il 2006, in relazione anche a quanto convenuto in sede di confronto con le organizzazioni sindacali, consente l'erogazione del 43,352% ca (quarantatré virgola trentacinque per cento) dell'importo complessivo spettante, dovendosi rinviare al prossimo esercizio finanziario 2007 la previsione in bilancio della differenza di € 10.453.358,00, necessaria per l'erogazione del restante 66,648% ca. Da ciò si determina che l'acconto per il 2006 sull'incentivo spettante in relazione alle categorie di appartenenza dei dipendenti è il seguente:

#### Misura dell'incentivo da corrispondere al personale trasferito

Qualifica	costo	n.	Acconto incentivo anno 2006	Saldo anno 2007
Dirigenti	172.774,19	14	12.340,44	16.126,56
Catg. D1/D3	4.140.983,04	597	6.936,00	9.064,00
Catg. C	3.218.886,00	550	5.852,25	7.647,75
Catg. A-B1/B3	467.334,56	154	3.034,50	3.965,50
Spesa anno 2006	7.999.977,79	1.315		

Tuttavia, in relazione al numero effettivo di dipendenti che risulteranno effettivamente trasferiti con decorrenza 1° luglio 2006, ferma restando la somma di **€ 8.000.000,00** stanziati nel bilancio della Regione per il 2006, gli importi spettanti a ciascun dipendente, come sopra quantificati, potranno subire lievi modifiche in più o in meno; in tal caso nel corso del 2007 si provvederà alla relativa compensazione, sia dell'importo residuo spettante, quanto a ridefinire la posta di bilancio di pertinenza dell'esercizio finanziario 2007, alla luce dei dati sopra riportati valutata in complessivi € 10.453.538,00.

#### Trattamento di fine servizio - L.R. n. 19/1983

Per la corresponsione del trattamento di fine servizio spettante a ciascun dipendente, in ragione di quanto stabilito dalla *legge regionale n. 19/1983*, verrà calcolata nella misura dovuta al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in relazione all'anzianità di servizio maturata a quella data dal dipendente. A tal fine le Amministrazioni provinciali dovranno comunicare, con cadenza semestrale anticipata, l'elenco del personale cui è prevista la cessazione dal servizio ovvero che avrà prodotto istanza di collocamento in quiescenza.

### Trattamento economico

Il trattamento economico mensile, oggetto di determinazione dell'entità di risorse finanziarie da trasferire alle Province, viene definito e quantificato sulla base delle seguenti voci, che compongono la retribuzione dei singoli dipendenti interessati, con l'aggiunta degli oneri accessori e contributivi a carico dell'Ente:

- a) Stipendio tabellare
- b) Salario anzianità
- c) Riequilibrio anzianità Stato
- d) Riequilibrio anzianità
- e) Retribuzione di posizione
- f) Progressione economica orizzontale
- g) Indennità integrativa speciale non riassorbibile
- h) Indennità Vigilanza
- i) Indennità mensile non vedenti
- j) Indennità funzione VIII livello
- k) Indennità di comparto
- l) Indennità derivanti da differenze contrattuali
- m) Indennità di comparto risorse decentrate
- n) Differenza di stipendio
- o) Benefici *art. 44 del R.D. n. 1290/1922*
- p) Assegno personale pensionabile riassorbibile
- q) Assegno per il nucleo familiare.

Dai dati forniti dal Dipartimento del Personale - settore economico -, il costo della retribuzione annua lorda comprensiva degli importi stabiliti dal CCNL e dal CCDI e della tredicesima mensilità, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2006, riferito al personale posto in distacco funzionale e oggetto di trasferimento, risulta quantificato in complessivi **€ 21.650.482,37** (euro ventunomilioniseicentocinquantamilaquattrocentottantadue/37), di cui alla provincia di Catanzaro **€ 2.023.598,60**; a quella di **Cosenza € 7.160.358,15**; alla Provincia di **Crotone €**



Normativa regionale  
Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397.

Piano di trasferimento delle risorse alle province - Art. 158, legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

**974.633,18;** alla Provincia di **Reggio Calabria** pari a **€ 9.855.550,82** ed a quella di **Vibo Valentia € 1.636.341,52.**

Il quadro complessivo tiene conto del numero effettivo dei dipendenti oggetto di trasferimento, determinato anche sulla base delle istanze presentate dal personale interessato, alla data del 29 maggio 2006, **pari a n. 1.315 unità**, e comprensivo dei provvedimenti in itinere a quella data come definito dagli elenchi allegati ai decreti del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione, Personale e logistica della Regione, ed è commisurata al costo effettivo per le istanze derivanti dalla posizione giuridica ed economica acquisita da ciascun dipendente, riportata nel contratto individuale di lavoro. Per cui il quadro generale dei costi mensili per ciascuna Provincia, in relazione al numero complessivo di personale assegnato ed al relativo trattamento economico spettante, in relazione alle relative qualifiche possedute risulta il seguente:

(Tabella di ripartizione del costo delle retribuzioni)

Riepilogo mensile per provincia	n. dipen.	N. dirig.	Totali	mensile	oneri a carico Ente	Totale
Cosenza	433	3	436	€ 769.103,99	€ 253.804,32	€ 1.022.908,31
Catanzaro	117	2	139	€ 217.357,33	€ 71.728,98	€ 289.085,51
Reggio Calabria	590	8	598	€ 1.058.598,38	€ 349.337,47	€ 1.407.935,55
Crotone	60	0	60	€ 104.656,70	€ 34.546,61	€ 139.253,31
Vibo Valentia	101	1	102	€ 175.761,71	€ 58.001,36	€ 233.763,07
Totale Dipendenti	1.301	14	1.315			
Totali al netto di oneri conto ente				€ 2.325.508,31		
Oneri conto ente				€ 767.417,74		
Totale mensile lordo				€ 3.092.926,05		
Totale da trasferire per 6 mensilità + 13 <sup>a</sup> oltre le altre quote indicate				€ 21.650.482,37		

Grafici

### Rappresentazione grafica della distribuzione per Provincia del Costo delle retribuzioni

Scarica il file

Dalla rappresentazione grafica sopra riportata, si evince la corrispondenza del rapporto percentuale tra il numero di personale destinato ad ogni Provincia e l'entità complessiva delle risorse finanziarie destinate alle retribuzioni del medesimo personale.

### Buoni Mensa

La determinazione delle risorse finanziarie, da trasferire alle province, per garantire la continuità nell'erogazione del **Buono Pasto** al personale trasferito, limitatamente al periodo 1° luglio-31 dicembre, tiene conto del numero di dipendenti, trasferiti a ciascuna Provincia, del numero di **26 settimane** comprese nell'arco temporale dei sei mesi e della misura di due buoni per ciascuna settimana, pari al numero di rientri programmati in relazione all'orario di lavoro vigente della Pubblica Amministrazione, articolato in cinque gironi settimanali.

In relazione al costo del singolo buono pari a **€ 8,26 (euro otto/26)** ed agli altri indicatori innanzi evidenziati, il piano finanziario relativo a tale costo è determinato secondo la seguente tabella:

## Tabella assegnazione risorse buoni mensa

<i>Provincia</i>	<i>n. dipendenti</i>	<i>n. buoni</i>	<i>Costo buoni</i>	<i>Importo spettante</i>
Catanzaro	119	6.188	8,26	51.112,88
Cosenza	436	22.672	8,26	187.270,72
Crotone	60	3.120	8,26	25.771,20
Reggio Calabria	598	31.096	8,26	256.852,96
Vibo Valentia	102	5.304	8,26	43.811,04
Totale	1.315	68.380		564.818,80

Grafico

**Risorse per buoni mensa**

Scarica il file

**Fondo per trasferte e missioni**

La determinazione delle risorse necessarie al pagamento delle indennità per missioni e per il rimborso delle spese di trasferta, dovute al personale che si reca fuori sede per l'espletamento dei compiti e funzioni amministrative, è stato determinato in base alla spesa storica, sostenuta per i rimborsi erogati al personale regionale, determinata sulla media degli ultimi tre anni, ponendo a base il costo relativo al personale di tutte le strutture operative della Regione, con esclusione, quindi, del costo sostenuto per i rimborsi effettuati nei riguardi dei soggetti appartenenti all'organo di direzione politica, agli Uffici centrali di direzione, delle strutture speciali sia degli organi di direzione politica che dei Dipartimenti.

Sulla base dei criteri sopra descritti, è stato determinato il costo medio annuo, per ciascuna unità, pari a ca. **€ 400,00 (euro quattrocento/00)**, per cui la misura spettante per un semestre è pari a **€ 200,00 (euro duecento/00)**. In relazione al numero dei dipendenti oggetto di trasferimento alle Province, la somma ammonta a **€ 263.000,00 (euro duecentosessantatremila/00)** complessive al lordo dei contributi e degli altri oneri.

Il criterio per il riparto delle risorse di **€ 263.000,00**, qui di seguito, tiene conto del numero complessivo dei dipendenti soggetti al trasferimento presso ciascuna Provincia e dell'incidenza dei costi per il semestre 2006, pertanto alle stesse viene assegnato il seguente importo:

1. Catanzaro	€ 23.800,00 (ventitremilaottocento/00);
2. Cosenza	€ 87.200,00 (ottantasettemiladuecento/00);
3. Crotone	€ 12.000,00 (dodicimila/00);
4. Reggio Calabria	€ 119.600,00 (centodiciannovemilaseicento/00);
5. Vibo Valentia	€ 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**Fondo per il risultato dei Dirigenti**

Va premesso che nel fondo per il trattamento dell'indennità di posizione e di risultato, da corrispondere ai dirigenti, in sede di determinazione della quota delle retribuzioni spettanti al personale dirigente soggetto al procedimento di distacco funzionale e di conseguente trasferimento, è stato compreso l'importo della retribuzione di posizione, nella misura già in godimento, per cui resta da determinare la somma da erogare per la corresponsione della sola retribuzione di risultato.

L'ammontare complessivo del fondo per la Dirigenza oggetto di trasferimento alle Province, è stato determinato sulla base del fondo complessivo per tutto il personale dirigente in servizio alla data del 31 dicembre 2005 in applicazione del CCNL vigente, della somma complessiva disponibile, per la retribuzione di posizione e di risultato pari a € **6.442.494,27** procedendo, sulla base della dotazione organica complessiva di 199 dirigenti nella struttura della Giunta regionale, è stata calcolata la quota proporzionale spettante per n. 14 unità di dirigenti, determinata in complessivi € **438.601,60** (euro quattrocentotrentottomilaseicentouno / 60).

La quota di fondo come sopra determinata potrà essere incrementata di ulteriori risorse, successivamente alla determinazione del fondo per il 2006, anno di riferimento in relazione agli specifici aumenti previsti dal CCNL per il quadriennio 2001-2005. Al verificarsi di tale circostanza, il competente settore del Dipartimento Organizzazione Personale della Regione, provvederà alla revisione delle quote spettanti a ciascuna Provincia applicando i medesimi criteri utilizzati per la quantificazione di fondo già definita e di cui sopra.

La tabella che segue espone in modo analitico il criterio adottato per la determinazione della quota del fondo spettante alle Province, sia per il trattamento di posizione, sia per la corresponsione delle indennità di risultato.

Tabella <sup>(2)</sup>

Da quota è stato detratto l'importo complessivo dell'indennità spettante ai 14 dirigenti fino al 30 giugno 2006 calcolato in € **237.609,88** (euro duecentotrentasettemilaseicentonove/88), per cui il fondo disponibile per la corresponsione dell'indennità di posizione e di risultato per l'anno 2006, per i 14 dirigenti assegnati alle Province, ammonta a € **200.991,72** (euro duecentomilanovecentonovantuno/72), il quale va assegnato in ragione del numero di dirigenti oggetto di trasferimento e con riferimento alla data del 1° luglio 2006 nei modi seguenti:

Tabella assegnazione fondo indennità risultato dirigenti

Province	n. dir.	Importo assegnato
Catanzaro	2	30.921,80
Cosenza	3	46.382,70
Crotone	0	0,00
Reggio Calabria	8	108.226,32
Vibo Valentia	1	15.460,90
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>200.991,72</b>

Grafico <sup>(3)</sup>

### Fondo per il salario accessorio al personale

Va premesso che per il trattamento di alcune delle voci che compongono il salario accessorio ovvero il "*Fondo per il politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività come da contrattazione decentrata integrativa*" da erogare al personale assegnato alle Province, rileva la circostanza che, in sede di determinazione della quota della spesa per le retribuzioni spettanti al personale, quantificata in € **21.650.482,37** (comprensiva della quota per la dirigenza) come appresso dettagliatamente esposta, risultano comprese nel medesimo importo, formando parte integrante del fondo in quanto corrisposte in modo continuo e costante al personale, sulla base delle previsioni del CCNL, più specificatamente trattasi dell'indennità di comparto e delle

competenze per la progressione orizzontale già maturata ed in godimento, delle quali non si terrà conto in sede di riparto del fondo in questione.

Infatti, l'importo complessivo del fondo, determinato al 31 dicembre 2005 prevede un complessivo fondo pari a € **6.956.964,85**, va decurtato per € **309.876,73** relativamente alla progressione orizzontale e per € **1.904.711,40** per l'indennità di comparto per cui la somma residua complessiva disponibile da ripartire tra Regione e Province, in ragione del numero complessivo del personale della dotazione organica della Regione e del numero personale assegnato alle Province, risulta pari all'importo di € **4.614.876,72** (**quattromilioniseicentoquattordicimilaottocentosestantasei/72**) di cui € **4.614.876,72** soggetti ai criteri di riparto ed € **127.500,00** interamente trasferite alle Province, per indennità di docenza. Ne consegue che, in considerazione del fatto che la dotazione organica complessiva del personale della Regione al 31 dicembre 2005 ammonta a n. 4399 unità, di cui 199 dirigenti e n. 4200 restante personale, ed in relazione al numero di personale assegnato alle Province, pari a n. 1.295 unità (oltre i dirigenti), l'importo del "*fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività come da contrattazione decentrata integrativa*" viene ripartito **in ragione di 1301/4200 esimi**, determinando conseguentemente un importo di complessivi € **1.517.518,36** (unmilione cinquecentodiciasettemilacinquecentodiciotto/36), comprensivo della quota di fondo di € 127.500,00 trasferita interamente quale indennità di docenza, per effetto del trasferimento dei Centri di formazione Professionale, rimangono al fondo per l'erogazione di quanto spetta alla Regione per la rimanente dotazione di personale € **3.097.358,36**.

	<i>Quota fondo</i>	<i>Percentuale</i>	<i>n. dipendenti</i>
Regione	3.097.358,36	100,00	2.899
Catanzaro	281.803,16	18,57	117
Cosenza	551.010,92	36,31	433
Crotone	130.051,32	8,57	60
Reggio Calabria	423.691,13	27,92	590
Vibo Valentia	130.961,83	8,63	101
<b>Totale complessivo</b>	<b>4.614.876,72</b>		<b>4.200</b>

Applicando i parametri di riparto percentuale, concordati tra le Province e riportati nel protocollo di intesa del 27 marzo 2006, alla Regione ed a ciascuna di essa compete la seguente quota di fondo:

Grafici

### Riparto del fondo per il salario accessorio

Scarica il file

### Ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo

<b>Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività come da contrattazione decentrata integrativa anno 2005.</b>	<b>Importi</b>
Per l'anno 2005, il fondo calcolato come da Tabella A nello importo indicato verrà utilizzato come segue:	€ <b>6.956.964,85</b>
Indennità di docenza personale Formazione Professionale Unità interessata - ad un importo medio di € 300,00	€ 127.500,00
Progetti Obiettivo per tutti i dipartimenti (16)	€ -
Indennità di disagio personale che utilizza macchine informatiche o presta servizio presso gli uffici U.R.P. - € 0,77 giornaliero di effettivo servizio	€ 35.000,00
Indennità di turno in proporzione agli aumenti retributivi	€ 158.500,00
Indennità di maneggio valori	€ 5.000,00
Indennità di rischio - in misura di euro 30,00 mensili	€ 163.800,00

Normativa regionale  
Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397.

Piano di trasferimento delle risorse alle province - Art. 158, legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

	Totale delle voci	€	362.300,00
Indennità di responsabilità Categ. D - solo responsabili d'Ufficio al netto di titolari di POR. Pos. Org. e Comp. Strutt. Spec. Unità 250 ad € 1.500,00 cadauno		€	375.000,00
Progressione orizzontale		€	<b>309.876,73</b>
Responsabilità Categorie B e C		€	250.000,00
Posizioni organizzative in line ed in staff anno 2005		€	2.190.625,00
Altre professionalità		€	-
Indennità di comparto anno 2005 quota risorse stabili		€	<b>1.904.711,40</b>
Per produttività collettiva, comprensiva della quota di cui al punto f) articolo 5.		€ -	
Totale delle Diverse Voci di Spesa		€	5.520.013,13
	Restano disponibili in quota Regione	€	1.436.951,72
<b>Quota del fondo da ripartire fra le Province</b>			
Quota parte del Fondo ai fini del riparto dopo aver detratto dal totale fondo 2005: (L'indennità di comparto e le progressioni orizzontali, le posizioni organizzative e l'indennità docenza)		€	<b>4.487.376,72</b>
Quota Fondo per tutti i dipendenti trasferiti alle Province (n. 1301 su 4200)		€	1.390.018,36
Spesa per l'indennità di docenza		€	127.500,00
Quota da assegnare compresa l'indennità di docenza		€	<b>1.517.518,36</b>

Il quadro generale dei trasferimenti finanziari, relativamente al costo del personale assegnato alle Amministrazioni Provinciali per l'esercizio delle funzioni amministrative loro conferite, e sinteticamente riportato nella tabella che segue:

Riepilogo	N.	N.	Totali	Mensile	Oneri C.	Totale	6 + 1 Mensilità	Oneri per	Indennità	Quota	Quota fondo
Mensile Per Province	Dip.	Dir.			Ente			Buono Pasto	di	Fondo	dipendenti
					€	€	€		Trasferta	Dirigenti	
Catanzaro	117	2	119	217.357,53	71.727,98	289.085,51	2.023.598,60	51.112,88	23.800,0	36.921,80	281.803,16
Cosenza	433	3	436	769.193,99	53.804,32	1.022.908,34	7.160.358,15	187.270,72	87.200,0	46.382,70	551.010,92
Crotone	60	0	60	104.686,70	34.546,61	139.233,31	974.633,18	25.771,20	12.000,0	0,00	130.051,32
Reggio Calabria	590	8	598	1.058.598,38	249.337,47	1.407.935,85	9.855.550,92	256.852,96	119.600,0	108.226,32	423.691,13
Vibo Valentia	101	1	102	175.761,71	58.001,36	233.763,07	1.636.341,52	43.811,04	20.400,0	15.460,90	130.961,83
<b>Totale dipendenti</b>	<b>1.301</b>	<b>14</b>	<b>1.315</b>								
				2.325.548,31							
Totale al netto di oneri conto ente				767.417,74							
Oneri conto ente				3.092.926,05		3.092.926,05					
Totale mensile lordo											
Totale da trasferire per 6 mensilità + 13^ oltre le altre quote indicate				21.650.482,37			21.650.482,37	564.818,80	263.000,0	200.991,72	1.517.518,36
Totale delle somme da trasferire con imputazione ai vari capitoli di spese							€ 24.196.81125				

### Personale forestale

Nel rispetto di quanto stabilito al punto 13 del Protocollo di Intesa, sottoscritto con le Province in data 27 marzo 2006, è stata concordata l'assegnazione del contingente di n. 1000 (mille) unità di personale forestale, da utilizzare mediante specifici accordi di programma, tra le Province, l'AFOR e gli altri Enti gestori del settore della forestazione, da ripartire tra le stesse in ragione del numero perequativo rispetto al personale complessivamente spettante ed assegnato.

L'utilizzo di tale personale deve avvenire nell'ambito e nel rispetto dei piani attuativi annuali, attraverso la presentazione di appositi progetti esecutivi, che dovranno prevedere e quantificare il costo delle attrezzature, degli eventuali indumenti di protezione, dei materiali di consumo e del rimborso dell'indennità chilometrica, salvo eventuali altre spese necessarie, con esclusione del solo costo del personale. Tale costo dovrà risultare posto a totale carico delle singole Province titolari dei progetti, che dovranno assicurare la fornitura di tutto quanto necessario, nei tempi strettamente necessari ad evitare disservizi.

In relazione agli accordi perequativi, previsti al punto 13 del Protocollo d'intesa, il contingente di personale, da mettere a disposizione di ciascuna Provincia nell'ambito dei progetti, è ripartito con i criteri e gli indicatori percentuali concordati fra le stesse, con il conseguente vincolo numerico massimo assegnabile a ciascuna Provincia.

In sede di tavolo di concertazione, svoltosi presso il dipartimento Agricoltura e Foreste, in applicazione dell'art. 13 del Protocollo di Intesa, è stato raggiunto l'accordo sul riparto del personale, applicando il correttivo della perequazione numerica, rispetto al contingente di personale complessivamente spettante a ciascuna Provincia, applicando gli indicatori percentuali concordati dalle stesse, per cui si è pervenuti alla determinazione numerica appresso indicata:

> Provincia di Catanzaro	n. 282
> Provincia di Cosenza	n. 359
> Provincia di Crotona	n. 130
> Provincia di Reggio Calabria	n. 142
> Provincia di Vibo Valentia	n. 87

Detto personale, tuttavia, dovrà esser utilizzato nel rispetto del rapporto contrattuale di dipendenza con gli enti di appartenenza, per la realizzazione degli interventi connessi alle funzioni amministrative, conferite alle Province di salvaguardia e gestione del territorio, viabilità, sorveglianza idraulica, fluviale, forestale, tutela e salvaguardia ambientale ed attività connesse.

L'assegnazione di tale personale, come detto, assume anche una valenza perequativa rispetto al numero complessivo di personale originariamente impegnato dalla Regione nell'assolvimento delle funzioni amministrative conferite, e consente di superare le difficoltà operative operanti da una situazione di fatto che da anni ha caratterizzato l'allocazione in ambito provinciale del personale della Regione, nonché garantire il funzionamento del servizio di sorveglianza idraulica, fino al 30 giugno 2006 svolto dalla regione mediante apposito contratto di servizio sottoscritto con società privata, la quale ha provveduto alla fornitura propria di personale gestito con contratto di lavoro interinale.

(2) Si omette la tabella.

(3) Si omette il grafico.

---

### **Immobili sede degli uffici**

Il Problema degli immobili adibiti a sede degli uffici, sia di proprietà della Regione che condotti in locazione, come previsto dall'accordo raggiunto con il Protocollo di Intesa sottoscritto con le Province, ha comportato una particolare attività di censimento, in quanto gli immobili di proprietà della Regione non risultano censiti ne esiste una apposita anagrafe, soltanto di recente avviata dal competente dipartimento. La loro destinazione a sede degli uffici, ovvero a centri di formazione professionale o altra destinazione, in larga parte è stata ereditata fin dal 1972, a seguito dell'Istituzione della Regione, per effetto del trasferimento degli stessi immobili da parte dello Stato ed il mantenimento nel tempo della destinazione d'uso. In merito agli immobili di proprietà, il piano prevede l'assegnazione alle singole Province, soltanto di quegli immobili che risultano strumentali alle funzioni conferite, e consistono prevalentemente nelle sedi adibite a Centri regionali di formazione professionale, e soltanto in pochissimi casi adibiti a sede di uffici.

Alcuni degli immobili di proprietà, attualmente sono occupati da uffici le cui funzioni amministrative rimangono in capo alla regione ed altri conferiti alle Province; in questi casi si è proceduto ad individuare le reali esigenze degli uffici destinati alle Province e la conseguente assegnazione degli spazi necessari, razionalizzando l'uso dell'immobile.

Per quanto attiene agli immobili locali, si registra la presenza di numerosi immobili, destinati a sede di uffici, ubicati sia nelle città capoluogo di provincia, sia sparsi nel territorio di ciascuna di esse. Gli immobili ubicati nei Comuni della provincia diversi dal capoluogo, trovano la loro destinazione prevalentemente quali sede di Uffici agricoli di zona e Centri regionali di formazione professionale, per cui la loro conduzione va trasferita in capo a ciascuna rispettiva Provincia. Inoltre, per quanto attiene le modalità di assegnazione degli immobili di proprietà regionale, in applicazione di quanto previsto nel Protocollo di intesa, essi verranno affidati in uso sotto forma di concessione amministrativa, appositi specifici provvedimenti del Dirigente Generale del competente dipartimento della Regione, previa determinazione dell'entità del canone ricognitorio, ed il cui onere finanziario dovrà essere compensato con le risorse da assegnare annualmente alle Province per le spese di funzionamento.

La mancanza dell'anagrafe degli immobili, in via di realizzazione, e l'assenza di contratti, ovvero il mancato aggiornamento dei canoni per molti di essi, non ha consentito di determinare per ciascun immobile il costo della locazione, ai fini della quantificazione della spesa complessiva. Tuttavia, al fine di determinare il costo presunto, si è proceduto alla determinazione del canone medio per metro quadrato locato, sulla base delle superfici locate dei soli immobili per i quali si è potuto accertare il costo della locazione. Ciò ha consentito di determinare la spesa presunta sia su base annua che per il secondo semestre 2006, interessato al trasferimento delle relative risorse alle Province.

In particolare, per addivenire ad una razionale utilizzazione delle superfici e degli immobili, ed agli altri adempimenti connessi alla messa a disposizione delle Province degli immobili da destinare a sede degli uffici, si è provveduto:

- > al censimento di tutti gli immobili attualmente utilizzati a sede di uffici, le cui funzioni amministrative ed il relativo personale sono state trasferite alle Province;
- > alla definizione di un programma di realizzazione dell'uso degli immobili contestualmente adibiti a sede di uffici delle Province e sede di Uffici rimasti alla Regione;
- > al programma di attività finalizzato al trasferimento dei contratti di fitto, in favore delle Province;
- > al programma di attività teso al trasferimento dei contratti di pulizia e manutenzione dei locali;
- > al programma di attività per il trasferimento di tutti i contratti delle relative utenze (acqua, luce, gas, ecc.);
- > agli adempimenti finalizzati trasferimento delle risorse finanziarie, necessarie per i canoni di locazione ed i contratti di fornitura e servizi.

### **Situazione degli immobili**

La situazione degli uffici della Regione è caratterizzata dalla presenza di Uffici, principalmente nelle città di Catanzaro ove hanno sede la maggior parte degli Uffici di diretta collaborazione con gli organi di direzione politica, nonché da uffici ubicati nei restanti capoluoghi di provincia ed uffici dislocati nel territorio di ciascuna provincia. Questi ultimi sono rappresentati prevalentemente dagli Uffici Agricoli di Zona e dai Centri Regionali di Formazione Professionale, nonché da uffici destinati alle commissioni per l'artigianato.

Il censimento di tutte le unità, sia di propria che condotti in locazione o in comodato d'uso, è in via di definizione, per cui i dati complessivi, riportati nel presente piano, ancorché utili per la definizione dei rapporti con le Province, secondo quanto stabilito dal Protocollo di Intesa del 27 marzo 2006, sono da ritenersi suscettibili di variazioni, sia pure di lieve entità. Infatti, sia la superficie locale che la composizione strutturale, riferita a ciascuna unità, in molti casi è stata oggetto di variazione e modifiche strutturali, e, per quanto attiene ai contratti, molti sono in via di aggiornamento ed altri in via di definizione.

Al fine del trasferimento alle Province degli immobili, sede degli uffici le cui funzioni sono state conferite alle stesse, il competente dipartimento della Regione terrà conto dei seguenti criteri:

- a) gli immobili ubicati nelle città capoluogo di provincia, in considerazione della presenza di uffici le cui funzioni sono rimaste alla Regione, il competente dipartimento dovrà procedere alla realizzazione dell'uso dei singoli immobili e degli spazi, attuando il criterio di accorpamento dei rispettivi uffici in intere unità (sia per uffici della Regione che per uffici delle Province), assegnando alle Province la superficie utile necessaria allo svolgimento delle funzioni, tenuto conto dell'allocazione del numero complessivo di personale assegnato.



b) gli immobili ubicati nei Comuni diversi dal capoluogo, sede di uffici le cui funzioni sono oggetto di prevalente o esclusivo conferimento alle Province,

essi dovranno essere trasferiti alle Province in uno con i relativi contratti di utenza e connessi servizi; ove trattasi di immobili di proprietà della Regione, gli stessi dovranno essere assegnati in concessione amministrativa, previa determinazione del canone ricognitorio, ed il cui provvedimento dovrà essere congiuntamente adottato dai competenti rispettivi dipartimenti "Organizzazione Personale e Logistica" e "Trasporti, Patrimonio e Demanio" della Giunta Regionale.

Le operazioni di trasferimento degli immobili dovranno essere completate nel termine di tre mesi, previa invio di formale comunicazione al proprietario dell'immobile ed ai titolari delle utenze e dei contratti di servizio, nonché alle Province con l'indicazione della data di passaggio dei relativi contratti in capo alle Amministrazioni provinciali.

Prima della sottoscrizione dell'atto di trasferimento dell'immobile, il settore interessato del competente dipartimento, per ciascun immobile, dovrà provvedere alla scrupolosa verifica dello stato di aggiornamento dei contratti e dei relativi canoni dovuti, di tutti i contratti per forniture pertinenti o esistenti (telefoni, luce, acqua, gas, ecc.) nonché degli oneri, le tasse e i tributi gravanti sull'unità immobiliare (es. spese condominiali, tassa rifiuti, ecc.) sostenuti dalla Regione e da porre a carico delle Province, concedendo, soprattutto per quanto attiene alle utenze telefoniche, a limitarne il numero allo stretto necessario.

### Provincia di Catanzaro

La situazione complessiva degli immobili ubicati nella provincia di Catanzaro ed adibiti a sede degli uffici della Regione, sia di proprietà che condotti in locazione, al 31 dicembre 2006 registrava **n. 78** unità, di cui **n. 67** ubicati nella città capoluogo e **n. 11** nel resto del territorio della Provincia.

La superficie complessiva lorda degli immobili ammonta a mq. 56.685, per un totale di ca. **n. 1.040** vani utilizzabili ad uffici, **n. 102** locali archivi, **n. 56** vani adibiti ad aule e laboratori, **n. 92** ad altri locali e mq. 18.832 destinati in garage, depositi, palestre, sale mense, ecc., la superficie utilizzabile ad uffici risulta pari a mq. 26.629, tali da consentire un potenziale di ca. 2.219 posti lavoro. Della superficie totale di mq. 56.685 lordi, mq. 5.730 risultano di proprietà della Regione, e mq 50.955 condotti in locazione, con un canone annuo stimato in ca. € 4.331.992,5 (determinato sulla base dei dati in possesso) e pari ad € 85,03 al mq.

Il numero di personale addetto allo svolgimento delle funzioni amministrative, sia di competenza regionale che di quelle conferite alla Provincia, ammonta a ca. 1.109 unità, di cui **n. 119** in via di trasferimento alla Provincia e **n. 990** rimasti alle dipendenze della Regione, con una disponibilità di postazioni di lavoro per circa **n. 1.109** unità; tale disponibilità, tuttavia è determinata in via teorica, in quanto deriva dal rapporto del mq. di superficie utile disponibile, diviso lo spazio in metri quadri necessario per un posto di lavoro (mediamente 12 mq.), parametro assunto in applicazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica. Tuttavia a determinare una consistenza numerica in eccedenza di posti lavoro disponibile concorrono gli immobili locati nei singoli comuni della provincia ed in particolar modo i Centri Regionali di Formazione Professionale, che dispongono di superfici di gran lunga superiori alle reali esigenze.

Normativa regionale  
Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397.

Piano di trasferimento delle risorse alle province - Art. 158, legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

Viene allegato al presente piano l'elenco totale degli immobili ubicati nella provincia, sia in uso alla Regione che assegnate alla Provincia di Catanzaro.

### Sintesi della situazione degli immobili in Provincia di Catanzaro

numero unità immobiliari censite	unità nel capoluogo	unità in periferia	superficie mq. lorda complessiva	numero vani uffici complessivi	locali uso archivi	numero aule e laboratori	altri locali	mq. garage, depositi, sale, mense, palestre, ecc.	Unità immobiliari di proprietà
78	67	11	56.685	1.040	102	56	92	18.832	7
Unità immobiliari in Concessione	Unità immobiliari locate	Superficie utile per uffici, netti mq.	Dati complessivi potenziale posti lavoro	numero complessivo dipendenti	disponibilità posti di lavoro	Superficie utile per uffici netti mq	Dati riferiti al Comune potenziale posti lavoro	numero complessivo dipendenti	Capoluogo disponibilità posti lavoro
0	72	26.629	2.219	1.109	1.110	25.557	2.135	1.051	1.134
Superficie utile per uffici, netti mq.	potenziale posti lavoro	numero complessivo dipendenti	disponibilità posti lavoro	Superficie mq. totale locata	Superficie mq. locata destinata alla Regione	Superficie mq. locata destinata alla Provincia	numero immobili locati	Canone annuo (valore non definitivo)	Conferimenti alla Provincia
1.009	84	58	26	50.955	45.253	5.702	12	€ 401.292,89	

### Provincia di Cosenza

La situazione complessiva degli immobili ubicati nella provincia di Cosenza ed adibiti a sede degli uffici della Regione, sia di proprietà che condotti in locazione, al 31 dicembre 2006 registrava **n. 71** unità, di cui **n. 33** ubicati nella città capoluogo e **n. 38** nel resto del territorio della Provincia.

La superficie complessiva lorda degli immobili ammonta a **mq. 28.603**, per un totale di **n. 669** vani utilizzabili ad uffici, **n. 73** locali archivi, **n. 151** vani adibiti ad aule e laboratori, **n. 68** ad altri locali e **mq. 1.232** destinati a garage, depositi, palestre, sale mense, ecc., la superficie utilizzabile ad uffici risulta pari a **mq. 16.135**, tali da consentire un potenziale di **ca. 1.345** posti lavoro. Della superficie totale di **mq. 28.603** lordi, **mq. 8.950** risultano di proprietà della Regione, **mq. 378** in concessione d'uso gratuito, **mq. 19.275** condotti in locazione, con un canone annuo stimato in ca. **€ 837.763,03** pari ad **€ 43,46** al mq.

Il numero del personale addetto allo svolgimento delle funzioni amministrative, sia di competenza regionale che di quelle conferite alla Provincia, ammonta a ca. **943** unità, di cui **n. 436** in via di trasferimento alla Provincia e **n. 507** rimasti alle dipendenze della Regione, con una disponibilità di postazioni di lavoro per **circa n. 402** unità; tale disponibilità, tuttavia è determinata in via teorica, con i criteri già richiamati nella parte relativa alla Provincia di Catanzaro. Tuttavia a determinare una consistenza numerica in eccedenza di posti lavoro disponibile concorrono gli immobili locati nei singoli comuni della provincia ed in particolar modo i Centri Regionali di Formazione Professionale, che dispongono di superfici di gran lunga superiori alle reali esigenze.

Normativa regionale  
Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397.

Piano di trasferimento delle risorse alle province - Art. 158, legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

Viene allegato al presente piano l'elenco totale degli immobili ubicati nella provincia, sia in uso alla Regione che assegnate alla Provincia di Cosenza.

### Sintesi della situazione degli immobili in Provincia di Cosenza

numero unità immobiliari censite	unità nel capoluogo	unità in periferia	superficie mq. lorda complessiva	numero vani uffici complessivi	locali uso archivi	numero aule e laboratori	altri locali	mq. garage, depositi, sale, mense, palestre, ecc.	Unità immobiliari di proprietà
71	33	38	26.603	669	73	151	68	1.232	10
Unità immobiliari in Concessione	Unità immobiliari locate	Superficie utile per uffici, netti mq.	Dati complessivi potenziale posti lavoro	numero complessivo dipendenti	disponibilità posti di lavoro	Superficie utile per uffici netti mq	Dati riferiti al Comune potenziale posti lavoro	numero complessivo dipendenti	disponibilità posti lavoro
4	57	16.135	1.345	943	402	9.880	858	452	406
Superficie utile per uffici, netti mq.	potenziale posti lavoro	numero complessivo dipendenti	disponibilità posti lavoro	Superficie mq. totale locata	Superficie mq. locata destinata alla Regione	Superficie mq. locata destinata alla Provincia	numero immobili locati	Conferimenti alla Provincia Canone annuo (valore non definitivo)	
5.662	472	250	222	19.275	3.984	15.291	55	€ 587.756,99	

### Provincia di Crotone

La situazione complessiva degli immobili ubicati nella provincia di Crotone ed adibiti a sede degli uffici della Regione, sia di proprietà che condotti in locazione, al 31 dicembre 2006 registrava **n. 17** unità, di cui **n. 15** ubicati nella città capoluogo e **n. 2** nel resto del territorio della Provincia.

La superficie complessiva lorda degli immobili ammonta a **mq. 18.351**, per un totale di **n. 121** vani utilizzabili ad uffici, **n. 10** locali archivi, **n. 12** vani adibiti ad aule e laboratori, **n. 2** ad altri locali e **mq. 13.700** destinati a garage, depositi, palestre, sale mense, ecc., la superficie utilizzabile ad uffici risulta pari a **mq. 2.182**, tali da consentire un potenziale di ca. **182** posti lavoro. Della superficie totale di **mq. 18.351** lordi, **mq. 15.700** risultano di proprietà della Regione, **mq. 2.651** condotti in locazione, con un canone annuo stimato in ca. **€ 153.553,64** pari ad **€ 57,92** al mq.

Il numero del personale addetto allo svolgimento delle funzioni amministrative, sia di competenza regionale che di quelle conferite alla Provincia, ammonta a ca. **134** unità, di cui **n. 60** in via di trasferimento alla Provincia e **n. 74** rimasti alle dipendenze della Regione, con una disponibilità di postazioni di lavoro per circa **n. 48** unità; tale disponibilità, tuttavia è determinata in via teorica, con i criteri già richiamati nella parte relativa alla Provincia di Catanzaro. Tuttavia a determinare una consistenza numerica in eccedenza di posti lavoro disponibile concorrono gli immobili locati nei singoli comuni della provincia ed in particolar modo i Centri Regionali di Formazione Professionale, che dispongono di superfici di gran lunga superiori alle reali esigenze.

Normativa regionale  
Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397.

Piano di trasferimento delle risorse alle province - Art. 158, legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

Viene allegato al presente piano l'elenco totale degli immobili ubicati nella provincia, sia in uso alla Regione che assegnate alla Provincia di Crotone.

### Sintesi della situazione degli immobili in Provincia di Crotone

numero unità immobiliari censite	unità nel capoluogo	unità in periferia	superficie mq. lorda complessiva	numero vani uffici complessivi	locali uso archivi	numero aule e laboratori	altri locali	mq. garage, depositi, sale, mense, palestre, ecc.	Unità immobiliari di proprietà
17	15	2	18.351	121	10	12	2	13.700	2
Unità immobiliari in Concessione	Unità immobiliari locate	Superficie utile per uffici, netti mq.	Dati complessivi potenziale posti lavoro	numero complessivo dipendenti	disponibilità posti di lavoro	Superficie utile per uffici netti mq	Dati riferiti al Comune potenziale posti lavoro	Comune Capoluogo numero complessivo dipendenti	disponibilità posti lavoro
0	15	2.651	182	134	48	1.874	156	125	31
Superficie utile per uffici, netti mq.	potenziale posti lavoro	numero complessivo dipendenti	disponibilità posti lavoro	Superficie mq. totale locata	Superficie mq. locata destinata alla Regione	Superficie mq. locata destinata alla Provincia	numero immobili locati	Conferimenti alla Provincia	Canone annuo (valore non definitivo)
308	26	9	17	2.651	1.181	1.470	7		€ 20.381,66

### Provincia di Reggio Calabria

La situazione complessiva degli immobili ubicati nella provincia di **Reggio Calabria** ed adibiti a sede degli uffici della Regione, sia di proprietà che condotti in locazione, al 31 dicembre 2006 registrava **n. 58** unità, di cui **n. 33** ubicati nella città capoluogo e **n. 25** nel resto del territorio della Provincia.

La superficie complessiva lorda degli immobili ammonta a **mq. 57.067**, per un totale di **n. 578** vani utilizzabili ad uffici, **n. 96** locali archivi, **n. 183** vani adibiti ad aule e laboratori, **n. 146** ad altri locali e **mq. 23.701** destinati a garage, depositi, palestre, sale mense, ecc., la superficie utilizzabile ad uffici risulta pari a **mq. 18.619**, tali da consentire un potenziale di ca. **1.552** posti lavoro. Della superficie totale di **mq. 55.977** lordi, **mq. 33.916** risultano di proprietà della Regione, **mq. 3.004** in concessione d'uso gratuito, **mq. 20.147** condotti in locazione, con un canone annuo stimato in ca. **€ 1.652.350,00** pari ad **€ 82,01** al mq.

Il numero del personale addetto allo svolgimento delle funzioni amministrative, sia di competenza regionale che di quelle conferite alla Provincia, ammonta a ca. **1.078** unità, di cui **n. 598** in via di trasferimento alla Provincia e **n. 480** rimasti alle dipendenze della Regione, con una disponibilità di postazioni di lavoro per circa **n. 474** unità; tale disponibilità, tuttavia è determinata in via teorica, con i criteri già richiamati nella parte relativa alla Provincia di Catanzaro. Tuttavia a determinare una consistenza numerica in eccedenza di posti lavoro disponibile concorrono gli immobili locati nei singoli comuni della provincia ed in particolar modo i Centri Regionali di Formazione Professionale, che dispongono di superfici di gran lunga superiori alle reali esigenze.

Normativa regionale  
Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397.

Piano di trasferimento delle risorse alle province - Art. 158, legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

Viene allegato al presente piano l'elenco totale degli immobili ubicati nella provincia, sia in uso alla Regione che da assegnate alla Provincia di Reggio Calabria

### Sintesi della situazione degli immobili in Provincia di Reggio Calabria

numero unità immobiliari censite	unità nel capoluogo	unità in periferia	superficie mq. lorda complessiva	numero vani uffici complessivi	locali uso archivi	numero aule e laboratori	altri locali	mq. garage, depositi, sale, mense, palestre, ecc.	Unità immobiliari di proprietà
58	33	25	57.067	578	96	183	146	23.701	9
Unità immobiliari in Concessione	Unità immobiliari locate	Superficie utile per uffici, netti mq.	Dati complessivi potenziale posti lavoro	numero complessivo dipendenti	disponibilità posti di lavoro	Superficie utile per uffici netti mq	Dati riferiti al Comune potenziale posti lavoro	Comune Capoluogo numero complessivo dipendenti	disponibilità posti lavoro
7	42	18.619	1.552	1.078	474	14.064	1.172	818	354
Superficie utile per uffici, netti mq.	potenziale posti lavoro	numero complessivo dipendenti	disponibilità posti lavoro	Superficie mq. totale locata	Superficie mq. locata destinata alla Regione	Superficie mq. locata destinata alla Provincia	numero immobili locati	Conferimenti alla Provincia	Canone annuo (valore non definitivo)
4.556	380	260	120	20.147	4.230	15.917	35		€ 1.214.319,56

### Provincia di Vibo Valentia

La situazione complessiva degli immobili ubicati nella provincia di Vibo Valentia ed adibiti a sede degli uffici della Regione, sia di proprietà che condotti in locazione, al 31 dicembre 2006 registrava **n. 21** unità, di cui **n. 20** ubicati nella città capoluogo e **n. 1** nel resto del territorio della Provincia.

La superficie complessiva lorda degli immobili ammonta a **mq. 7.401**, per un totale di **n. 123** vani utilizzabili ad uffici, **n. 16** locali archivi, **n. 25** vani adibiti ad aule e laboratori, **n. 13** ad altri locali e **mq. 1.352** destinati a garage, depositi, palestre, sale mense, ecc., la superficie utilizzabile ad uffici risulta pari a **mq. 3.865**, tali da consentire un potenziale di ca. **325** posti lavoro. Della superficie totale di mq. **7.401** lordi, **mq. 2.750** risultano di proprietà della Regione, **mq. 4.651** condotti in locazione, con un canone annuo stimato in ca. **€ 320.889,90** pari ad **€ 68,99** al mq.

Il numero del personale addetto allo svolgimento delle funzioni amministrative, sia di competenza regionale che di quelle conferite alla Provincia, ammonta a ca. **187** unità, di cui **n. 102** in via di trasferimento alla Provincia e **n. 85** rimasti alle dipendenze della Regione, con una disponibilità di postazioni di lavoro per circa **n. 138** unità; tale disponibilità, tuttavia è determinata in via teorica, con i criteri già richiamati nella parte relativa alla Provincia di Catanzaro. Tuttavia a determinare una consistenza numerica in eccedenza di posti lavoro disponibile concorrono gli immobili locati nei singoli comuni della provincia ed in particolar modo i Centri Regionali di Formazione Professionale, che dispongono di superfici di gran lunga superiori alle reali esigenze.

Normativa regionale  
Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397.

Piano di trasferimento delle risorse alle province - Art. 158, legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

Viene allegato al presente piano l'elenco totale degli immobili ubicati nella provincia, sia in uso alla Regione che assegnate alla Provincia di Vibo Valentia.

### Sintesi della situazione degli immobili in Provincia di Vibo Valentia

numero unità immobiliari censite	unità nel capoluogo	unità in periferia	superficie mq. lorda complessiva	numero vani uffici complessivi	locali uso archivi	numero aule e laboratori	altri locali	mq. garage, depositi, sale, mense, palestre, ecc.	Unità immobiliari di proprietà
21	20	1	7.401	123	16	25	13	1.352	2
Unità immobiliari in Concessione	Unità immobiliari locate	Superficie utile per uffici, netti mq.	Dati complessivi potenziale posti lavoro	numero complessivo dipendenti	disponibilità posti di lavoro	Superficie utile per uffici netti mq	Dati riferiti al Comune potenziale posti lavoro	numero complessivo dipendenti	disponibilità posti lavoro
0	19	3.895	325	187	138	3.838	320	181	139
Superficie utile per uffici, netti mq.	potenziale posti lavoro	numero complessivo dipendenti	disponibilità posti lavoro	Superficie mq. totale locata	Superficie mq. locata destinata alla Regione	Superficie mq. locata destinata alla Provincia	numero immobili locati	Conferimenti alla Provincia Canone annuo (valore non definitivo)	
57	6	3	3	4.651	19.38	2.713	8	€ 126.371,67	

Grafici

### Rappresentazione grafica dei dati degli immobili delle cinque Province e relativa destinazione d'uso

Scarica il file

### Risorse finanziarie da trasferire

I trasferimenti di risorse finanziarie, già finalizzate dal bilancio della Regione per il corrente anno 2006, da ripartire tra le Province, per l'esercizio delle funzioni amministrative loro conferite, ammontano ad **€ 17.889.896,00**

**(diciasettemilioniottocentoottantanovemilaottocentonovantasei/00)**, essi costituiscono una prima tranche di risorse per le spese di funzionamento, limitata alle spese per l'approvvigionamento di materiale di cancelleria, di stampanti, materiali di consumo, ecc., in attesa di completare l'ammontare delle risorse complessivamente necessarie per le spese di funzionamento, in conseguenza del trasferimento dei contratti di locazione degli immobili adibiti a sede degli uffici, per le forniture di servizi ad essi connessi, somme che si andranno via via ad aggiungere successivamente al concretizzarsi del passaggio della titolarità dei medesimi contratti in capo alle singole Province, ed il cui onere sarà definito con riferimento alla spesa maturata al 30 giugno 2006. Inoltre, sono comprese nell'importo complessivo sopra citato, le spese per gli investimenti di settore, relativamente alle funzioni afferenti le attività produttive che comprendono il turismo, la viabilità ed i trasporti, il territorio e l'ambiente, il diritto allo studio, i Beni e le attività culturali, lo sport e lo spettacolo ed i servizi sociali.

Normativa regionale  
Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397.

Piano di trasferimento delle risorse alle province - Art. 158, legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

In relazione agli accordi sottoscritti con il Protocollo di Intesa del 27 marzo 2006, la ripartizione delle risorse finanziarie per le spese di funzionamento, stanziato nel bilancio regionale per il 2006, per un importo di **€ 360.000,00 (euro trecentosessantamila/00)** e per quelle relative alle spese di investimento, previste dallo stesso bilancio 2006, per una somma complessiva di **€ 17.529.896,00** (diciasettemilionicinquecentoventinove milia ottocentonovantasei/00), finalizzate, in particolare i seguenti campi di interventi:

<b>1. Spese per attività produttive</b>	<b>€ 6.056.896,00 (di cui):</b>
(a) In materia di turismo	€ 2.150.000,00
(i) Promozione turistica	€ 400.000;
(ii) Aziende di Promozione	€ 550.000;
(iii) Contributi alle Pro-loco	€ 350.000;
(iv) Attività di accoglienza	€ 850.000.
(b) In materia di viabilità	€ 1.250.000,00
(c) In materia di trasporti (porti)	€ 2.306.896,00
(d) In materia di artigianato	€ 350.000,00
<b>2. Spese per territorio e ambiente</b>	<b>€ 900.000,00</b>
<b>3. Spese per il diritto allo studio la scuola materna, dell'obbligo e superiore</b>	<b>€ 9.600.000,00</b>
<b>4. Beni e attività culturali</b>	<b>€ 760.000,00</b>
(i) Biblioteche di EE.LL	€ 300.000;
(ii) Promozione culturale	€ 400.000;
(iii) Musei degli EE.LL.	€ 60.000.
<b>5. Interventi per lo sport e lo spettacolo</b>	<b>€ 138.000,00</b>
(i) Centri polivalenti per i giovani	€ 75.000;
(ii) Promozione e sviluppo dello sport	€ 13.000;
(iii) Sport e tempo libero	€ 50.000.
<b>6. Interventi nei servizi sociali</b>	<b>€ 75.000,00,</b>

è stata effettuata con l'assegnazione in quota alle singole Province. Ai fini della ripartizione dei fondi sopra citati si è proceduto mediante l'applicazione dei parametri percentuali concordati delle stesse, appresso riportati:

> Provincia di Catanzaro	18,57%
> Provincia di Cosenza	36,31%
> Provincia di Crotona	8,57%
> Provincia di Reggio Calabria	27,92%
> Provincia di Vibo Valentia	8,63%

Tabella di riparto delle risorse finanziarie stanziato nel bilancio 2006

Provincia	Spese di Finanziamento	Attività Produttive	Territorio e ambiente	Diritto allo studio	Beni e Attività culturali	Sport e Spettacolo	Servizi sociali
Catanzaro	66.852,00	1.14.765,59	167.130,00	1.782.720,00	141.132,00	25.625,00	13.927,50
Cosenza	130.716,00	2.199.258,94	326.790,00	3.485.760,00	275.956,00	50.107,80	27.232,50
Crotona	30.852,00	519.075,99	77.130,00	822.720,00	65.132,00	11.826,60	6.427,50
Reggio Calabria	100.512,00	1.691.085,36	251.280,00	2.660.320,00	212.192,00	38.529,60	20.940,00
Vibo Valentia	31.068,00	522.710,12	7.767,00	828.480,00	65.588,00	11.909,40	6.472,50
<b>Totale</b>	<b>360.000,00</b>	<b>6.056.895,00</b>	<b>830.097,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>75.000,00</b>

Grafico

### Risorse finanziarie

Scarica il file

Le risorse finanziarie per le spese di funzionamento, pari a **€ 360.000,00**, sono allocate nel bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2006 all'U.P.B. 1.5.01.02.01, afferente

*"Trasferimento alle Province della quota parte delle risorse finanziarie connesse alle spese di funzionamento degli uffici, la gestione e la manutenzione dei locali e degli immobili, acquisto di stampanti, cancelleria, spese posatali, telefoniche e varie".*

Le risorse relative alle spese d'investimento, sono allocate alle rispettive pertinenti U.P.B., ed in particolare le spese per attività produttive stanziare per € 6.056.896,00 sono ripartite in tre distinte materie:

- quelle relative alta materia di turismo previste in € 2.150.000,00 di cui:

a) € **400.000,00** risultano allocate all'U.P.B. 2.8.01.02.01 per "Trasferimenti alle Province delle risorse necessarie per il sostegno delle attività di promozione turistica di cui agli articoli 35, 52, 54, 65 e 67 della L.R. 28 marzo 1985, n. 13) (art. 54 della L.R. 12 agosto 2002, n. 34)";

b) € **550.000,00** risultino allocate all'U.P.B. 2.8.01.02.02 per "Trasferimenti alle Province delle risorse necessarie al funzionamento delle aziende di promozione turistica cui all'art. 23, lettera D) della L.R. 28 marzo 1985, n. 13, (art. 54 della L.R. 12 agosto 2002, n. 34, art. 8, comma 3, del collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2006)";

c) € **350.000,00** risultano allocate all'U.P.B. 2.8.01.02.03 per "Trasferimenti alle Province delle risorse necessarie da destinare alle associazioni turistiche pro-loco di cui all'art. 7 della L.R. 7 marzo 1995, n. 5) (art. 54 della L.R. 12 agosto 2002, n. 34)";

d) € **850.000,00** risultano allocate all'U.P.B. 2.8.01.02.04 per "Trasferimenti alle Province delle risorse finanziarie da destinare ad attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata Bed e Breakfast di cui alla L.R. 26 febbraio 2003, n. 2) (art. 54 della L.R. 12 agosto 2002, n. 34)";

- quelle afferenti la viabilità pari a € 1.250.000,00, risultano allocate all'U.P.B. 2.8.01.03.01 e si riferiscono a "Trasferimenti alle Province delle risorse finanziarie per la manutenzione di strade di bonifica classificate provinciali (Legge regionale 30 agosto 1996, n. 28)";

- quelle finalizzate in materia di trasporti, per € 2.306.896,00, risultano allocate all'U.P.B. 2.8.01.04.01 e consistono in "Trasferimenti alle Province delle risorse finanziarie assegnate alla regione ai sensi dell'art. 105, comma 7, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di escavazione dei fondali dei porti (D.P.C.M. 12 ottobre 2000, D.P.C.M. 13 novembre 2000, D.P.C.M. 22 dicembre 2000)";

- quelle finalizzate in materia di artigianato, per € 360.000,00, risultano allocate all'U.P.B. 2.8.01.01.01 e consistono in "Trasferimenti alle Province delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni trasferite in materia di tutela e sviluppo dell'artigianato e per la valorizzazione delle produzioni artigiane di cui alla L.R. 15 marzo 2002, n. 15 (art. 28 della L.R. 12 agosto 2002, n. 34)";

- quelle relative al territorio e ambiente di € 900.000,00, risultano allocate all'U.P.B. 3.6.01.01.01 e riguardano "Trasferimenti alle Province delle risorse finanziarie inerenti le funzioni trasferite in materia di manutenzione delle opere idrauliche (art. 88 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34);



- quelle per il diritto allo studio per la scuola materna, dell'obbligo e superiore € 9.600.000,00 risultano allocate all'U.P.B. 4.6.01.01.01. riguardante i "Trasferimenti alle Province delle risorse finanziarie inerenti le funzioni amministrative conferite in materia di diritto allo studio per la scuola materna, scuola dell'obbligo e scuola secondaria superiore di cui alla *L.R. 8 maggio 1985, n. 27 (art. 138, comma 5, lettera B), della L.R. 12 agosto 2002, n. 34*);

- quelle per i Beni e le attività culturali in € 760.000,00 risultano allocate:

a) - per € **300.000,00** all'U.P.B. 5.4.01.01.01. riguardante i "Trasferimenti alle Province di quota parte delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale (*L.R. 19 aprile 1985, n. 17*);

b) - per € **400.000,00** all'U.P.B. 5.4.01.10.03. relativa ai "Trasferimenti alle Province di quota parte delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni in materia di promozione culturale (*L.R. 19 aprile 1985, n. 16*);

c) - per € **60.000,00** all'U.P.B. 5.4.01.01.02. relativa ai "Trasferimenti alle Province di quota parte delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni in materia di musei degli enti locali e di interesse locale (*L.R. 19 aprile 1985, n. 31*);

- quelle per gli investimenti in materia di sport e spettacolo € 138.000,00 risultano allocate:

a) - per € **75.000,00** all'U.P.B. 5.4.01.02.01. per "Trasferimenti alle Province di quota parte delle risorse finanziarie per il funzionamento dei centri polivalenti per giovani (*L.R. 23 marzo 1988, n. 8*);

b) - € **13.000,00** all'U.P.B. 5.4.01.02.02. per "Trasferimenti alle Province di quota parte delle risorse finanziarie necessarie alle funzioni trasferite in materia di promozione e sviluppo della pratica sportiva per le persona disabili (*L.R. 24 febbraio 1998, n. 5*);

c) - € **50.000,00** all'U.P.B. 5.4.01.02.03. per "Trasferimenti alle Province di quota parte delle risorse finanziarie necessarie alle funzioni amministrative trasferite in materia di sport e del tempo libero di cui alla *L.R. 12 novembre 1984, n. 31, (art. 150 della L.R. 12 agosto 2002, n. 34)*";

- quelle relative ai servizi sociali pari a € 75.000,00 risultano allocate all'U.P.B. 6.3.01.01.01. e riguardano i "Trasferimenti alle Province di quota parte delle risorse finanziarie inerenti le attività di sostegno e di valorizzazione del volontariato con finalità di solidarietà sociale di cui alla *L.R. 19 aprile 1995, n. 18 (art. 131, lettera H) della L.R. 12 agosto 2002, n. 34*".

Grafici

### Piano di riparto delle risorse finanziarie

Scarica il file

---

**Beni mobili, attrezzature, macchine, ecc.**

Per quanto attiene il trasferimento dei beni mobiliari, (*mobili e arredi, attrezzature, macchine d'ufficio, ecc.*), onde evitare il loro trasferimento da un immobile all'altro, in relazione all'attuazione del piano di razionalizzazione degli spazi fisici e dell'uso degli stessi immobili disponibili, tra Regione e Province, si rende necessario rinviare il censimento dei beni materiali soltanto in data successiva all'avvenuta effettiva consegna degli immobili in capo alle Province, che dovrà completarsi non oltre un mese dalla data di approvazione del presente piano.

A tal fine, al Dirigente Generale del competente Dipartimento della Regione e demandato, entro il mese di luglio 2006, di concordare con le rispettive province ed istituire appositi separati gruppi di lavoro paritetici formati da non più di quattro unità ciascuno, con dipendenti della Regione e dipendenti delle Province, con il compito di procedere al materiale censimento di tutti i beni mobiliari, che risultano ubicati nelle strutture degli uffici oggetto di assegnazione alle Province, ivi comprese quelle degli uffici le cui funzioni o il cui personale risultano parzialmente trasferite alle Province.

In particolare, entro la fine di dicembre 2006, come stabilito dal Protocollo di intesa dovrà essere completato il trasferimento anche dei beni strumentali e materiali, nei riguardi delle Province, per cui l'attività relativa al censimento e trasferimento di detti beni, dovrà prevedere le seguenti fasi:

- > censimento di tutti i beni mobiliari della Regione ed aggiornato il registro degli inventari;
- > censimento dei beni fatiscenti, inservibile e non utilizzabili ai fini della dismissione del patrimonio mobiliare;
- > verifica della consistenza totale di patrimonio mobiliare da trasferite ad ogni singola Provincia;
- > definizione del valore inventariale residuale di ogni singolo bene;
- > adozione dei decreti di trasferimento del patrimonio mobiliare assegnato a ciascuna Provincia;
- > adozione dei decreti di dismissione dei beni inservibili.

Con il decreto di nomina per ciascuno dei gruppi di lavoro, è individuato il funzionario responsabile del procedimento, il quale ha il compito di assicurare la redazione di appositi verbali, relativi all'attività ricognitiva alla determinazione della consistenza dei beni, alla verifica dei dati con quelli del registro degli inventari della Regione, alla verifica dello stato d'uso degli stessi ed alla individuazione di quei beni inutilizzabili da proporre per la dimettere dall'inventario.

L'attività di indirizzo e coordinamento dei gruppi è assicurata dal Dirigente del competente servizio Provveditorato economato della Regione istituito per ciascuna Provincia, e dal Dirigente dal Settore, per le Province ove non esiste il relativo servizio.

---

### **Risorse finanziarie aggiuntive**

Nel bilancio regionale per l'esercizio 2006, inoltre, è previsto un fondo riserva per spese imprevedute di € 3.000.000,00 (tremilioni/00 di euro), la cui destinazione prevista riguarda le spese di investimento per le funzioni amministrative conferite alle Province. Detto fondo di riserva, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, potrà essere posto a base di apposito atto di concertazione con le Province, per il suo utilizzo e riparto, concertazione nell'ambito della quale potranno essere definiti le aree ed i settori di intervento, nonché i criteri e le modalità di utilizzo.

---

### **Adempimenti dei dirigenti generali**

I Dirigenti Generali dei rispettivi competenti Dipartimenti della Giunta regionale entro e non oltre trenta giorni dalla data di approvazione del presente piano, dovranno adottare i decreti di assegnazione delle quote delle risorse finanziarie spettanti a ciascuna Provincia, nonché definizione delle linee di indirizzo per il loro utilizzo, in coerenza con la programmazione regionale subordinandone la presentazione di appositi piani e programmi, da parte delle Province.

Ove l'utilizzo di dette risorse finanziarie necessita dell'acquisizione di eventuali piani e programmi, da predisporre da parte di ciascuna Provincia, i Dirigenti Generali della Regione interessati adotteranno apposite linee di indirizzo, al fine dell'erogazione delle risorse spettanti che dovrà avvenire entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dei piano e programmi.

---

### **Allegati**

Formano parte integrante del presente piano i seguenti allegati, relativi al personale assegnato alle singole Province, nonché gli immobili sede degli uffici della Regione, da assegnare in parte alle Province:

1. Allegato n. 1 - Elenco del personale Provincia di Catanzaro;
2. Allegato n. 2 - Elenco del personale Provincia di Cosenza;
3. Allegato n. 3 - Elenco del personale Provincia di Crotona;
4. Allegato n. 4 - Elenco del personale Provincia di Reggio Calabria;

5. Allegato n. 5 - Elenco del personale Provincia di Vibo Valentia
  6. Allegato n. 6 - Elenco degli immobili Provincia di Catanzaro;
  7. Allegato n. 7 - Elenco degli immobili Provincia di Cosenza;
  8. Allegato n. 8 - Elenco degli immobili Provincia di Crotona;
  9. Allegato n. 9 - Elenco degli immobili Provincia di Reggio Calabria;
  10. Allegato n. 10 - Elenco degli immobili Provincia di Vibo Valentia
- 

### **Assegnazione risorse finanziarie alle Province**

#### **Piano revisionale pluriennale triennio 2006-2008**

Sulla base dello stato revisionale dei trasferimenti e del contenuto del presente piano, è possibile prevedere l'entità delle risorse finanziarie necessarie, da stanziare nel bilancio della Regione, per il triennio 2006-2008, con la precisazione che relativamente all'anno 2006 alcune delle risorse finanziarie sono limitate al secondo semestre dell'anno.

Le risorse finanziarie di cui si prevede il trasferimento alle Province riguardano in particolare:

1. il costo del personale, riguardante la retribuzione, le risorse aggiuntive del CCNL e del CCDI, le spese di trasferta, la formazione professionale, la rimanente somma dell'incentivo per l'esodo, il trattamento di fine servizio della *L.R. n. 19/1983*, i buoni mensa, l'indennità di posizione e di risultato per la dirigenza, le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
2. le risorse per le spese di funzionamento;
3. il costo dei fitti degli immobili;
4. contratti per presentazioni;
5. il costo dei canoni e delle utenze;
6. le risorse per gli investimenti di settore;
7. le risorse per fondo di riserva sugli investimenti.

Per la determinazione del piano triennale del fabbisogno finanziario si è tenuto conto di alcuni fattori correttivi, applicabili ad alcune delle voci di spesa, in relazione sia all'andamento della contrattazione, soprattutto per il costo del personale, che della relativa applicazione dell'incremento ISTAT per quanto attiene i canoni di locazione e per il rinnovo degli altri

contratti, nonché dell'andamento del tasso di inflazione, dal quale deriva un aumento dei prezzi al consumo.

Per quanto attiene le spese del personale, il costo relativo all'anno 2007 viene determinato in ragione di 13/13, rispetto ai 7/13 oggetto di determinazione dell'importo determinato per il 2006, avuto riguardo della riduzione fisiologica del numero di personale per effetto della cessazione dal servizio, valutato intorno al 2,00% (due per cento) annuo, indice applicato anche per la previsione della spesa per il 2008.

Rimangono invariati gli stanziamenti per far fronte alle spese del personale, relativamente alle voci di fondo per la retribuzione del risultato ai dirigenti, per il fondo di sviluppo delle risorse umane e per trasferte, ed i buoni mensa. Rimangono invariate anche le spese di funzionamento, quelle di investimento, quelle per i canoni e le utenze e per il fondo di riserva.

Sulla base delle informazioni e dei dati contenuti nel piano per il 2006, il costo complessivo dei trasferimenti finanziari, da assegnare alle Province delle funzioni amministrative conferite ai sensi della *legge regionale 12 agosto 2002, n. 34* e dalla *legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1*, per il triennio 2006-2008 ammonta a **€ 202.675.004,07** (euro duecentoduemilioneisessantasettantacinquemilaquattro/07) di cui la somma di **€ 55.178.212,07** rappresenta il costo dell'esercizio delle funzioni amministrative per il 2006 e costituisce il piano dei trasferimenti finanziari effettivi che saranno erogate alle Province nel corso dell'anno, a copertura delle spese dal 1° luglio al 31 dicembre; **€ 79.180.896,00** costituisce la somma presuntiva necessaria per l'esercizio delle funzioni amministrative, da parte delle Province, nel corso del 2007 ed infine la somma di **€ 68.315.896,00** rappresenta la stima del fabbisogno per il 2008.

Il quadro complessivo delle risorse del piano triennale viene meglio riportato in dettaglio nella tabella e nei grafici che seguono:

#### Piano triennale 2006-2008 - del fabbisogno finanziario per il trasferimento delle funzioni alle Province

Tipo di finanziamento	2006		2007		2008		Totale Generale triennio 2006-2008
	Parziale	Totale	Parziale	Totale	Parziale	Totale	
1 Personale		<b>32.413.316,07</b>		<b>54.791.000,00</b>		<b>43.826.000,00</b>	<b>131.030.316,07</b>
1 a	Retribuzioni	21.650.482,37		40.500.000,00		40.000.000,00	
1 b	Fondo dirigenti	200.991,22		210.000,00		210.000,00	
1 c	Fondo per lo sviluppo delle risorse umane	1.517.518,36		1.560.000,00		1.560.000,00	
1 d	Buoni pasto	564.818,80		1.110.000,00		1.110.000,00	
1 e	Trasferte e missioni	263.000,00		526.000,00		526.000,00	
1f	Incentivi trasferimenti	8.000.000,00		10.460.000,00		0,00	

Normativa regionale  
Delib.G.R. 12 giugno 2006, n. 397.

Piano di trasferimento delle risorse alle province - Art. 158, legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

1	g	formazione del personale 1%	216.504,82	405.000,00	400.000,00		
2		Spese di finanziamento	<b>360.000,00</b>	<b>360.00,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	
3		Fitti passivi	<b>1.250.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	
4		Prestazioni di servizio (valori di stima)	<b>400.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	
5		Canoni, tributi e utenze	225.000,00				
6		Investimenti di settore	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	
6	a	Artigianato	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
6	b	Trasporti	2.306.896,00	2.306.896,00	2.306.896,00		
6	c	Turismo	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00		
6	d	Viabilità	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		
6	e	Territorio e ambiente	900.000,00	900.000,00	900.000,00		
6f		Diritto allo studio	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00		
6	g	Beni e attività culturali	760.000,00	760.000,00	760.000,00		
6	h	Sport e spettacolo	138.000,00	138.000,00	138.000,00		
6i		Servizi sociali	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
7		Fondo di riserva	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	
		<b>Totale</b>	<b>55.178.212,05</b>	<b>79.180.896,00</b>	<b>68.315.896,00</b>	<b>202.675.004,07</b>	

Grafico

### Piano triennale 2006-2008

Scarica il file

Allegati 1-10 <sup>(4)</sup>

(4) Si omettono gli allegati da 1 a 10.

---

**C.C.N.L. 23 dicembre 1999 (Art. 17)****Contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativo all'area della dirigenza del comparto «Regioni - Autonomie locali»**

---

Decorrenza: 1 gennaio 1998

Scadenza: 31 dicembre 2001

Scadenza parte economica: 31 dicembre 1999

(...)

---

**17. Risoluzione consensuale**

1. L'ente o il dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti, previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, possono erogare un'indennità supplementare nell'ambito della effettiva capacità di spesa dei rispettivi bilanci. La misura dell'indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimento.

3. Per le regioni e le province, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è praticabile prioritariamente in presenza di processi di ristrutturazione o di riorganizzazione cui è correlata una diminuzione degli oneri di bilancio derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile dei posti di organico della qualifica dirigenziale, con la conseguente ridefinizione delle relative competenze.

4. I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 8.

---

(...)

---